

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	45
DIFESA (IV)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	51
FINANZE (VI)	»	68
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	78
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	90
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	91

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	92
AFFARI SOCIALI (XII)	»	98
AGRICOLTURA (XIII)	»	107
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	108
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	109
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	110
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	129
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	134
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	136

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo) (Parere alla Commissione XIV) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del
presidente Gianluca PINI.*

La seduta comincia alle 9.20.

Disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

(Parere alla Commissione XIV).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni MONCHIERO, *relatore*, nell'illustrare il provvedimento, rileva che esso, relativamente agli ambiti di competenza del Comitato, pone essenzialmente alcune questioni relative alla formulazione delle norme di delega. Tra di esse menziona, in particolare, alcune norme di delega nelle quali i principi e criteri direttivi si riferiscono a mere opzioni e al libero apprezzamento del legislatore delegato e norme di delega nelle quali i principi e i criteri

direttivi coincidono con l'oggetto, ovvero il recepimento di regolamenti europei.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 12 contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio di una delega legislativa – di grande attualità – già conferita al Governo per il recepimento della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, per il recepimento della quale è già stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo per l'espressione del relativo parere. Reputa pertanto necessario che la disposizione in questione sia espunta o quanto meno riformulata in termini di delega legislativa integrativa e correttiva.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3540 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 14 articoli e di 2 allegati, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere al-

l'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sul piano dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità, ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; in particolare, l'articolo 13, comma 1, nell'enucleare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento: alla lettera *h*), numero 1), affida al Governo il compito di “*valutare* l'estensione della disciplina recata dagli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, (...) anche” a casi ulteriori rispetto a quelli ivi contemplati; alla lettera *h*), numero 4), delega il Governo a “*valutare* se introdurre meccanismi di trasferimento alternativi (...)”; alla lettera *i*), numero 5), delega il Governo a “prevedere, ove opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo (...)”. In altri casi, l'eventualità si riferisce all'attribuzione di funzioni e di potestà normative: in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera *d*), delega il Governo a “attribuire, ove del caso, alle autorità designate ai sensi delle lettere *b*) e *c*) i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento (UE) n. 751/2015 e, *ove opportuno*, il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a (...)” una serie di obiettivi; l'articolo 11, comma 2, lettera *a*) delega il Governo ad “apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760, prevedendo, *ove opportuno*, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine

previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB (...)”; l'articolo 12, comma 1, alinea, nell'introdurre i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, già prevista dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114, attribuisce al Governo la facoltà di prevedere “*ove opportuno*, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia senza necessità di previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e considerando le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea e i regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze”; infine, l'articolo 14, comma 2, lettera *n*), delega il Governo a prevedere, “*ove opportuno*, il ricorso alla normativa secondaria”. In relazione a tutte le anzidette fattispecie, si segnala che, in un *obiter dictum*, la Corte costituzionale ha rilevato che: “*il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega*” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);

sempre con riferimento alla formulazione delle norme di delega, l'articolo 6, comma 2, nell'enucleare i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, alle lettere *a*) e *b*) si limita ad indicare l'oggetto del decreto legislativo, consistente nell'adeguamento a 5 regolamenti europei. In proposito, si segnala peraltro che la relazione illustrativa indica i diversi profili della normativa nazionale che appare necessario innovare, modificare e semplificare e che risultano già adottati taluni decreti legislativi – in particolare, il decreto legislativo 12 gennaio

2007, n. 11, – volti ad apprestare adeguata tutela penale alle disposizioni dei regolamenti richiamati nelle lettere *a)* e *b)*;

infine, il disegno di legge, all'articolo 12, reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio di una delega legislativa già conferita al Governo per il recepimento della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, per il recepimento della quale è già stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo per l'espressione del relativo parere;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

il disegno di legge, all'articolo 14, comma 2, che prevede l'osservanza dei "principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili" contiene un rinvio normativo formulato in forma imprecisa che sarebbe opportuno specificare;

inoltre, in ciascuno degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, il disegno di legge reca una disposizione di tenore sostanzialmente analogo contenente una clausola di invarianza finanziaria, mentre negli articoli 4 e 14, rispettivamente ai commi 5 e 3, reca clausole più complesse e articolate: per il futuro sembrerebbe opportuno concentrare tutte le suddette disposizioni contenenti clausole di invarianza finanziaria in un'unica disposizione, coordinata con la previsione generale in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, contenuta all'articolo 1, comma 3;

infine, il disegno di legge risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa (AIR) sia dell'analisi di impatto della regolamentazione (ATN);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, agli articoli 10, comma 1, lettera *d)*, 11, comma 2, lettera *a)*, 12, comma 1, alinea, 13, comma 1, lettera *h)*, numeri 1) e 4), e lettera *i)*, numero 5), e 14, comma 2, lettera *n)*, si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato;

al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si provveda altresì a specificare i principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 6, comma 2, lettere *a)* e *b)*, che si limitano ad indicare l'oggetto del decreto, consistente nell'adeguamento a cinque regolamenti europei, trasponendo in tali lettere il contenuto della relazione illustrativa, che indica i diversi profili della normativa nazionale che appare necessario innovare, modificare e semplificare e tenendo altresì conto che risulta già adottato un decreto legislativo (12 gennaio 2007, n. 11), volto ad apprestare adeguata tutela penale alle disposizioni dei regolamenti richiamati nelle anzidette lettere;

per quanto detto in premessa si valuti la soppressione dell'articolo 12 ovvero la sua riformulazione in termini di delega legislativa integrativa o correttiva;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si assicuri il coordinamento fra le varie clausole di invarianza finanziaria, evitando duplicazioni;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 2, che contiene un rinvio normativo impreciso, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame della posizione del deputato Giancarlo Galan	6
AVVERTENZA	6

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 8.45.

Seguito dell'esame della posizione del deputato Giancarlo Galan.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta reca il seguito dell'esame della posizione del deputato Giancarlo Galan.

Ricorda che nella seduta del 25 febbraio l'onorevole Pagano ha svolto la relazione introduttiva e che, nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutasi in pari data, si è stabilito di dedicare la presente seduta alla discussione generale e la seduta che sarà convocata per l'8 marzo 2016 alle dichiarazioni di voto e alla votazione sulla proposta presentata dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Chiede, pertanto, se vi siano iscritti a parlare in discussione generale.

Giuseppe LAURICELLA (PD) si riserva di intervenire a nome del suo gruppo nella prossima seduta.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, fa presente come anche l'onorevole Gregorio Fontana, attualmente impegnato in una concomitante riunione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, si sia riservato di intervenire. Avverte quindi che, in assenza di iscrizioni a parlare nella discussione generale, gli interventi potranno essere comunque svolti in sede di dichiarazione di voto nella prossima seduta.

Rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 8.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di eutanasia. C. 2973 Nicchi, C. 1582 d'iniziativa popolare, C. 2218 Di Salvo e C. 3336 Bechis (*Esame e rinvio*) 7

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente della XII Commissione Daniela SBROLLINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia, Gennaro Migliore, e per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 12.25.

Norme in materia di eutanasia.

C. 2973 Nicchi, C. 1582 d'iniziativa popolare, C. 2218 Di Salvo e C. 3336 Bechis.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda, quindi, che nella seduta odierna le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) iniziano l'esame,

in sede referente, delle proposte di legge C. 2973 Nicchi e abbinate, recanti norme in materia di eutanasia.

Avverte, inoltre, che in data 1° marzo 2016 sono state assegnate alle Commissioni riunite, in sede referente, le proposte di legge C. 3535, d'iniziativa della deputata Mucci ed altri, recante: « Disciplina dell'eutanasia e norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari » e C. 3575, d'iniziativa della deputata Marzano ed altri, recante: « Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e per la tutela della dignità della persona nella fase terminale della vita ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Dà, quindi, la parola al deputato Daniele Farina, relatore per la II Commissione, e al deputato Capone, relatore per la XII Commissione, per lo svolgimento delle relazioni introduttive.

Daniele FARINA (SI-SEL), *relatore per la II Commissione*, rammenta che le Commissioni sono chiamate ad avviare l'esame, nella seduta odierna, delle proposte di legge C. 2973 Nicchi, C. 1582 d'iniziativa

popolare, C. 2218 Di Salvo e C. 3336 Bechis, in materia di eutanasia, cui sono state, oggi, abbinare le proposte di legge C. 3535 Mucci e C. 3575 Marzano.

Prima di entrare nel merito delle disposizioni contenute nei provvedimenti in questione, che riguardano un tema di notevole rilevanza, sul quale l'opinione pubblica attende da tempo risposte, ritiene opportuno, preliminarmente, soffermarsi sul quadro normativo di riferimento. Fa presente che nel nostro ordinamento la vita è un bene non disponibile. L'indisponibilità risulta, a livello costituzionale, dall'articolo 2 della Costituzione e, a livello di legge ordinaria – oltre che dall'articolo 5 del codice civile, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo « quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume » – dalle disposizioni penali che puniscono l'omicidio del consenziente e l'istigazione o l'aiuto al suicidio, nonché, indirettamente, dall'articolo 50, sull'efficacia scriminante del consenso della persona offesa, con esclusivo riferimento alla lesione dei beni disponibili. Ogni affermazione della libertà di autodeterminazione dell'individuo non è dunque assoluta, dovendo essere temperata con il principio dell'indisponibilità della vita. Con il termine eutanasia si indica convenzionalmente la morte cagionata per motivi di pietà nei confronti di una persona affetta da malattia probabilmente o certamente incurabile, allo scopo di sottrarla alle sofferenze inerenti al processo patologico terminale. Peraltro, una cosa è provocare la morte con un diretto intervento di un terzo acceleratore dell'evento; altra e diversa cosa è lasciare che la malattia si manifesti nei suoi effetti fino alla morte.

Osserva che, nel nostro ordinamento, soltanto nel primo caso (cosiddetta eutanasia attiva) si è in presenza di una condotta punibile (ai sensi dell'articolo 579 del codice penale, Omicidio del consenziente e dell'articolo 580 del codice penale, Istigazione o aiuto al suicidio) in quanto intrinsecamente omicidiaria. Nel secondo

caso (cosiddetta eutanasia passiva) in tanto la condotta è punibile in quanto sussista in capo al medico o all'assistente il malato un obbligo di cura, ovvero un obbligo di compiere azioni positive idonee a impedire o ritardare l'evento. E il fatto primario che condiziona l'obbligo di cura è il consenso del paziente, senza e contro il quale non è giuridicamente lecito l'intervento terapeutico. Se, dunque, il paziente rifiuta la cura, non sorge l'obbligo del medico o di qualsivoglia terzo di ritardare o impedire l'evento mortale e la vicenda che conduce alla morte non può definirsi eutanasia, non essendo provocata volontariamente la morte di alcuno. Ove, pertanto, consentendo alla propria morte, il paziente, maggiore di età e in condizioni di capacità di intendere e di volere, rifiuti determinati interventi terapeutici o le cure che potrebbero probabilmente impedire o ritardare la morte, la mancata azione curativa del medico o di qualsivoglia terzo non integra una condotta illecita. E proprio la difficoltà di poter esprimere una decisione del genere nella fase finale della malattia hanno favorito l'introduzione in vari Paesi dell'istituto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, destinate a sopperire alla mancanza di una manifestazione attuale di volontà del paziente.

Rammenta che l'eutanasia attiva è attualmente punita nel nostro ordinamento attraverso gli articoli 579 e 580 del codice penale. In particolare, l'omicidio del consenziente (articolo 579 del codice penale) è figura autonoma di delitto, introdotta per la prima volta nell'ordinamento italiano dal codice del 1930, in affermazione del principio di indisponibilità della vita. La pena prevista, assai più lieve rispetto all'omicidio doloso comune, esprime l'attenuata riprovevolezza dell'autore e la minore gravità del delitto, cui manca, a differenza che all'omicidio comune, la nota dell'ingiusta aggressione alla libertà altrui.

Fa presente che, in giurisprudenza, le non molte pronunce ruotano intorno alla problematica del consenso, con soluzioni spesso influenzate in modo determinante

dalle situazioni di fatto prese in esame. Al riguardo, segnala la sentenza, di particolare rilievo, relativa al caso Eluana Englaro, nel quale la Corte di Cassazione, sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007 – capovolgendo la costante giurisprudenza in materia – ha autorizzato, de facto, l'eutanasia omissiva indiretta. La sentenza – che riguardava una giovane donna in stato vegetativo tenuta in vita artificialmente – autorizza in tale caso la interruzione delle cure e dell'accanimento terapeutico, considerati veri e propri trattamenti sanitari. Per poter interrompere le cure – secondo la Cassazione – sono tuttavia necessarie tassativamente due condizioni (entrambe rispettate nel caso Englaro): che il soggetto sia dichiarato in uno stato patologico di coma irreversibile, senza alcuna possibilità con i mezzi e le conoscenze medico-scientifici, universalmente riconosciuti, di migliorare e/o recuperare lo stato di coscienza e percezione, inteso in senso lato; che il paziente, in vita, abbia espresso la sua volontà in tal senso, o che la stessa sia desumibile in base alla cultura, religione, sue esperienze di vita e sue convinzioni sociali, psichiche e filosofiche.

Quanto al reato di « istigazione o aiuto al suicidio », rammenta che l'articolo 580 del codice penale tutela la vita sia contro i comportamenti che facciano insorgere un proposito suicidario prima inesistente ovvero ne rafforzino uno già esistente, sia contro il semplice ausilio all'esecuzione, mercé un'attività, accessoria alla condotta dell'agente, strumentale alla realizzazione di un proposito suicidario compiutamente deliberato.

Osserva che, per la giurisprudenza, l'agevolazione può essere tanto attiva che omissiva e si realizza « fornendo i mezzi per il suicidio, offrendo istruzioni sull'uso degli stessi, rimuovendo ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito o anche omettendo di intervenire, qualora si abbia l'obbligo di impedire la realizzazione dell'evento » (così Cassazione, Sezione I, 6 febbraio 1998).

Nel passare all'esame delle disposizioni contenute nei provvedimenti in discus-

sione, avverte che si soffermerà sui soli profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia.

In proposito, segnala che le proposte di legge C. 2218 (Di Salvo ed altri) e C. 2973 (Nicchi ed altri), di contenuto pressoché identico, all'articolo 1 prevedono la definizione la definizione di eutanasia, che ai fini della legge in esame viene qualificata come l'atto, compiuto da un terzo, che mette volontariamente fine alla vita di una persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, su richiesta della medesima persona. Viene poi stabilita, all'articolo 2, la non punibilità del medico che pratica l'eutanasia – medico curante – purché abbia operato nel rispetto delle modalità previste dalla legge in commento e purché ricorrano alcune condizioni: il paziente sia maggiorenne e capace di intendere e di volere al momento della richiesta; la richiesta è stata formulata in maniera volontaria e ponderata e non è il risultato di una pressione esterna; il paziente è affetto da una patologia con prognosi infausta e in fase terminale senza alcuna prospettiva di sopravvivenza, con sofferenze fisiche o psichiche costanti e insopportabili; la proposta di legge C. 2218 richiede anche che tali sofferenze siano tali da non poter essere eliminate con trattamenti farmacologici.

Fa presente che vengono poi prescritti alcuni adempimenti a cui è tenuto il medico curante. Rileva che, prima di procedere all'eutanasia, egli è tenuto: ad informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita e a chiedergli conferma della sua richiesta di eutanasia – accertando anche che essa sia volontaria e oggetto di una decisione personale –, documentandolo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi nonché sulle loro conseguenze, ed a dialogare con lui al fine di giungere alla condivisione dell'opinione che non vi sia un'altra soluzione ragionevole per la sua patologia; ad accertare che perduri lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che quest'ultimo sia ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia svolgendo, a tale scopo, una serie di

colloqui periodici per valutare l'evoluzione delle condizioni; a consultare un altro medico per avere conferma del carattere grave e incurabile della malattia. Il medico consultato, che non deve aver avuto nessun contatto precedente con il paziente, deve essere competente sulla patologia ed assicurare la propria indipendenza di giudizio rispetto al medico curante, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze siano costanti, insopportabili e insuscettibili di miglioramento con ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto con le sue considerazioni; il medico curante informa il paziente dell'esito della consultazione; ad informare e tenere in conto le considerazioni dell'équipe sanitaria, se presente, sulla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente; ad informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso e a garantire al paziente medesimo la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta.

Segnala che se il medico curante ritiene che il decesso non avverrà a breve scadenza egli è tenuto: a consultare un altro medico psichiatra o specialista della patologia il quale opera e deve avere le caratteristiche già indicate nel caso precedente, dovendosi assicurare, in più, del carattere volontario, ripetuto e ponderato della richiesta; a lasciar trascorrere almeno un mese tra la data della dichiarazione scritta del paziente e l'attuazione dell'intervento di eutanasia.

Fa presente che vengono poi stabiliti i requisiti che deve presentare la richiesta, risultante da una dichiarazione scritta, redatta, datata e firmata personalmente. Se il paziente non è in grado di firmare tale dichiarazione può affidare l'incarico a persona di sua fiducia purché maggiorenne; in tal caso il soggetto incaricato è tenuto a riportare nella dichiarazione — redatta in presenza del medico curante — che il paziente non è in grado di scrivere personalmente la sua richiesta indicando le ragioni. La dichiarazione è allegata alla cartella clinica dal paziente. La richiesta è revocabile in qualsiasi momento

dal paziente. La dichiarazione scritta del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal medico curante con i relativi risultati, il rapporto redatto dal medico o dai medici consultati sono inseriti nella cartella clinica del paziente.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 12, la persona deceduta a seguito di un intervento di eutanasia praticato in conformità alle condizioni e alle procedure previste dalla legge in esame, è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.

Segnala che la proposta di legge C. 1582 (d'iniziativa popolare) attribuisce, all'articolo 1, ad ogni cittadino la facoltà di rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento vitale o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente purché: provenga da un soggetto maggiorenne e che non si trovi, anche temporaneamente, in uno stato di incapacità di intendere e di volere; sia manifestata dall'interessato in modo inequivocabile, o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona nominata in precedenza, fiduciario per la manifestazione della volontà di cura, con atto scritto con sottoscrizione autenticata.

Ricorda che l'articolo 2 dispone che il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata nei modi di cui all'articolo 1, è tenuto al risarcimento del danno morale e materiale conseguente, in aggiunta ad ogni altra conseguenza civile o penale ravvisabile nei fatti.

Fa presente, infine, che l'articolo 3 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 575 (Omicidio), 579 (Omicidio del consenziente), 580 (Istigazione aiuto al suicidio) e 593 (Omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che hanno praticato trattamenti eutanasi, provocando la morte del paziente, purché ricorrano alcune condizioni, il cui rispetto deve essere attestato per iscritto dal medico e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato l'intervento: la richiesta, attuale ed accertata in modo

inequivocabile, provenga dal paziente maggiorenne, che non si trovi, sia pure temporaneamente, in uno stato di incapacità di intendere e di volere; la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia portatrice di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi; siano stati informati della richiesta anche i parenti entro il secondo grado ed il coniuge, messi nella possibilità di colloquiare con il paziente; il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e dei possibili sviluppi clinici e ne abbia discusso con il medico; il trattamento eutanasi rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore per la XII Commissione*, fa presente che nello svolgimento della sua relazione introduttiva si limiterà ad illustrare il contenuto delle proposte di legge recanti norme in materia di eutanasia, assegnate alle Commissioni riunite II e XII, soffermandosi sugli aspetti che afferiscono maggiormente alle competenze della Commissione Affari sociali, rinviando alla relazione svolta dal collega della Commissione Giustizia per quanto riguarda gli aspetti penalistici.

Prima di entrare nel merito delle proposte di legge in oggetto, desidera ricordare che la Commissione affari sociali ha avviato il 4 febbraio scorso l'esame di numerose proposte di legge in materia di consenso informato e di dichiarazione anticipate di trattamento sanitario (cosiddette DAT).

Pur nella consapevolezza della forte contiguità esistente tra i due temi, non può non evidenziare, per una questione di chiarezza, che resta comunque diverso l'obiettivo che si intende raggiungere: da un lato, infatti, si vuole dare pienezza al principio del consenso informato e alla libertà di accettare o rifiutare le cure, mentre dall'altro si mira a depenalizzare quello che ora è reato, portando l'espres-

sione della volontà dei singoli fino alla possibilità di chiedere ed imporre ad altri di mettere fine alla vita.

Passando, quindi, ad esaminare i contenuti delle proposte di legge all'ordine del giorno, segnala, in particolare, che l'articolo 3 della proposta di legge C. 2973 Nicchi – dal contenuto pressoché identico a quello della proposta di legge 2218 Di Salvo – disciplina la dichiarazione anticipata di trattamento, che può essere redatta per iscritto da ogni persona maggiorenne che tema di perdere la propria capacità di intendere e di volere, con cui il soggetto esprime la volontà che gli venga praticata l'eutanasia in presenza di alcune condizioni: una patologia grave ed incurabile con sofferenze fisiche o psichiche costanti e insopportabili; incapacità di intendere e di volere; diagnosi medica di patologia infausta con prognosi medica di irreversibilità.

Nella dichiarazione anticipata sono indicate una o più persone di fiducia maggiorenti – che non possono essere il medico curante o quello consultato e i membri dell'équipe sanitaria – con il compito di informare il medico della volontà del paziente. Sono poi indicate le modalità in cui viene perfezionata la dichiarazione, che può essere ritirata e modificata in ogni momento.

Con regolamento del Ministro della salute, sono definite le modalità relative alla presentazione, conservazione, conferma, ritiro e alla comunicazione della dichiarazione anticipata.

Viene poi precisato che il medico che pratica l'eutanasia a seguito della dichiarazione anticipata non è punibile se presta la propria opera alle condizioni stabilite dalla legge e se ha accertato la sussistenza delle medesime condizioni richieste per la compilazione della dichiarazione anticipata.

Senza pregiudizio per le terapie che vorrà mettere a disposizione del paziente, il medico curante, prima di procedere all'eutanasia, è tenuto in ogni caso ai medesimi obblighi di consultazione di un altro medico o dell'équipe sanitaria, nonché di dialogo con la persona di fiducia del

paziente, se nominata, e i familiari dello stesso, sulla volontà del paziente di essere sottoposto ad eutanasia. La dichiarazione anticipata, la documentazione relativa alla procedura seguita dal medico curante con i relativi risultati, il rapporto redatto dal medico o dai medici consultati sono inseriti nella cartella clinica del paziente.

Osserva, poi, che l'articolo 4 prescrive la registrazione di ogni atto medico finalizzato a praticare l'eutanasia.

Un altro aspetto su cui intende soffermarsi, nell'ambito della stessa proposta di legge, riguarda l'istituzione, presso il Ministero della salute, della Commissione nazionale di controllo e di valutazione, disciplinata agli articoli da 5 a 9. È alla Commissione che l'articolo 6 rimette il compito di redigere un documento di registrazione che deve essere compilato dai medici curanti per ogni intervento di eutanasia da essi praticato.

L'articolo 7 descrive e disciplina gli adempimenti spettanti alla Commissione la quale esamina il documento di registrazione compilato e trasmesso dal medico curante e verifica se l'intervento di eutanasia è stato praticato secondo le condizioni previste dalla legge in esame.

Nel caso di dubbio, la Commissione può chiedere di essere portata a conoscenza dell'identità del paziente e chiedere al medico curante la cartella clinica dell'intervento di eutanasia. Qualora rilevi la non conformità dell'intervento praticato alle condizioni previste dalla legge, la Commissione trasmette tutta la documentazione alla procura della Repubblica competente in relazione al luogo di decesso del paziente.

I successivi articoli 8 e 9 riguardano, rispettivamente, obblighi di informazione verso le Camere sull'attuazione della legge e le spese di funzionamento della predetta Commissione.

Per quanto riguarda la proposta di legge C. 1582, d'iniziativa popolare, rinvia alla relazione del collega Farina, soffermandosi sull'articolo 4, che attribuisce ad ogni soggetto la facoltà di redigere un atto scritto, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia nell'ipotesi in cui sia affetto

da una malattia che comporta gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infuista inferiore a diciotto mesi, sia incapace di intendere e di volere ovvero di manifestare la propria volontà, e con il quale nomina contemporaneamente un fiduciario, ricorrendone le condizioni. Viene poi disposto che la richiesta di applicazione dell'eutanasia sia chiara e inequivoca, non sia sottoposta a condizioni e sia accompagnata da una dichiarazione con la quale il richiedente attesta di essersi documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani. Anche la conferma della richiesta da parte del fiduciario deve essere chiara, inequivoca ed espressa per iscritto.

Tale disposizione non richiede, peraltro, quale requisito di validità dell'atto, la maggiore età del soggetto che compila la richiesta di applicazione dell'eutanasia, requisito espressamente indicato, invece, agli articoli 1 e 3 della stessa proposta di legge.

Procede, quindi, ad illustrare il contenuto della proposta di legge C. 3336 Bechis, composta da un solo articolo, che garantisce ad ogni persona il diritto di rifiutare l'inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente e non può dichiarare obiezione di coscienza.

Reputa pertanto opportuno considerare tale imposizione verso il personale medico e sanitario nel quadro dei principi costituzionali. Al riguardo, fa presente che l'obiezione di coscienza consiste nel rifiuto individuale, pubblicamente espresso, di tenere il comportamento, imposto da un obbligo giuridico di fare, che la coscienza ritiene ingiusto in forza di una norma etica, religiosa, filosofica, sentita più vincolante della norma giuridica. Essa si concretizza nel « non fare » ciò che la legge impone di « fare », per ragioni attinenti alla coscienza con efficacia imperativa.

Rileva, al riguardo, che la Costituzione italiana, a differenza di altre Costituzioni (quali, ad esempio, quella tedesca), non prevede espressamente il diritto di obiezione di coscienza; ciò nonostante in dot-

trina risulta oggi prevalente l'interpretazione che riconosce l'obiezione di coscienza come un diritto costituzionalmente tutelato, che viene fondato sulla libertà di coscienza, ed implica il duplice diritto non solo di non ricevere imposizioni nella formazione dei propri convincimenti, ma anche di tenere comportamenti esterni secondo i dettami della propria coscienza, poiché è innanzitutto nelle manifestazioni esterne che deve estrinsecarsi la libertà giuridica di coscienza.

Viene, inoltre, rimessa ad un decreto del Ministro della salute – da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge – l'individuazione: delle procedure necessarie a garantire l'attuazione del diritto sopracitato eventualmente prevedendo la sostituzione del personale medico e sanitario che a in cura il paziente; della procedura idonea ad accertare l'espressione della volontà del paziente di cui sopra in modo pieno, libero, certo e consapevole; della procedura idonea alla raccolta, conservazione, accessibilità e variazione delle manifestazioni di volontà espresse in assenza di trattamenti sanitari, di sostegno vitale e di terapia nutrizionale da un soggetto sano che ha timore di perdere la propria capacità di intendere e di volere; di un soggetto responsabile del monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni con il compito di rimuovere gli ostacoli che si frappongono a tale attuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene stabilito, inoltre, che il personale medico e sanitario che non rispetta la volontà dei soggetti di esercitare il diritto di rifiuto delle cure nei modi indicati dal decreto di attuazione è tenuto, fermo re-

stando le eventuali responsabilità di natura penale e civile, al risarcimento del danno morale e materiale provocato dal proprio comportamento.

Le fattispecie penali previste dagli articoli 575 (omicidio), 579 (omicidio del consenziente), 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che hanno praticato trattamenti eutanasi, provocando la morte del paziente, purché quest'ultimo abbia espresso tale volontà nelle forme previste.

Fa presente, infine, che nella proposta in oggetto si prevede che la persona deceduta a seguito di un intervento di eutanasia praticato in conformità alle condizioni e alle procedure previste dalla legge in esame, è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.

Matteo MANTERO (M5S) chiede alla presidente Sbrollini se allo svolgimento delle relazioni introduttive seguirà la discussione sulle proposte di legge in oggetto.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, fa presente che il dibattito si svolgerà nelle successive sedute delle Commissioni riunite, in assenza di tempi congrui per avviarlo nella giornata odierna, stante l'approssimarsi della ripresa delle votazioni in Assemblea ed essendo già previste altre sedute di ciascuna delle due Commissioni stesse. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.25 alle 9.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Emendamenti C. 75 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni Atto n. 268 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 16

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 16

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. Nuovo testo C. 2892 Molteni (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 31

ALLEGATO (Parere approvato) 33

AVVERTENZA 32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Emendamenti C. 75 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni

Atto n. 268.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 1° marzo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Atto n. 267.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha inviato una lettera nella quale segnala che la richiesta di parere del Governo sullo schema di decreto legislativo in esame non è corredata dai previsti pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e del Garante per la pro-

tezione dei dati personali. Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 agosto 2015, per la proroga del medesimo, ha proceduto all'assegnazione dello schema di decreto, richiamando tuttavia l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, osserva che l'articolo 7, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, reca una delega al Governo avente per oggetto la riforma della disciplina della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013, recante la disciplina generale della materia, emanato in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cd. « legge anticorruzione » o « legge Severino »). Il termine per l'esercizio della delega è di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (28 febbraio 2016). Tuttavia, dal momento che il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 17 aprile 2016, si applica il cosiddetto « slittamento » del termine della delega. La disposizione di delega richiama, innanzitutto, i principi e i criteri direttivi della legge n. 190 del 2012, oltre ad introdurre alcuni ulteriori principi.

Alcuni dei nuovi principi e criteri direttivi introdotti dal comma 1 dell'articolo 7 rientrano nell'ambito originario della delega prevista dalla cosiddetta legge anticorruzione, mentre altri riguardano aspetti attualmente non disciplinati dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Rientrano tra i primi i seguenti principi e criteri direttivi: la ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza (lettera a); la previsione di misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente delle informazioni su: le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; il tempo me-

dio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture; l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; le determinazioni dell'organismo di valutazione (lettera *b*); la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni (lettera *c*); la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale (lettera *e*); l'individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza (lettera *g*). Come anticipato sopra, altri principi di delega previsti dall'articolo in esame riguardano aspetti attualmente non disciplinati dal decreto legislativo n. 33 del 2013 ed in particolare: precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa. Si tratta di materia allo stato disciplinata direttamente dalla legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) (lettera *d*); definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi, alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa e alla verifica dei limiti derivanti dal segreto (lettera *f*); riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. Questo principio è volto all'introduzione nel nostro ordinamento di una sorta di *Freedom of information act* (FOIA) (lettera *h*); semplificazione delle

procedure di iscrizione nelle *white list* (ossia negli elenchi dei soggetti non a rischio di infiltrazione mafiosa ai fini della partecipazione agli appalti pubblici), interconnessione tra le banche dati delle prefetture e previsione di un monitoraggio semestrale, per l'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture (lettera *h*); previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia di accesso (sia accesso civico, sia FOIA), di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e di tutela giurisdizionale ai sensi del codice del processo amministrativo (lettera *h*). Il comma 2, dell'articolo 7, reca la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1. Il comma 5 prevede la possibilità di emanare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1 e 3, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

Passando al contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1 modifica il titolo del decreto legislativo integrando l'oggetto del provvedimento: accanto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni, si fa riferimento anche al diritto di accesso civico.

L'articolo 2, novellando l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, modifica la nozione del principio generale di trasparenza, che è ora intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ed è volta non solo a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche, più in generale, a tutelare i diritti fondamentali. L'articolo 3, comma 1, che modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, individua più puntualmente l'oggetto del decreto legislativo nella disciplina della libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti sia dalle pubbliche amministrazioni, sia agli enti pubblici e alle società controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche, come specificate dall'articolo 2-*bis*. Tale

diritto può essere esercitato da « chiunque » e quindi – sembra doversi intendere – non solo dai cittadini italiani, ma anche dagli stranieri. Si chiarisce che la libertà di accesso trova un limite nella tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (limiti che sono individuati concretamente dal nuovo articolo 7-*bis*) e che può essere esercitata attraverso due strumenti: la pubblicazione (obbligatoria) dei documenti delle p.a. relative alla propria organizzazione e attività e l'accesso civico, nella duplice accezione sia di diritto di accedere ai documenti che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nonostante fossero obbligate per legge, sia di diritto di informazione generalizzata su tutti gli atti (anche quelli non sottoposti a pubblicazione obbligatoria), pur nei limiti sopra indicati.

L'articolo 3, comma 2, introduce l'articolo 2-*bis* in sostituzione dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013 (contestualmente abrogato dall'articolo 43 dello schema). Il nuovo articolo 2-*bis* modifica l'ambito di applicazione della disciplina della trasparenza, modificando l'elenco dei soggetti in capo ai quali gravano gli obblighi di pubblicazione e nei confronti dei quali può esser fatto valere il nuovo diritto di informazione. La disciplina si applica, innanzitutto, come già previsto dalla norma vigente, alle pubbliche amministrazioni (come individuate dal decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 1, comma 2) comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

La stessa disciplina, « in quanto compatibile », come specificato dalla disposizione in esame, si applica altresì: agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali (comma 2, *lettera a*); alle società in controllo pubblico escluse quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che – prima del 31 dicembre 2015 – hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati nonché le società partecipate dalle une o dalle altre; alle associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità

giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo di amministrazione o indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni; alle associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo. Per questi soggetti permane il limite della applicazione della disciplina all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea permane, oltre a quello generale della compatibilità con l'ordinamento interno.

L'articolo 4 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013, precisando che anche i dati oggetto di accesso civico, oltre a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono conoscibili da parte di tutti. Inoltre, introduce due forme di semplificazione relative alla pubblicazione obbligatoria di documenti. La prima (comma 1-*bis*), prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive in sostituzione della pubblicazione integrale qualora siano coinvolti dati personali. Spetta all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare con il parere del Garante della *privacy* e previa consultazione pubblica. Resta ferma la possibilità di accedere ai dati in forma integrale attraverso l'attivazione dell'accesso civico aperto ai sensi del rinnovato articolo 5. La seconda (comma 1-*ter*) introduce una sorta di « clausola di flessibilità » che consente all'Autorità nazionale anticorruzione, in sede di Piano nazionale anticorruzione, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività

svolte. Si prevedono in particolare modalità semplificate per i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali.

L'articolo 5 introduce l'articolo 4-*bis* che istituisce un nuovo sito internet, senza aggravio per le finanze pubbliche, denominato «Soldi pubblici» che favorisce la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche fine di migliorare la comprensione sui dati della spesa delle pubbliche amministrazioni. Il sito, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve consentire l'accesso e la consultazione dei dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, alle amministrazioni che l'hanno effettuata e all'ambito temporale di riferimento. Inoltre, si prevede che ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito (nella sezione Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9, comma 1) i dati dei propri pagamenti indicando anche i soggetti destinatari dei pagamenti. Restano ferme le disposizioni in materia di spese per il personale disciplinate dai successivi commi da 15 a 20.

L'articolo 6 introduce un diritto di accesso civico più ampio di quello contenuto nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che richiama quello tipico degli ordinamenti giuridici dell'area anglosassone, la cui trasposizione legislativa è nota come *Freedom of Information Act* (FOIA), e diffuso, con alcune varianti, anche in alcuni Paesi del Nord Europa (si veda in proposito il paragrafo *Il diritto di accesso in prospettiva comparata*). Si tratta di un sistema generale di pubblicità che assicura a tutti un ampio accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza. La norma in esame attua un esplicito principio di delega contenuto nell'articolo 7, comma 1, lettera *h*) della legge n. 124 del 2015. Il nuovo diritto di informazione è disciplinato dal nuovo comma 2 dell'articolo 5, che sancisce il diritto di chiunque di accedere ai dati e documenti detenuti

dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con il limite del rispetto degli interessi pubblici e privati «giuridicamente rilevanti» (specificati successivamente nel nuovo articolo 5-*bis*). La disposizione precisa che lo scopo dell'esercizio del diritto risiede sia nel controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, sia nella promozione della partecipazione al dibattito pubblico.

La nuova disciplina dell'accesso civico viene strutturata come segue: rimane inalterato quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che sancisce il diritto di accesso ai documenti sui quali grava l'onere di pubblicazione. Il successivo comma 2 introduce il nuovo diritto di accesso. Entrambe le fattispecie sono accomunate sotto la medesima definizione di accesso civico, anche se quest'ultimo è esercitabile nei confronti di una serie definita di documenti (quelli per i quali è prevista la pubblicazione), mentre quello introdotto dall'articolo in esame, al contrario, è di tipo aperto avendo ad oggetto una serie più ampia di dati e documenti, con i limiti individuati dal successivo articolo 5-*bis*. Le modalità di esercizio del diritto di accesso sono comuni alle due fattispecie e sono disciplinate dai commi 3 e seguenti dell'articolo 5, opportunamente adattati e integrati dall'articolo 6 del provvedimento in esame. Viene confermato che l'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva e che non richiede motivazione. Viene però introdotto l'obbligo di identificare «chiaramente» i dati richiesti, non previsto dalla versione vigente.

Con la norma in esame, cambia anche il soggetto destinatario della richiesta. Nella nuova formulazione si prevede che le istanze siano presentate, in alternativa: all'ufficio che detiene i dati richiesti; all'ufficio relazioni con il pubblico (URP); ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale. Solamente nel caso di accesso civico chiuso, l'istanza può

essere presentata al responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza, ossia al soggetto che assorbe le funzioni del responsabile della trasparenza, soppresso dal provvedimento in esame. Altra novità riguarda l'espressa previsione della possibilità di trasmissione dell'istanza per via telematica, secondo le modalità ordinarie previste dal codice dell'amministrazione digitale. Inoltre, viene introdotto un rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione per il rilascio dei dati, in formato cartaceo o digitale, senza individuare, tuttavia, le procedure di determinazione del rimborso dovuto e se questo sia dovuto solamente per la copertura dei meri costi di riproduzione dei dati o anche per il loro reperimento. Esclusivamente nel caso di accesso civico aperto, si prevede che in presenza di soggetti controinteressati, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso deve darne comunicazione agli stessi. Costoro entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare opposizione motivata. Decorso invano tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta. In caso di accoglimento della richiesta, l'amministrazione interessata entro 30 giorni è tenuta a trasmettere i dati richiesti, o, se si tratta di dati sottoposti ad obbligo di pubblicazione, a pubblicare il documento sul sito e a comunicarlo al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Viene soppressa la previsione della indicazione del relativo *link* nel caso il documento risulti già pubblicato e viene introdotto una sorta di silenzio-rigetto: l'amministrazione non è tenuta a motivare il diniego, infatti decorsi inutilmente i 30 giorni dalla richiesta questa si intende respinta. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, è ammesso solo il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi del codice del processo amministrativo, mentre attualmente si prevede il ricorso interno al titolare del potere sostitutivo – individuato da ciascuna amministrazione – che agisce in caso di inerzia nell'ambito dello svolgi-

mento del procedimento amministrativo (come stabilito dall'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge n. 241 del 1990). Il ricorso interno non esclude la tutela del giudice amministrativo cui sono devolute in generale le controversie in materia di accesso. Infine, si prevede che l'obbligo di segnalazione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'ufficio di disciplina (ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013), si applichi solo nel caso di inadempienza nei confronti di richiesta di accesso civico di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e non anche in caso di accesso civico aperto. Il diritto di accesso civico è bilanciato da una serie di limiti al suo esercizio indicati nel nuovo articolo 5-*bis*, mentre i limiti agli obblighi di pubblicazione (e quindi indirettamente all'accesso civico vigente) rimangono quelli definiti dall'articolo 4, trasfuso, per motivi di coordinamento formale, nel nuovo articolo 7-*bis* e abrogato dall'articolo 43. L'articolo 5-*bis* individua dunque gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di accesso civico. Inoltre, è escluso il diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Tale disposizione esclude dal diritto di accesso, oltre ai documenti coperti da segreto di Stato e quelli per i quali il divieto di divulgazione è espressamente previsto dalla legge, i documenti relativi: ai procedimenti tributari; all'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; ai procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Spetta alle singole amministrazioni individuare concretamente le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.

Inoltre, non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Il nuovo articolo 5-ter disciplina l'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche dagli enti che compongono il Sistema statistico nazionale, rimettendo al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) l'adozione di linee guida che fissano le modalità attuative della disposizione. I dati elementari devono essere privi di ogni riferimento e permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche. L'accesso per fini statistici è sottoposto ad una serie di condizioni quali: possono richiedere l'accesso ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti dal Comstat nelle apposite linee guida; il richiedente deve sottoscrivere un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati; deve essere presentata una proposta di ricerca ritenuta adeguata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso; è vietato effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro). Nel contempo i detentori dei dati elementari richiesti devono metterli a disposizione dei ricercatori sotto forma di *file* a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. Possono evitare di applicare tali metodi solo in caso di motivata richiesta e in presenza di particolari condizioni di sicurezza. Il Comstat, sentito il Garante della privacy e

avvalendosi dell'ISTAT stabilisce le linee guida per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010; tale disposizione prevede che il Comstat può emanare direttive vincolanti (sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante) nei confronti degli uffici di statistica e atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. L'articolo 7 introduce l'articolo 7-bis che, come accennato, riproduce pressoché testualmente il contenuto dell'articolo 4 che fissa i limiti alla trasparenza, ora riferiti esclusivamente agli obblighi di pubblicazione. L'unica differenza con la disposizione vigente risiede nell'introduzione di limiti alla pubblicazione di documenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori. Attualmente ogni amministrazione può disporre a propria discrezione la pubblicazione di documenti che non hanno obbligo di pubblicare. La disposizione in commento prevede che tale pubblicazione è sottoposta agli stessi limiti del diritto di accesso aperto, di cui al nuovo articolo 5-bis. L'articolo 8, che novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013, stabilisce che, decorso il termine di 5 anni di pubblicazione obbligatoria dei documenti, permane il diritto di accedervi comunque, attraverso l'istituto dell'accesso civico aperto. Inoltre, l'Autorità nazionale anticorruzione può diminuire la durata di pubblicazione obbligatoria, basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, sulle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso. L'articolo 9 novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introducendo una serie di misure di semplificazione degli obblighi di pubblicazione volte principalmente ad evitare le duplicazioni, con l'effetto di semplificare l'attività delle pubbliche amministrazioni ed agevolare l'accesso del pubblico ai dati. In primo luogo, si prevede che la pubblicazione dei documenti nella sezione « Amministrazione trasparente », possa essere sostituita da un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui sono presenti i relativi o

documenti. Inoltre, viene abrogata la disposizione che prevede, una volta scaduto il termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, il trasferimento dei documenti all'interno della sezione archivio del sito *internet*. Assume particolare rilievo un'altra misura di semplificazione degli obblighi di pubblicazione introdotta dal nuovo articolo 9-bis. Essa prevede che le pubbliche amministrazioni titolari di banche dati assolvono gli obblighi di pubblicazione permettendo l'accesso ai documenti soggetti all'obbligo contenute in dette banche dati. Nell'allegato B allo schema di decreto legislativo sono indicate le 10 banche dati detenute da pubbliche amministrazioni interessate dalla disposizione e i relativi obblighi di pubblicazione assolti con la condivisione dei dati da esse contenuti. Inoltre, anche le altre amministrazioni, società ed enti, sottoposti all'obbligo di pubblicazione, ma che non detengono banche dati, sono tenuti a comunicare alle amministrazioni di cui all'allegato B i dati in loro possesso da pubblicare, ai fini del loro inserimento nelle loro banche dati. In questi casi, l'obbligo è assolto con la pubblicazione nella sezione « Amministrazione trasparente » del collegamento ipertestuale con la corrispondente banca dati. In caso di mancata pubblicazione di un documento nella banca dati, la richiesta di accesso civico va presentata al responsabile anticorruzione dell'amministrazione che detiene la banca dati o all'amministrazione tenuta alla comunicazione, nel caso l'omissione sia ad essa imputabile. Il provvedimento in esame, novellando il decreto legislativo n. 33 del 2013, individua diversi obblighi di pubblicazione che possono essere assolti attraverso il rinvio alle banche dati detenute dalle pubbliche amministrazioni. L'articolo 10, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sopprime l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che viene sostituito con l'indicazione in una apposita sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione dell'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei docu-

menti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013. Si prevede, inoltre, che gli obiettivi del programma triennale della corruzione devono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, così come definita in via generale nel Piano della *performance* e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. L'articolo 10, inoltre, prevede che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce non un'area strategica bensì un obiettivo strategico di ogni amministrazione. Infine, l'articolo 10 sopprime l'obbligo di pubblicare i *curricula* dei titolari di posizioni organizzative. L'articolo 11, modificando l'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013, introduce un nuovo obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni relativo alle misure integrative di prevenzione della corruzione, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). D'altra parte l'articolo in esame dispone la soppressione del vigente comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 – soppressione riguardo alla quale il Consiglio di Stato, nel proprio parere, evidenzia alcune perplessità – che reca l'obbligo, per il responsabile della trasparenza, di pubblicazione dello scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e l'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. L'articolo 12 sopprime l'obbligo di pubblicazione delle risorse a disposizione di ciascun ufficio, previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 33 del 2013. Gli articoli 13 e 14 rimodulano gli obblighi di pubblicazione delle informazioni (tra cui i *curricula* e i compensi) delle cariche (di carattere politico e no) delle pubbliche amministrazioni. Attualmente si prevedono due tipologie di dati da pubblicare: la prima – più dettagliata – concerne i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico a livello statale, regionale e locale; la seconda riguarda gli

incarichi amministrativi di vertice, quelli di consulenza e gli incarichi dirigenziali. Rispetto al vigente articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013: viene ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, attualmente riferita ai titolari di incarichi politici, estendendola ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 14); viene modificata la nozione di titolare di incarichi politici di livello statale, regionale e locale (facendo riferimento agli incarichi politici « anche se non di carattere elettivo » anziché agli incarichi politici « di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico »); viene introdotto l'obbligo per il dirigente di comunicare all'amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione al limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate fissato in 240.000 euro lordi annui (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014) e l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare sul sito l'ammontare complessivo degli emolumenti per ciascun dirigente (comma 1-*ter* dell'articolo 14); viene introdotto l'obbligo di indicare negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi determina responsabilità dirigenziale (ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e di essi si tiene conto ai fini del conferimento di eventuali successivi incarichi (comma 1-*quater* dell'articolo 14). Rispetto al vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, attualmente riferito ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di incarichi di collaborazione o consulenza: viene modificato l'ambito soggettivo di applicazione,

estendendolo ai titolari di cariche di governo e espungendo gli incarichi dirigenziali (ma non gli incarichi amministrativi di vertice), incarichi dirigenziali ora disciplinati dall'articolo 14; gli obblighi di pubblicazione sono estesi ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali; per gli altri titolari di posizioni organizzative è prevista la pubblicazione del *curriculum vitae*. Per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio, è prevista una sanzione specifica (*ex* articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013) per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica: in caso di mancata comunicazione da parte del dirigente degli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica; in caso di mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, che costituisce altresì illecito disciplinare per il soggetto responsabile (*ex* articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013).

Con l'articolo 14, vengono, inoltre, introdotti due nuovi articoli, l'articolo 15-*bis* e 15-*ter* che individuano due ulteriori categorie di soggetti per i quali è obbligatorio pubblicare i dati. L'articolo 15-*bis* (che riproduce pressoché testualmente il contenuto dei commi 675 e 676 della legge di stabilità 2012, contestualmente soppressi dall'articolo 43 del presente schema) prevede obblighi di pubblicazione a carico delle società a controllo pubblico, nonché delle società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione

delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. Devono essere pubblicati gli atti di nomina, i *curricula*, i compensi e il tipo di procedura di selezione. Relativamente agli incarichi per i quali è previsto un compenso, la pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblicazione e chi ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. In tal modo viene introdotta per gli incarichi di consulenza e collaborazione delle società a controllo pubblico, una disciplina speciale rispetto a quella dell'articolo 15, per alcuni versi più stringente (estensione degli obblighi agli incarichi professionali, estensione temporale per due anni dalla cessazione dell'incarico) per altri versi meno ampia (esclusione di tutte le società che hanno emesso strumenti finanziari quotati, mancata pubblicazione dei dati sugli incarichi e le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione). L'articolo 15-ter prevede obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi. In particolare, il comma 1 prevede che l'albo degli amministratori giudiziari (*ex* articolo 1, del decreto legislativo n. 14 del 2010) sia tenuto con modalità informatiche ed inserito in un'area pubblica del sito del Ministero della giustizia; nell'albo dovranno essere indicati, per ciascun iscritto alla sezione ordinaria o a quella degli esperti in gestione aziendale, gli incarichi ricevuti, l'autorità che li ha conferiti, la data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. Sarà cura della cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha nominato l'amministratore, pubblicare i dati sul sito entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento. Il comma 2 stabilisce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla

criminalità organizzata – di cui all'articolo 110 del Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) – pubblici sul proprio sito gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati che la coadiuvano nell'attività di amministrazione dei beni confiscati, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati. Il comma 3 stabilisce che nel registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari, vengano annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il comma 4 dispone che siano pubblicati da parte delle prefetture i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati dai prefetti per provvedere direttamente alla gestione dell'impresa nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione previste dall'articolo 32 del decreto legge n. 90 del 2014. Gli articoli da 16 a 28 dello schema di decreto legislativo modificano altre disposizioni relative agli obblighi di pubblicazione relativi all'attività e all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda i nuovi obblighi di comunicazione si prevede la pubblicazione: dei « criteri di valutazione delle commissioni di concorso e delle tracce delle prove scritte » (articolo 18); dei provvedimenti adottati dalle società partecipate (articolo 21). Circa la modifica o la soppressione di obblighi di comunicazione, si prevede: la soppressione dell'obbligo di pubblicazione dell'indicazione particolareggiata dei dati relativi al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato: tipologie di rapporto, distribuzione tra le diverse qualifiche, elenco dei titolari del rapporto di lavoro; la sostituzione dell'indicazione dell'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale con la pubblicazione dei criteri dei sistemi di valutazione della *performance* per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distri-

buzione; la soppressione dell'obbligo di pubblicare i dati relativi al benessere organizzativo; nell'ambito della sanzione per la mancata o incompleta pubblicazione degli elenchi degli enti vigilati o finanziati, delle società partecipate o degli enti di diritto privati controllati dei dati (consistente nel divieto di erogazione di somme in favore dei predetti enti) viene precisato che sono esclusi i pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obblighi contrattuali; la soppressione dell'obbligo di pubblicare gli atti finali dei procedimenti di autorizzazione, concessione e di concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera del personale interno, nonché l'elenco dei bandi espletati nell'ultimo triennio, con l'indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate; la soppressione della previsione che prevede la pubblicazione dettagliata dei dati (contenuto, oggetto, eventuale spesa ecc.) dei procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori pubblici e agli accordi stipulati dalle amministrazioni; la soppressione dell'obbligo di pubblicazione dei dati statistici dell'attività amministrativa e dei risultati del monitoraggio periodico relativo al rispetto dei tempi procedurali; l'abrogazione dell'obbligo di pubblicazione delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese e l'elenco degli adempimenti oggetto delle attività di controllo delle imprese; l'eliminazione delle rilevazioni d'ufficio da parte degli organi dirigenziali della mancata pubblicazione degli atti di concessione di risorse economiche a qualsiasi soggetto, ferma restando la rilevazione da parte degli organi di controllo. Gli articoli da 25 a 33 dello schema di provvedimento riguardano gli obblighi di pubblicazione relativi a: uso delle risorse pubbliche (Capo III del decreto legislativo n. 33 del 2013, articoli 29-31); prestazioni offerte e servizi erogati (Capo IV del decreto legislativo n. 33 del 2013, articoli 32-36); settori speciali (Capo V del decreto legislativo n. 33 del 2013, articoli 37-42). L'articolo 27 incide sugli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai controlli sulle

pubbliche amministrazioni, prevedendo la pubblicazione gli atti degli organismi indipendenti di valutazione (o dei nuclei di valutazione), procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, e la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione e consuntivo, oltre tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni. Attualmente l'articolo 31 prevede la pubblicazione dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. L'articolo 28 modifica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013, estendendo l'obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli *standard* di qualità dei servizi, ora previsto solo per le pubbliche amministrazioni, anche ai gestori dei pubblici servizi. Si prevede inoltre l'eliminazione, in riferimento ai costi contabilizzati, dell'indicazione di quelli effettivamente sostenuti e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato. Viene poi abrogato l'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi nell'esercizio finanziario precedente. Da segnalare l'abrogazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 33 del 2013 ad opera dell'articolo 43, comma 1, dello schema in esame, al fine di eliminare l'obbligo di allegare l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese (introdotti o eliminati) ad una serie di atti amministrativi (regolamenti ministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale relativi alla regolazione di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, o alla concessione di benefici). È abolita anche l'obbligatorietà di pubblicare tali atti sui siti istituzionali dell'amministrazione competente. L'articolo 30, che novella l'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo di pubblicare il nome del responsabile del procedimento, sostituendolo con l'indicazione dell'ufficio del procedimento. Inoltre sono

eliminati gli obblighi di pubblicazione dei seguenti dati: i risultati delle indagini di *customer satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati; le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati informatici tra diverse amministrazioni mediante la cooperazione applicativa (ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005, codice dell'amministrazione digitale); le modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. L'articolo 31 sostituisce l'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, concernente gli obblighi di pubblicazione per le amministrazioni pubbliche e per le stazioni appaltanti, per quanto attiene ai dati relativi ai contratti pubblici. In tale ambito, da un lato, la procedura viene aggravata prevedendo esplicitamente la pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti, dall'altro lato, si sopprime l'obbligo di pubblicazione della delibera a contrarre nella procedura speciale riservata a pochi candidati selezionati dalla pubblica amministrazione di cui all'articolo 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Inoltre, si fa il consueto rinvio alla pubblicazione nelle banche dati di cui all'articolo 9-bis, con la precisazione che la pubblicazione dei dati relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture è assolto dalla stazione appaltante con l'invio degli stessi alla banca dati banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, denominata « banca dati delle amministrazioni pubbliche », esclusivamente nel caso di affidamento lavori. L'articolo 32, novella l'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sopprimendo l'obbligo di pubblicazione dei seguenti dati: documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione (soppresso dal comma 1 ma confluito nel comma 2 dell'articolo 38); linee guida per la valutazione degli investimenti; relazioni annuali; altri documenti predisposti nell'ambito della valutazione, inclusi i pareri

dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni *ex post* che si discostino dalle valutazioni *ex ante*. Rimane l'obbligo di pubblicare le informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. L'articolo 43, comma 1, abroga la previsione (articolo 39, comma 1, lettera *b*) che prevede l'obbligo di pubblicazione per ciascuno degli atti di governo del territorio: degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; delle delibere di adozione o approvazione; dei relativi allegati tecnici. L'articolo 33 modifica l'articolo 41, relativo agli obblighi di trasparenza del servizio sanitario nazionale. In primo luogo, si prevede che le amministrazioni e gli enti che compongono il servizio sanitario nazionale, pubblichino anche, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Inoltre, include nell'obbligo di pubblicazione anche i dati relativi ai responsabili di strutture semplici, attualmente esclusi. Infine, si prevede la pubblicazione non solo dei tempi di attesa previsti e dei tempi medi effettivi di ciascuna prestazione, ma anche dei criteri di formazione delle liste di attesa.

L'articolo 43, comma 1, abroga l'obbligo (recato dall'articolo 42, comma 1, lettera *d*) di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti di carattere straordinario (è il caso ad esempio delle ordinanze di protezione civile in caso di calamità o dei commissari straordinari) delle forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei medesimi provvedimenti straordinari. L'articolo 34 modifica l'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013, coordinando la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti per la trasparenza con la soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità,

ad opera dell'articolo 10 dello schema in commento. Inoltre, si provvede ad affiancare al responsabile della trasparenza anche i dirigenti responsabili dell'amministrazione nelle funzioni di controllo e di attuazione dell'accesso civico. L'articolo 35 modifica l'articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 con una disposizione di coordinamento normativo dovuta alla citata soppressione del programma triennale della trasparenza.

L'articolo 36 novella l'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, assegnando all'Autorità nazionale anticorruzione, in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione, il potere di ordinare la pubblicazione, entro un termine massimo di 30 giorni, degli atti o dei provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si tratta di previsione più stringente rispetto a quella attuale (che peraltro viene mantenuta) che prevede che l'ANAC ordini l'adozione di atti richiesti dalla normativa vigente o la rimozione di atti contrari alla trasparenza. Inoltre, vengono meglio definite le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione, che viene a costituire illecito disciplinare. L'ANAC segnala l'illecito all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari istituito presso ciascuna amministrazione (ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001). L'articolo 37 novella l'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013, estendendo anche alla limitazione dell'accesso civico « aperto » di nuova istituzione la sanzione che ora consegue all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione: tali inadempimenti costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, nonché elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio. L'articolo 38 integra l'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, secondo cui la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico politico o

dirigenziale (di cui all'articolo 14) al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica: in caso di mancata comunicazione da parte del dirigente degli emolumenti complessivamente percepiti a carico della finanza pubblica; in caso di mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14, che costituisce altresì – come già visto – illecito disciplinare per il soggetto responsabile (*ex* articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013); nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 (dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni). Si prevede, inoltre, che l'ANAC adotti un regolamento per disciplinare il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. Gli articoli 39 e 40 modificano le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 33 del 2013. In primo luogo si provvede al trasferimento all'ANAC della competenza a definire (attualmente in capo al Dipartimento per la funzione pubblica) ed ad adottare (ora con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) gli standard, i modelli e gli schemi per garantire in concreto l'attuazione degli obblighi di pubblicità. Da segnalare inoltre l'articolo 40 che prevede che tutti i soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento (di cui all'articolo 2-bis) e che realizzano opere pubbliche sono tenuti al rispetto di quanto previsto in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti (articolo 1, comma 1, decreto legislativo n. 229 del 2011). Essi in particolare devono dotarsi di banche dati informatizzate

su tutte le fasi dei lavori e sui dati contabili di ciascuna transazione; devono prevedere specifici vincoli per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori ai fini dell'inoltro all'ANAC; devono adottare il Codice unico di progetto – CUP. L'articolo 41 dello schema di provvedimento in esame novella alcuni dei primi commi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione). In primo luogo, viene attribuita all'ANAC la competenza – finora propria del Dipartimento della funzione pubblica – ad adottare il Piano nazionale anticorruzione (articolo 1, comma 2, lettera *b*) e soppressione articolo 1, comma 4, lettera *c*). Attualmente, il Piano è predisposto dal Dipartimento e approvato dall'Autorità. Viene di conseguenza definita la procedura per l'adozione del Piano (nuovo comma *2-bis*) stabilendo che questo venga adottato sentiti: il Comitato interministeriale cui spetta l'adozione di linee di indirizzo ai fini delle attività previste dal comma 4 (quali il coordinamento dell'attuazione delle strategie di prevenzione elaborate a livello nazionale ed internazionale, la promozione di metodologie comuni, al definizione di modelli *standard*); la Conferenza unificata. Il Piano nazionale anticorruzione ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Viene specificato che esso costituisce « atto di indirizzo »: per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione; per gli altri soggetti di cui all'articolo *2-bis*, comma 2, decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dal presente schema, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Finalità della disposizione è altresì quella di assicurare l'attuazione dei compiti di coordinamento dell'attuazione

delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale (comma 4, lettera *a*).

Il Piano nazionale anticorruzione, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. Ulteriori modifiche, di coordinamento formale, riguardano il comma 3: sono richiamate, in particolare, le regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste da tutte le disposizioni vigenti, senza limitare il richiamo alle sole previsioni dei commi da 15 a 35 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012. Con un'integrazione apportata al comma 6, viene previsto che le amministrazioni di piccole dimensioni possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione. Il testo interviene quindi al fine di disciplinare più nel dettaglio le funzioni dei diversi soggetti chiamati a svolgere un ruolo di prevenzione della corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche: l'organo di indirizzo, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'organismo indipendente di valutazione (OIV). Il « Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza » viene individuato, di norma, tra i dirigenti in servizio dall'organo di indirizzo e nel segretario o nel dirigente apicale negli enti locali, assicurandone funzioni e poteri idonei per poter svolgere l'incarico con piena autonomia ed effettività (comma 7). Con le modifiche apportate viene superato il riferimento ai « dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia » estendendolo a tutti i dirigenti e viene introdotto il riferimento al dirigente apicale, come alternativa al segretario, per gli enti locali. Si tratta di modifiche che tengono conto presumibilmente di quanto previsto nei principi e criteri di delega fissati dall'articolo 11

della legge 124 del 2015 per la riforma della dirigenza, con particolare riferimento al superamento della distinzione delle due fasce per i dirigenti e della figura del segretario comunale con conseguente confluenza nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali. Il testo (nuovo comma 7) stabilisce che il Responsabile debba segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza indicando, altresì, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Si prevede, inoltre, una misura a tutela del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo che nei casi in cui quest'ultimo subisca eventuali misure discriminatorie, per motivi collegati, anche indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, tali situazioni vengano segnalate all'ANAC, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo politico e, nel caso, intervenire, formulando una richiesta di riesame del provvedimento di revoca dell'incarico conferito (in base all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39). Riguardo alle funzioni poste in capo all'organo di indirizzo politico, si attribuisce ad esso la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Al contempo, all'organo di indirizzo politico spetta l'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione (e non più al Dipartimento per la funzione pubblica). Tale funzione era già prevista dal vigente comma 8, che precisava altresì che la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti

costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, disposizione quest'ultima oggetto di soppressione. In ordine al procedimento di approvazione del piano, si precisa che negli enti locali esso è approvato dalla giunta. Il testo (nuovo comma 8-bis) pone in capo all'OIV due tipi di verifiche. La prima è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione della *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti. La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo, infine, riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per quanto attiene alle esigenze a cui deve rispondere il Piano triennale di prevenzione della corruzione, si prevede che nello stesso possano essere individuate anche attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto. Nel Piano triennale, inoltre, devono essere definite – oltre a quanto già stabilito dal comma 9 – le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Modifiche sono infine apportate (comma 14) in materia di re-

sponsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano. Il responsabile risponde di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di responsabilità disciplinare per omesso controllo. Si stabilisce, tuttavia, che non ricorrono i predetti casi di responsabilità quando lo stesso provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del piano. È stabilito, altresì, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, il responsabile debba trasmettere all'OIV e all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta che deve essere, come era già previsto, pubblicata nel sito web dell'amministrazione. Resta ferma, comunque, la responsabilità per illecito disciplinare del dipendente nel caso in cui violi le misure di prevenzione previste dal piano. Resta ferma, altresì, la previsione in base alla quale, nel caso in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o il responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività. L'articolo 42 contiene una disposizione transitoria che differisce l'efficacia dell'articolo 9-bis (relativo alla pubblicazione dei documenti tramite rinvio alle banche dati) ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine viene previsto che, entro un anno, le amministrazioni verifichino la correttezza e la completezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'allegato B in modo tale che queste ultime possano pubblicarle in modo completo. Successivamente, le amministrazioni interessate possono adempiere anche in forma associata agli obblighi di pubblicazione, nelle more della razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche periferiche alle amministrazioni centrali come previsto da uno specifico criterio di delega all'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge n. 124 del 2015.

Con l'articolo 43 si provvede a individuare puntualmente le disposizioni oggetto di abrogazione espressa. L'articolo 44 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'allegato B reca l'elenco delle banche dati di cui all'articolo 9-bis.

Mirella LIUZZI (M5S), pur giudicando apprezzabile l'intento del Governo di intervenire in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità, al fine di migliorare la disciplina vigente, ritiene che il provvedimento rechi diversi profili di criticità ai quali sarebbe opportuno porre rimedio. Fa riferimento, anzitutto, alla parte del testo che prevede un'ipotesi di tacito diniego da parte della pubblica amministrazione rispetto all'istanza presentata, in caso di decorso di un termine di 30 giorni dalla richiesta, fattispecie che giudica un passo indietro rispetto alla normativa vigente. Si sofferma, quindi, sulle diverse eccezioni al diritto di accesso previste nel testo, che giudica troppo ampie e generiche, ritenendo carente, da ultimo, la parte del provvedimento relativa alle sanzioni. Fa notare, infine, che appare inopportuno prevedere che, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, sia ammesso solo il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi del codice del processo amministrativo, considerato l'elevato costo di tale tipo di impugnazione.

Diego DE LORENZIS (M5S), desidera sottolineare le modalità che hanno condotto all'elaborazione dello schema in esame. Prima di tutto rileva come questo riproduca i contenuti della proposta di legge di cui è prima firmataria la relatrice Ascani, recante disposizioni in materia di libertà di informazione, diritto di accesso e trasparenza delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, nata con il concorso di numerosi soggetti della società civile, tra cui l'associazione FOIA4ITALY. È proprio da questi soggetti è stato lanciato l'allarme per le criticità del modello di *Freedom of information act* alla base dello schema di decreto. Il pro-

blema, a suo avviso, è che tale atto deve essere ben definito altrimenti potrebbe creare effetti contraddittori, se non opposti. Non condivide inoltre la scelta dello schema di decreto legislativo in sostituzione dell'esame della citata proposta di legge, dato che questa è emendabile mentre sullo schema la Commissione può esprimere solo dei pareri non vincolanti. Il testo dello schema è frutto, a suo avviso, di una mediazione al ribasso. Non sono infatti previste sanzioni, è eccessivo il numero di possibili eccezioni, non sono definiti i costi come anche i requisiti per cui un atto diventa pubblico, non c'è una possibilità di immediata identificazione che renda facilmente reperibile l'atto al cittadino. Ma la cosa più grave consiste nella mancanza della previsione di una motivazione del rigetto della richiesta, poiché il principio del silenzio-assenso non può valere per la pubblica amministrazione. Critica inoltre l'aumento dei costi dei ricorsi che limita la facoltà dei cittadini. Ritiene invece positiva l'estensione dell'accesso agli atti dei commissari governativi, anche se sono previste limitazioni che escludono taluni ambiti rilevanti quali i commissariamenti di aziende quali l'ILVA.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede, a partire dalla prossima seduta e per tutta la durata di esame dell'atto, la trasmissione dei lavori sul circuito chiuso della Camera.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

Nuovo testo C. 2892 Molteni.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*) finalizzata a chiedere che la Commissione di merito valuti l'opportunità di chiarire il riferimento ai « limiti imposti », contenuto nel testo, alla luce dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) condivide l'osservazione proposta dal Presidente. Si chiede, tuttavia, la portata giuridica del concetto di grave turbamento psichico, figura non definita e non presente nel codice. Rileva che in questo modo si modifica il principio di casualità da oggettivo a soggettivo, oltre a creare una nuova figura di esenzione dalla responsabilità penale. Chiede, pertanto, se l'osservazione proposta possa essere estesa anche al concetto di grave turbamento psichico.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, in base ai suoi ambiti di competenza, la Commissione è chiamata a valutare i profili di costituzionalità del provvedimento. Fa notare che nell'ordinamento già sussistono fattispecie per certi versi accostabili a quelle contemplate dal testo in esame, laddove determinati stati emotivi dell'agente rilevano dal punto di vista penale, seppur nell'ambito della previsione di circostanze attenuanti e non esimenti. Ritiene, quindi, che sotto il profilo di stretta competenza della I Commis-

sione, non sussistano obiezioni di sorta nei confronti del provvedimento, facendo notare che altre questioni certamente rilevanti, ma più propriamente di merito, andrebbero valutate nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento in sede referente ovvero in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del presidente.

La seduta termina alle 13.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Istituzione della Giornata nazionale della famiglia.
C. 1950 Sberna.*

ALLEGATO

**Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa
legittima (Nuovo testo C. 2892 Molteni).**

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2892 Molteni, recante « Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima »;

considerato che l'articolo unico del testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione Giustizia interviene sul codice penale per modificare l'articolo 59, che apre il Capo II relativo alle circostanze del reato del Titolo III del Libro I;

preso atto che, il provvedimento aggiunge un comma al predetto articolo 59 del codice penale, in base al quale nella legittima difesa domiciliare (articolo 52, secondo comma, del codice penale) è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni: se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turba-

mento psichico; se detto errore è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto;

evidenziato che la modifica legislativa è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale, con riguardo all'ordinamento penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che appare opportuno valutare se chiarire meglio il riferimento ai « limiti imposti » contenuto nel testo alla luce dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento ai « limiti imposti » alla luce dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza della fattispecie.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato	34
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41

INTERROGAZIONI:

5-07615 Giuseppe Guerini: Sulla situazione del tribunale di Bergamo	41
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.10.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato.

Micaela CAMPANA (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, nella seduta odierna, della proposta di legge C. 3634, in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Osserva che il provvedimento in esame attirerà sul Parlamento l'attenzione me-

diatica del Paese, dal momento che dietro questo testo, pervenuto dal Senato, ci sono vite, ci sono cittadini che da circa trent'anni vedono la politica fallire nel tentativo di dare una regolamentazione alle coppie omosessuali.

Rammenta che da alcuni mesi tutta l'opinione pubblica è stata coinvolta nella discussione sulle unioni civili e che il testo che ci arriva dal Senato è un testo sul quale il Governo, e una maggioranza, allargata anche ad altre componenti parlamentari, ha messo testa e cuore.

Fa presente che il maxiemendamento sul quale è stata posta la fiducia ha sostituito interamente il contenuto dell'atto Senato 2081, senza stravolgerne i contenuti. Il provvedimento in esame prevede l'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso qualificandola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, recependo così le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del

2010 ed eliminando ogni riferimento con l'articolo 29 della Costituzione che disciplina la famiglia. Questo punto è stato oggetto di una specifica discussione, che ha tenuto conto delle osservazioni trasversali a tutti i partiti e che ha costituito ad avviso della relatrice un buon punto di mediazione, mettendo al riparo il testo da eventuali futuri ricorsi alla Corte Costituzionale.

Il testo esplica le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile che sono: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione per infermità di mente; la sussistenza di rapporti di affinità o parentela; la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Il testo prevede, altresì, una serie di diritti e doveri della coppia quali:

l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, alla contribuzione, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni comuni, la possibilità di assumere un cognome comune o aggiungere al proprio quello del *partner*. Ed inoltre: i diritti patrimoniali, diritti in materia di successione come la legittima, diritto al mantenimento ed agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione civile, diritto alla pensione di reversibilità, diritto al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritti in materia di trattamenti pensionistici, assicurativi e previdenziali, diritto a tutte le prerogative in materia di lavoro. Le parti dell'unione civile hanno, inoltre, diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell'altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono, altresì, riconosciuti diritti relativi agli assegni familiari a tutte le disposizioni fiscali, alla disciplina sui carichi di famiglia, alle imposte di successione e donazione, all'im-

presa familiare, alle numerose norme del codice civile in materia di contratti, prescrizione ed altro, alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari, ai punteggi per i concorsi e i trasferimenti, al trattamento dei dati personali, all'amministrazione di sostegno ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, infine, ai diritti in materia penitenziaria.

Nel passare all'esame del punto più controverso di tutta la proposta di legge – la cosiddetta « *stepchild adoption* » o « adozione del figlio del partner » – è noto a tutti come e perché sia saltato l'articolo 5 del testo originario che allargava la possibilità di accedere all'istituto dell'adozione speciale per il partner dell'unione civile. Tuttavia l'attuale formulazione fa salva la giurisprudenza in merito che consente ai giudici, dopo una valutazione caso per caso, di poter concedere l'adozione anche al genitore sociale per i bambini che sono presenti nelle coppie omosessuali. Intorno a questo punto specifico è nato un dibattito estenuante, che spesso ad avviso della relatrice, è trasceso nel volgare, offendendo quella che per molti è vita familiare, dove ci sono bambini che il legislatore avrebbe il dovere di tutelare e non di mettere alla gogna. Ciò nonostante, ritiene che sia importante soffermarsi qualche momento su questo punto, con lo scopo di capire meglio come si sia cercato di rimediare allo stralcio dell'articolo 5. Nel corso del dibattito al Senato, molti senatori hanno presentato proposte emendative in merito, spesso discutibili sul piano della ragionevolezza. Così di fronte alla possibilità di uscire con soluzioni pasticciate, la maggioranza ha deciso che era meglio, nel solo interesse dei bambini, lasciare decidere i tribunali secondo le indicazioni della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni e la tutela del minore.

Osserva, a questo proposito, che il comma 20 dell'attuale formulazione ha una funzione di garanzia. Esso prevede testualmente che: « È disposto, inoltre, che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e fatta salva la disposizione di cui alla legge 4 maggio

1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi », « marito » e « moglie », ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Resta fermo, però, quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti ».

Fin dall'inizio della discussione, è stato sempre chiaro che ci si ispirasse alle unioni civili vigenti in Germania, cercando di fare tesoro della giurisprudenza delle corti internazionali in merito che prevedevano una serie di estensioni, anche dal punto di vista patrimoniale, degli uniti civilmente rispetto alle coppie sposate. Corti che sono state ispirate dal principio di non discriminazione nell'accesso ai diritti in base al solo orientamento sessuale della coppia. Da questo punto di vista il legislatore italiano ha messo al riparo questo testo, anche nella riformulazione governativa, da futuri ricorsi alle corti europee in materia di diritti dell'uomo.

Segnala che, a tale proposito, lo scorso 21 luglio 2015 la Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, nell'ambito del caso Oliari ed altri contro Italia, ha condannato il nostro Paese per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani sottolineando come « la protezione legale attualmente assicurata in Italia alle coppie dello stesso sesso non solo non garantisce gli aspetti rilevanti per una coppia nell'ambito di una relazione stabile, ma si dimostra anche non abbastanza affidabile ». La Corte, ha sottolineato come « la necessità di consultare continuamente i tribunali, in particolare in un sistema sovraccarico come quello italiano, significa porre un ostacolo significativo agli sforzi dei ricorrenti a ottenere il rispetto della loro vita privata e familiare », infine, dopo aver ricordato come le diverse pronunce in merito delle Corti nazionali siano rimaste inascoltate e aver ricordato come tra i paesi membri del Consiglio d'Europa ben 24 su 47 paesi prevedano il pieno riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, ha concluso condannando l'Italia poiché « il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di apprezzamento ed ha

mancato di adempiere il suo obbligo positivo di assicurare che i ricorrenti avessero a disposizione un quadro giuridico che prevedesse la tutela e il riconoscimento della loro unione ».

Dopo l'ennesimo e un così duro richiamo sull'assenza di una legislazione in materia, ritiene che il Parlamento non può esimersi dal legiferare.

Nel far tesoro della discussione spesso accesa che ha accompagnato il dibattito parlamentare degli ultimi mesi, rammenta che il testo del maxi emendamento nasce dalla riscrittura dei contenuti dell'A. S. 2081, che era il frutto dalla sintesi di 11 diverse proposte di legge presentate da tutte le forze politiche. Il provvedimento tratta sia delle unioni tra persone dello stesso sesso che delle convivenze di fatto tra persone di sesso diverso, introducendo nel nostro ordinamento un istituto originario, distinto dal matrimonio e fondato sull'articolo. 2 della Costituzione. La discussione è iniziata nel luglio 2013 e i nostri omologhi di commissione al Senato hanno speso nell'esame ben 72 sedute e proceduto a 41 audizioni di esperti, giuristi, associazioni che hanno arricchito i lavori dell'esperienza concreta.

Nel ricordare l'iter del provvedimento, segnala, fin da subito, che depositerà agli atti i pareri delle Commissioni e del Ministero dell'economia e delle finanze che si sono già pronunciate sul testo.

Il testo ha già ricevuto, in sede consultiva, i pareri favorevoli della Commissione Affari Costituzionale e della Commissione Politiche dell'Unione Europea che come relatrice si impegnerà a depositare agli atti di questa commissione. Sulla stessa linea si è espressa la Commissione Politiche dell'Unione Europea dopo aver ricordato la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si « prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo,

attualmente diciassette » e si incoraggiano « le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili », abbia concluso affermando come il testo unificato in esame si iscriva, in questa ulteriore riflessione auspicata dal Parlamento europeo. La Commissione Affari Costituzionali ha sottolineato come la scelta compiuta appaia compatibile con il quadro costituzionale, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità e, soprattutto, in riferimento a importanti pronunce con le quali la Corte Costituzionale ha affrontato il tema della tutela giuridica delle coppie omosessuali, riconoscendo, in particolare con la sentenza n. 138 del 2010, che all'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, spetti il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo – nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri. Il fondamento della tutela è rinvenibile, secondo la Corte, nell'articolo 2 della Costituzione, in quanto anche l'unione tra persone dello stesso sesso presenta i caratteri propri di una formazione sociale, intesa come una forma di comunità, idonea a consentire e a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. Nello stesso senso è orientata anche la giurisprudenza costituzionale successiva, con particolare riguardo alla sentenza n. 170 del 2014, che ha ad oggetto il caso del cosiddetto « divorzio imposto », a seguito di procedimento di rettificazione legale di sesso, con la quale la Corte ha, quindi, ribadito l'invito al legislatore ad individuare una forma alternativa, che consenta alla coppia di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica, quale il matrimonio, ad una condizione, su tale piano, di assoluta indeterminatezza. Tale compito – si legge nella sentenza – il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine, per superare la rilevata condizione di

illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze grazie ad un'analisi finanziaria delle coperture economiche ha aiutato a spazzare via settimane di polemiche circa l'impossibilità di garantire a tutte le coppie registrate uguali benefici previdenziali.

Per tali motivi, si augura che la Camera sappia fare tesoro del lavoro svolto al Senato per giungere presto all'esame dell'aula, perché fuori da queste mura ci sono migliaia di cittadini italiani che attendono di sapere se il loro progetto familiare ha per lo Stato, la stessa dignità sociale di altre famiglie.

In proposito, osserva che il Parlamento ha il dovere di dare una risposta a chi oggi è in attesa da anni per colpa di legislatori inermi. Rileva, tuttavia, che il provvedimento in discussione non parla solo di coppie omosessuali, ma di famiglie, cercando di dare risposte nuove a chi oggi condivide un progetto di vita fuori dallo schema classico del matrimonio. Lo ha confermato l'Istat pochi mesi fa: gli italiani si sposano sempre meno. Le coppie che convivono sono oltre un milione, di queste 640 mila sono formate da partner che non si sono mai sposati. Il provvedimento in esame cerca di dare delle tutele minime anche a loro che oggi rappresentano una realtà numerosa nel panorama delle famiglie italiane.

Per loro sono state predisposte una serie di garanzie minime che possa tutelarli, soprattutto in quei momenti di maggiore avversità che una coppia può trovarsi a vivere. Con l'obiettivo di non abbandonare nessun cittadino nel momento della difficoltà, il provvedimento dispone che in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali; ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le

modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore e comunque non oltre i cinque anni. Qualora il convivente superstite abbia figli minori o figli disabili ha il diritto di continuare ad abitare nella casa del convivente deceduto per un periodo non inferiore a tre anni; nel caso in cui uno dei conviventi di fatto sia conduttore del contratto di locazione della casa di comune residenza, in caso di morte del medesimo o di recesso dal contratto, l'altro convivente ha facoltà di succedergli nel contratto; i conviventi di fatto possono accedere alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in condizione di parità; qualora un convivente presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ha diritto ad una partecipazione agli utili della stessa; i conviventi di fatto possono essere rispettivamente designati quale tutore o curatore dell'altro convivente; in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, il convivente superstite viene risarcito alla stregua del coniuge; in caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce per il convivente di fatto economicamente più debole il diritto a ricevere gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio bisogno. In tali casi l'obbligo alimentare è adempiuto con precedenza rispetto ai fratelli e alle sorelle del convivente in stato di bisogno.

Osserva che attraverso questa proposta di legge si rimette sostanzialmente mano al diritto di famiglia, dopo quasi quarant'anni. Era il 1975 e da allora le famiglie italiane hanno subito mutamenti profondi. Può piacere o no, ma non si può non rilevare che oggi gli italiani hanno un concetto di famiglia che sfugge ai lacci stretti del matrimonio: ci sono famiglie che nascono e crescono senza presentarsi mai di fronte ad un ufficiale civile, per una libera scelta e però hanno bisogno di

garanzie minime nella vita quotidiana, per essere riconosciuti come formazione sociale e non come titolari singoli di diritto.

Per tali ragioni, ritiene che questo provvedimento, per come è stato concepito, compie un passo importante verso un atteso adeguamento dell'ordinamento giuridico ad una società che aspetta solo di essere normata per diventare normale agli occhi dello Stato e di quei cittadini che ancora guardano con una certa diffidenza a queste nuove famiglie.

Sottolinea che con questo provvedimento intende dare un riconoscimento pubblico all'amore che lega due persone, dando valore ad un sentimento che costruisce progetti e futuro, in modo che nessuno debba essere più considerato singolo pur vivendo in un vincolo affettivo.

Ritiene che questa sia una legge che restituisce dignità ai cittadini italiani anche di fronte alla popolazione europea, non essendo solo una legge sui diritti, ma anche sui doveri.

In particolare, sull'assunzione pubblica di un dovere verso il proprio *partner*, ritiene che non ci sia nulla di più importante e virtuoso che assumersi delle responsabilità verso la persona amata, dando peso all'amore non attraverso la dicitura sterile di un elenco di diritti, ma attraverso una serie di doveri che misurano l'impegno e pesano la responsabilità di persone adulte.

Evidenzia, quindi, che il provvedimento in discussione rappresenta il passo da compiere per introdurre un elemento di normalità nella vita di tanti, per dire che lo Stato è al fianco di questi cittadini e che tutti si devono fidare.

Sottolinea che non ci saranno automatismi, come non ci sono stati per altre leggi importanti come l'aborto o il divorzio, ma la legge si inserisce in questo processo di mutamento della coscienza sociale. Trattasi di provvedimento che rimette il nostro Paese al passo con le altre democrazie occidentali, dove le unioni tra persone dello stesso sesso sono realtà già da decenni.

In particolare, segnala che le unioni civili sono già una realtà in Austria (2010),

Estonia (2015), Finlandia (2002), Germania (2001), Grecia (2015), Liechtenstein (2011), Malta (2014), Olanda, Regno Unito (2005), Rep. Ceca (2006), Spagna (alcune regioni), Ungheria (2009). Mentre altri Paesi hanno optato per il matrimonio ugualitario: Belgio (2003), Danimarca (2012), Finlandia (2015), Francia (2013), Irlanda (2015), Lussemburgo (2015), Olanda (2001), Portogallo (2010), Regno Unito (2014), Spagna (2005), Svezia (2009).

Ciò premesso, auspica che il percorso avviato oggi in Commissione possa chiudersi in breve tempo e che abbia la massima collaborazione di tutte le forze politiche, dentro e fuori la maggioranza, che hanno a cuore l'esigenza di dare una risposta a quanti oggi vogliono prendersi una responsabilità verso il proprio *partner*.

Sottolinea come l'esigenza di far sì che questo testo diventi presto legge nasca dal ritardo storico con il quale il nostro Paese arriva a questo punto.

Rammenta, infatti, che l'Italia è in ritardo con la storia occidentale, con i suoi cittadini, soprattutto quelli anziani che non possono aspettare i tempi di un altro fallimento e chi sta male e in queste ore, seppur afflitto dalla malattia ha come pensiero quello di lasciare un segno tangibile di una vita in comune al proprio compagno, che vada oltre la morte e che sia di sostegno per il tempo futuro, quello del ricordo di una vita passata insieme.

Nel rilevare che, nei confronti di costoro, il legislatore ha un appuntamento che non può più rimandare, si augura quindi che questa commissione possa svolgere il suo lavoro, per dare concrete risposte ai cittadini, essendo tempo per il nostro Paese di incamminarsi sulla strada dei diritti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come i deputati del suo gruppo intendano proporre interventi correttivi e migliorativi del provvedimento in titolo. Al riguardo, si augura che non si ripeta quanto accaduto nel corso dell'esame del « disegno di legge Cirinnà » presso l'altro ramo del Parlamento, laddove i parlamentari del Movimento Cinque Stelle sono stati, davanti

all'opinione pubblica, ingiustamente accusati di non sostenere il provvedimento. Nel ribadire quanto già dichiarato nella seduta di martedì 1° marzo scorso, rammenta, infatti, che il Movimento 5 Stelle, pur avendo sempre sostenuto il disegno di legge in materia di unioni civili, si è limitato a manifestare un orientamento contrario solo in ordine ad un emendamento presentato dal Partito Democratico (il cosiddetto « canguro »), peraltro successivamente dichiarato inammissibile e nemmeno posto in votazione. Manifesta, infine, netta contrarietà in ordine alla circostanza che il Governo abbia delegato a seguire il provvedimento in titolo un sottosegretario, a suo avviso, del tutto sprovvisto delle necessarie competenze tecnico-giuridiche.

Walter VERINI (PD) preannuncia l'orientamento del suo gruppo parlamentare, pur nel rispetto delle prerogative della Commissione e dell'Assemblea, di approvare il provvedimento in discussione, senza alcuna modifica. Sottolinea, infatti, come quello delle unioni civili e delle convivenze di fatto rappresenti un tema sul quale l'opinione pubblica si attende rapide risposte da parte del Parlamento. Quanto alle considerazioni testé espresse dal collega Bonafede sul sottosegretario Migliore, stigmatizza il ricorso a quelli che definisce veri e propri attacchi personali, invitando i colleghi ad assumere toni più sereni e pacati nel corso della discussione. Nel dare, quindi, il benvenuto al sottosegretario Migliore, si dichiara certo del valido contributo, sul piano tecnico e professionale, che lo stesso sarà in grado di fornire alla Commissione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel precisare che non era sua intenzione offendere il sottosegretario Migliore sul piano personale, ribadisce che lo stesso è privo di specifiche competenze nelle materie tecnico-giuridiche. Sottolinea, pertanto, che rientra nella sua facoltà di critica politica, lo stigmatizzare quella che ritiene una nomina di « cattivo gusto ».

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, ritenendo che le considerazioni del depu-

tato Bonafede siano volte unicamente ad alimentare una polemica politica, come spesso accade con il Movimento 5 stelle, rammenta di essere stato, in passato, componente della Commissione giustizia della Camera.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva come *l'iter* della proposta di legge in titolo non sia iniziato nel migliore dei modi, dal momento che il collega Verini ha lasciato chiaramente intendere che trattasi di un testo « blindato » che la maggioranza non ha alcuna intenzione di modificare. Ritiene, pertanto, che da ciò risulta considerevolmente sminuito il ruolo e la dignità della Commissione. Rileva, inoltre, che quello in argomento sia un provvedimento che presenta rilevanti profili di incostituzionalità, laddove effettua una chiara ed evidente omologazione tra gli istituti dell'unione civile e del matrimonio. Rammentando come le audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento riguardassero un provvedimento dai contenuti radicalmente diversi rispetto a quello oggi in discussione, rileva la necessità che la Commissione proceda all'espletamento di un'articolata ed approfondita attività conoscitiva sui contenuti della proposta di legge in esame. Si dichiara, infine, profondamente allarmato dalla scelta effettuata dalla presidente, che avrebbe dovuto svolgere invece un ruolo di garanzia, di designare quale relatrice una deputata che ha sempre assunto, sin dalla sua presentazione, posizioni di strenua difesa dei contenuti del disegno di legge « Cirinnà ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nell'assicurare di aver sempre svolto un ruolo di garanzia, improntato alla massima correttezza istituzionale, richiama l'attenzione sulla circostanza che il deputato Molteni, prima ancora di averlo fatto in Commissione, ha preannunciato alla stampa la sua intenzione di rinunciare all'incarico di relatore del provvedimento C.2892 in materia di legittima difesa. Rileva, infine, che la deputata Campana è stata designata quale relatrice della proposta di legge in discussione in ragione delle sue specifiche competenze sulla materia.

Nicola MOLTENI (LNA), nel sottolineare che la presidente ha fatto testé riferimento a questioni che non attengono in alcun modo al provvedimento in discussione, ritiene di essere in diritto di svolgere considerazioni di natura politica, anche in sedi diverse da quelle in cui si svolgono i lavori parlamentari.

Antonio MAROTTA (AP), nel rammentare come sia ben nota la posizione del suo gruppo parlamentare rispetto alla proposta di legge in argomento, evidenzia di essere disponibile ad un costruttivo confronto al fine di introdurre nel testo elementi migliorativi, ferma restando la sua contrarietà all'equiparazione tra l'istituto del matrimonio e quello dell'unione civile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Avverte, inoltre, che la seduta, essendo imminente l'avvio delle votazioni pomeridiane in Assemblea, sarà sospesa e riprenderà con la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 15.20.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

C. 2892 Molteni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con una osservazione, della quale si potrà eventualmente tener conto nel corso dell'esame in Assemblea. Avverte, inoltre, che la X Commissione, invece, non ha ritenuto di esprimere alcun parere.

Nicola MOLTENI, *relatore*, dichiara di rinunciare all'incarico di relatore, preannunciando la presentazione di una relazione di minoranza sul provvedimento in titolo, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ermini 1.101.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto di quanto testé dichiarato dall'onorevole Molteni, designa quale relatore il deputato Ermini, che ha presentato l'emendamento 1.101, interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge in discussione. Avverte e la Commissione ne prende atto, che a seguito dell'approvazione del predetto emendamento, il titolo della proposta di legge in discussione deve intendersi modificato nei termini seguenti: « Modifica all'articolo 59 del codice penale, in materia di difesa legittima ».

Rammenta, infine, che anche il deputato La Russa ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza.

Ciò premesso, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ermini, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere del Comi-

tato per la legislazione, nonché i pareri delle Commissioni I, VI, VIII, X, XI, XII e XIV, mentre la Commissione Bilancio si è riservata di esprimere il parere direttamente all'Assemblea.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia che il suo gruppo presenterà una relazione scritta di minoranza, che sarà svolta dal deputato Colletti.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Berretta e Vazio, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 15.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.25.

5-07615 Giuseppe Guerini: Sulla situazione del tribunale di Bergamo.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione at-

traverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Giuseppe GUERINI (PD), nel rinunciare alla replica, ringrazia il rappresentante del Governo e prende atto della risposta.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO

5-07615 Giuseppe Guerini: Sulla situazione del tribunale di Bergamo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con specifico riferimento all'iniziativa assunta dal Presidente del Tribunale di Bergamo, segnalata dagli Onorevoli interroganti e determinata dalle gravissime scoperture di organico dell'ufficio Giudiziario, deve, preliminarmente, evidenziarsi che la situazione di criticità degli uffici giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Brescia, venutasi a determinare per una serie congiunta di eventi e a cui si sta cercando da tempo di porre rimedio, è costantemente attenzionata dal Ministro della Giustizia.

Per quanto attiene al Tribunale di Bergamo, in particolare, dalla relazione inviata dalla competente articolazione ministeriale risulta che le risorse attualmente disponibili sono 94, una delle quali assunta con contratto di lavoro *part time*, a fronte di una dotazione organica prevista di 132 unità di personale.

Complessivamente, dunque, il Tribunale di Bergamo soffre di una copertura pari al 29,17 per cento, e dunque superiore alla media nazionale del 21,63 per cento.

Per il Tribunale di Bergamo, inoltre, occorre dare conto della cessazione dal servizio, dal 2014 ad oggi, di ben 12 unità, con ulteriore depotenziamento dell'organico dell'ufficio.

La situazione di difficoltà sin qui descritta, non ha trovato, sino al recente passato, una risposta concreta e definitiva in quanto, come a tutti noto il legislatore ha progressivamente imposto rigide limitazioni all'assunzione di personale, venendosi ad acuire, per l'effetto, le difficoltà di quegli Uffici giudiziari (tra cui Bergamo) presso i quali, nel medesimo periodo storico, si è registrato un incremento della domanda di giustizia da parte dei cittadini,

ovvero l'ampliamento del bacino di utenza per effetto dell'accorpamento di sedi distaccate.

Ciò nondimeno va evidenziato come nell'ultimo biennio, il Ministero abbia posto in essere un complesso di azioni ad ampio raggio e diversificate, finalizzate ad offrire una risposta «di sistema» alla grave crisi di personale che affligge gli Uffici giudiziari.

Per fronteggiare le complessive esigenze degli uffici, infatti, anche in seguito agli interventi di revisione della geografia giudiziaria, sono state avviate dal Ministero della giustizia una serie di procedure di mobilità che hanno interessato sia il personale in servizio (un interpello distrettuale, due interPELLI nazionali e la stabilizzazione del personale distaccato), sia il personale proveniente da altre amministrazioni (bando di mobilità), secondo gli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali e con i quali sono stati definiti criteri e modalità.

In particolare, a seguito dell'interpello del 2 luglio 2014, al Tribunale di Bergamo è stato assegnato ed immesso in servizio un assistente giudiziario.

A seguito del bando di mobilità volontaria del gennaio 2015, inoltre, per il Tribunale di Bergamo è stato pubblicato e coperto un altro posto di assistente giudiziario.

Il numero dei posti pubblicati con le procedure citate è stato determinato, per il Tribunale di Bergamo, tenendo conto dalla copertura che l'ufficio presentava nel luglio 2014, pari al 18,56 per cento ed inferiore, pertanto, alla media nazionale.

Va, peraltro, rilevato come in vista della pubblicazione del bando nazionale di mo-

bilità volontaria sono state doverosamente avviate, in via preventiva, le procedure di mobilità interna, a seguito delle quali si sono trasferite dal Tribunale di Bergamo ad altre sedi tre unità, su loro richiesta.

Alle iniziative citate hanno fatto seguito nuove politiche sulla mobilità, fortemente volute dal Ministro, finalizzate a potenziare la funzionalità degli uffici giudiziari e la razionale distribuzione delle risorse umane sul territorio.

Sono state, difatti, rinvenute risorse utili per ulteriori procedure di mobilità obbligatoria per 2000 posti, disciplinate dall'articolo 1 comma 445 della legge di stabilità 2015, disciplinante la ricollocazione del personale provinciale, e di 1000 posti con la stabilità 2016, al fine della acquisizione di personale dagli enti di area vasta, attingendo dalle graduatorie del bando di mobilità o dal portale Funzione Pubblica, per sostenere i processi di digitalizzazione in atto presso gli uffici giudiziari.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha assicurato che le predette procedure saranno completate entro il prossimo aprile per avviare, con la massima tempestività e con priorità rispetto alle altre amministrazioni, la destinazione di nuove risorse umane al Ministero della giustizia per sostenere le esigenze degli uffici giudiziari.

A tal fine, nella provincia di Bergamo sono stati individuati 18 posti vacanti (10 di assistente giudiziario, 5 di cancelliere, 1 di direttore amministrativo, 1 di funzionario giudiziario e 1 di contabile) che saranno destinati alle procedure di acquisizione del personale provinciale ai sensi delle normative richiamate.

Proprio il 24 febbraio scorso è stato, inoltre, bandito dal Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria un interpello per posizioni dirigenziali di seconda fascia, una delle quali pubblicata per il Tribunale di Bergamo.

Nel quadro delle misure così delineato deve, comunque, sottolinearsi come particolari situazioni emergenziali possano essere sempre fronteggiate attraverso provvedimenti di carattere temporaneo – comandi ed applicazioni distrettuali – che rappresentano, peraltro, gli strumenti più rapidi per sopperire alle carenze di personale.

Facendosi carico della problematica del personale amministrativo di tutto il distretto bresciano, rappresentata dagli onorevoli interroganti, si è tenuto il 24 febbraio scorso presso il Ministero un incontro con i Capi degli Uffici giudiziari per fronteggiare le maggiori difficoltà causate dalla carenza di organico.

In tale sede, sono state considerate anche alcune soluzioni di carattere immediato, al vaglio delle competenti articolazioni ministeriali, che consentiranno di evitare il ricorso a procedure di interpello, nazionali o distrettuali.

Una volta consolidati gli effetti delle procedure in corso, il Ministero darà seguito, in una visione organica delle esigenze nazionali, alla revisione delle piante organiche del personale magistratura e, di conseguenza, del personale amministrativo al fine di garantire una equilibrata distribuzione delle risorse tra gli uffici giudiziari del Paese.

Si segnala infine quanto all'impiego dei tirocinanti *ex* articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che la tabella allegata al decreto interministeriale di attuazione del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 prevedeva ventisette posti disponibili per il Tribunale di Bergamo che, all'esito della selezione indetta, risultano assegnati in numero di quindici.

Dal quadro sin qui esposto ritengo si evinca chiaramente l'impegno concreto del Ministero nel voler modificare in senso migliorativo, nel breve periodo, il quadro di difficoltà descritto dall'interrogante.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) sui temi dell'estensione agli italiani all'estero delle esenzioni dalle imposte sulla prima casa

45

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del presidente Fabio PORTA.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) sui temi dell'estensione agli italiani all'estero delle esenzioni dalle imposte sulla prima casa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.50.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
INTERROGAZIONI:	
Sui lavori della Commissione	46
5-04448 Piras: Sui criteri di punteggio nelle graduatorie di ammissione per il bando di reclutamento, indetto per il 2015, per 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito	46
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	48
5-07617 Carra: Sull'opportunità che la caserma dell'Arma dei carabinieri del comune di Suzzara torni nell'ambito del comando di compagnia di Gonzaga	47
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	49
5-07891 Duranti: Sull'utilizzo della base di Sigonella per l'invio di droni armati in Libia	47
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	50

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Rizzo, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ha chiesto che la sua interrogazione

n. 5-06560, sulle elezioni dei nuovi delegati della rappresentanza militare, sia svolta in altra seduta. Con l'assenso del rappresentante del Governo, rinvia quindi ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione.

5-04448 Piras: Sui criteri di punteggio nelle graduatorie di ammissione per il bando di reclutamento, indetto per il 2015, per 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele PIRAS (SI-SEL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Nel prendere atto del chiarimento fornito dal Governo, spiega che l'interrogazione era nata dal timore che il concorso cui si fa riferimento fosse « ritagliato » su misura

per alcuni e dall'esigenza conseguente, dovuta anche al fatto che il numero di posti messi a concorso è assai elevato, di ottenere un chiarimento circa le ragioni di un bando di concorso imperniato su requisiti e prove selettive così specifici.

5-07617 Carra: Sull'opportunità che la caserma dell'Arma dei carabinieri del comune di Suzzara torni nell'ambito del comando di compagnia di Gonzaga.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco CARRA (PD), replicando, prende atto della buona notizia dell'apertura di una nuova caserma e del potenziamento delle unità disponibili. Rileva tuttavia che, rispetto alla questione centrale sollevata dall'interrogazione, la risposta del Governo non è positiva. Comprende l'esigenza di una diversa articolazione delle forze sul territorio, ma ritiene che proprio in questa ottica occorra tenere conto del fatto che Viadana dista 30-35 chilometri da Suzzara, mentre Gonzaga ne dista appena 5 chilometri. Dislocare la caserma nel comando di compagnia di Gonzaga appare pertanto un'operazione di buon senso, che assicura una migliore distribuzione della presenza di militari dell'Arma. Si dice pertanto dispiaciuto della risposta del Governo e preannuncia che, a fianco delle comunità locali di cui condivide la posizione, intraprenderà nuove iniziative anche in ambito parlamentare.

5-07891 Duranti: Sull'utilizzo della base di Sigonella per l'invio di droni armati in Libia.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL), replicando in qualità di cofirmatario dell'in-

terrogazione, si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta. Rileva che, nonostante le richieste, il Governo continua a non chiarire quel che intende fare in Libia. In particolare, ha in un primo momento annunciato e poi smentito l'impiego di 5.000 uomini, senza in ogni caso spiegare che cosa questi uomini dovrebbero fare e come verrebbero impiegati.

Quanto alla base di Sigonella, osserva che è vero che è degli Stati Uniti, ma è anche vero che si trova sul territorio italiano: se droni armati partissero da lì per colpire obiettivi in Libia, non si potrebbe dire che l'Italia non abbia responsabilità e non sia coinvolta. È quindi necessario che la scelta di consentire agli americani l'uso della base per la partenza di droni armati non sia assunta dal Governo in autonomia, ma sia discussa dal Parlamento. Tra l'altro, l'esperienza ha già dimostrato quanto siano imprecisi i bombardamenti attuati mediante droni, che hanno già ucciso un cooperante italiano e distrutto un ospedale di Medici senza frontiere. Non è accettabile che l'Italia si metta nelle condizioni di essere corresponsabile di altri possibili morti o di danni collaterali.

In conclusione, esprime forte preoccupazione per le notizie che trapelano sui media circa un intervento militare in Libia, con la partecipazione, mai smentita, dell'Italia in una posizione preminente. Il suo gruppo ritiene infatti che nel contesto libico un intervento militare non potrebbe che peggiorare la situazione, dal momento che non servirebbe a stabilizzare il Paese, ma anzi lo consegnerebbe al terrorismo internazionale. Ribadisce che una scelta così importante, come quella dell'intervento armato, deve essere discussa dal Governo in Parlamento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04448 Piras: Sui criteri di punteggio nelle graduatorie di ammissione per il bando di reclutamento, indetto per il 2015, per 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'esercito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritengo doveroso specificare, in premessa, che le disposizioni relative all'acquisizione di maggior punteggio in virtù del possesso del titolo di guida alpina, di istruttore di sci o di club alpino o dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco, servono a soddisfare esigenze funzionali specifiche valorizzando quei candidati in possesso di peculiari conoscenze tecniche funzionali al tipo di concorso cui partecipano.

Con i decreti dirigenziali indicati nei rapporti la competente Direzione Generale per il personale militare ha indetto il concorso in argomento, per volontari in ferma prefissata di un anno, sulla base delle esigenze rappresentate dallo Stato Maggiore dell'Esercito.

Tali decreti elencano (all'articolo 10, comma 1) i titoli di merito che danno luogo all'attribuzione dei relativi punteggi per la formazione della graduatoria.

L'esigenza è quella di garantire l'inserimento nelle carriere iniziali dell'Esercito di personale in possesso di profilo adeguato alle attuali necessità operative e di impiego della Forza Armata, valorizzando principalmente i titoli di studio, le competenze linguistiche e professionali, gli indicatori di fisicità, i brevetti e le abilitazioni che consentano di valutare il candidato nella sua globalità.

Nel caso trattato dall'interrogante, l'inserimento di alcuni specifici titoli o attestati risponde alla necessità di reclutare personale in possesso di adeguate profes-

sionalità, destinato a operare in ambiente montano o da impiegare in aree ove la lingua tedesca è in uso unitamente a quella italiana.

Ciò è valido per il bilinguismo italo-tedesco o per la conoscenza (a livello di madrelingua) della lingua tedesca, che permette un impiego nelle aree dove il tedesco viene parlato.

In conseguenza di ciò, il possesso di determinati attestati o di specifici titoli, come quelli elencati nell'atto, non può essere considerato un fattore discriminante ma deve essere inteso come opportuna valorizzazione di conoscenze tecniche che, nel particolare contesto ambientale in cui il candidato sarà chiamato ad operare, devono trovare il giusto riconoscimento nell'ambito dell'attribuzione del punteggio nelle procedure concorsuali di reclutamento.

A titolo esemplificativo si richiamano i corsi per guida alpina, i corsi per istruttori di sci e per istruttori del Club Alpino Italiano.

Per le ragioni indicate, nei bandi concorsuali per il reclutamento di volontari in ferma prefissata, non si ravvisano profili di illegittimità tali da giustificare il promovimento di iniziative come quelle auspiccate dall'onorevole interrogante.

Si precisa, infine, a mero titolo informativo, che nell'anno 2015 a fronte di 7189 VFP1 reclutati, solo 29 provengono dal Trentino Alto Adige.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07617 Carra: Sull'opportunità che la caserma dell'Arma dei carabinieri del comune di Suzzara torni nell'ambito del comando di compagnia di Gonzaga.

TESTO DELLA RISPOSTA

La componente territoriale dell'Arma dei Carabinieri è costantemente sottoposta a sistematici adeguamenti della distribuzione dei presidi sul territorio, attraverso un'analisi che tiene conto di parametri riferiti alla popolazione, alla delittuosità, agli aspetti di carattere infrastrutturale/logistico e alla mobilità, in piena sintonia con le altre Forze di polizia e d'intesa con gli orientamenti dei Prefetti.

L'Arma dei Carabinieri ha sempre posto massima attenzione nel perseguimento di un dispositivo territoriale efficiente e adeguato per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tra cui quello della tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.

Fatta questa premessa, in relazione a quanto rappresentato dall'interrogante, si fa presente che la Stazione Carabinieri di Suzzara – che ha competenza sia sul Comune omonimo che su quello di Motteggiana – dispone di una forza effettiva di 9 militari, in linea con gli omologhi presidi operanti nell'ambito della stessa Regione e caratterizzati da uguali valori demografici.

È alle dipendenze della Compagnia di Viadana dall'ottobre 2004, quando venne disposta una riarticolazione complessiva del dispositivo territoriale dell'Arma nella

provincia di Mantova a seguito dell'istituzione del nuovo Comando Compagnia Carabinieri di Castiglione dello Stiviere.

Il trasferimento della dipendenza dalla Compagnia Carabinieri di Gonzaga a quella di Viadana venne adottato tenendo conto della migliore distribuzione della forza sul territorio provinciale e in ragione dei carichi di lavoro.

La richiamata Stazione Carabinieri di Suzzara non è, allo stato, interessata da provvedimenti di razionalizzazione del dispositivo territoriale.

Per quanto concerne, invece, la caserma di Borgoforte – cui fa riferimento l'onorevole Carra – si precisa che a seguito dell'istituzione del nuovo Comune di Borgo Virgilio (costituito mediante la fusione dei Comuni di Virgilio e di Borgoforte), lo scorso 25 febbraio la Stazione Carabinieri di Borgoforte è stata potenziata con altre 4 unità e ridislocata in un nuovo stabile nel Comune di recente costituzione – a pochi chilometri dalla precedente sede di Borgoforte – assumendo, contestualmente, la nuova denominazione di Stazione Carabinieri di Borgo Virgilio, competente su tutto il territorio comunale neo-costituito.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07891 Duranti: Sull'utilizzo della base di Sigonella per l'invio di droni armati in Libia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulle questioni oggetto dell'interrogazione in discussione, il Governo, direttamente con il Ministro della Difesa, ha già avuto modo di riferire, il 24 febbraio 2016, presso l'Assemblea della Camera dei deputati.

In quella occasione sono state riaffermate le scelte fatte dal Governo, e sempre discusse in Parlamento, relativamente alla lotta all'Isis.

Noi siamo dall'inizio convintamente parte della coalizione anti Isis, con altrettanta determinazione sosteniamo il punto di vista nazionale che prevede come fondamentale il coinvolgimento diretto e attivo delle popolazioni e dei Governi locali nella lotta al terrorismo, cui dare il necessario supporto.

Tale coinvolgimento è fondamentale per la riuscita positiva dell'azione e ne costituisce il catalizzatore per la sua efficacia.

È per questo che noi siamo presenti in Iraq e non ad esempio in altri scenari, perché li operiamo, d'accordo con il Governo iracheno, e a supporto della battaglia che loro stanno conducendo contro il terrorismo.

Lo stesso approccio vale anche per la Libia, dove l'Italia è parte attiva per una sua stabilizzazione che sia sostenibile e duratura, nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

L'Italia è la nazione che sta coordinando la formazione della Liam, quella forza di sicurezza e di stabilizzazione che consentirà alla Libia, nel momento in cui avrà un Governo, di ritenere di avere il necessario aiuto da parte della comunità internazionale.

Per quello che riguarda la base di Sigonella, la stessa è una base che è utilizzata dagli Stati Uniti fin dagli anni Cinquanta, sulla base di un trattato sottoscritto proprio in quegli anni.

Più recentemente, a seguito dell'uccisione a Bengasi dell'ambasciatore americano in Libia, è stato richiesto e si è negoziato tra Governi il rafforzamento *in loco* della presenza di mezzi americani per soddisfare le legittime esigenze di protezione dei loro concittadini, non solo della Libia, ma nell'area del Nord Africa.

L'impiego di tali mezzi riguarda esclusivamente i profili difensivi di proprio personale, quando necessario, e ciò costituisce esemplificazione del diritto alla legittima difesa sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

Nel pieno rispetto di tale principio, il loro utilizzo della base di Sigonella è di volta in volta discusso e autorizzato, in coerenza con le linee di politica estera e di difesa e con la strategia italiana che il Governo ha più volte esplicitato anche al Parlamento.

In merito, infine, al citato articolo relativo all'invio di 5000 soldati sul territorio libico, il Ministro della difesa ha più volte chiarito, sia a mezzo stampa sia in sede parlamentare. A conferma di ciò si richiama il resoconto delle comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, presso le Commissioni Riunite e Congiunte (3^a Affari Esteri e 4^a Difesa) del Senato, in data 6 ottobre 2015.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	51
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	59

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

C. 75 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento, recante disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione, nella seduta del 1° marzo 2016. Ricorda altresì che, in tale sede, la

Commissione ha deliberato la richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e che, nella seduta del 2 marzo 2016, la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, approvando talune correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento della Camera. Avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, concernente la relazione tecnica sul provvedimento, redatta dal Ministero dello sviluppo economico e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*). Al riguardo, evidenzia che la predetta nota condiziona invece la verifica positiva della relazione tecnica ad una serie di modifiche da apportare al testo del provvedimento, per il cui dettaglio rinvia alla documentazione testé depositata.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta il proprio disappunto con riguardo alle modalità e

alla tempistica previste per lo svolgimento dei lavori della Commissione ai fini dell'esame del provvedimento in titolo. Osserva come, a seguito di una serie di rinvii nella convocazione della seduta antimeridiana della Commissione, sia ora necessario disporre di un congruo tempo per valutare approfonditamente la documentazione inviata dal Governo ai fini dell'espressione del parere di competenza. A tal riguardo, sottolinea che l'elaborazione di detto parere debba avvenire nel corso della seduta, con il coinvolgimento di tutti i commissari, e non già in altre sedi appannaggio della sola maggioranza.

Rocco PALESE (Misto-CR), ritiene che tali inaccettabili modalità di svolgimento dei lavori siano determinate dalla cattiva abitudine di calendarizzare improvvisamente in Assemblea provvedimenti su cui la Commissione bilancio non viene messa nelle condizioni di esprimersi in tempi congrui, a seguito dei necessari approfondimenti sui profili finanziari dei provvedimenti. Auspica quindi che in futuro si proceda ad una programmazione dei lavori più ordinata, coordinando la calendarizzazione in Assemblea dei provvedimenti con l'esigenza della Commissione bilancio di procedere alla necessaria istruttoria dei medesimi ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) evidenzia come, alla luce dell'organizzazione dei lavori prevista per la seduta odierna, sia stato completamente vanificato il metodo di lavoro concordato anche con le opposizioni nella seduta di ieri, ove si era stabilito di inviare una lettera alla presidenza della X Commissione attività produttive affinché fossero adottate eventuali iniziative riguardo ai tempi di avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, in grado di consentire alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente, previo svolgimento dei necessari approfondimenti sui profili di carattere finanziario del provvedimento, alla luce dei contenuti della relazione

tecnica inviata dal Governo. Ritiene che la maggioranza, nel voler esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame in tempi così stretti, stia realizzando una forzatura temporale che pregiudica, a suo avviso, le prerogative delle opposizioni e non consente di svolgere gli opportuni approfondimenti sui provvedimenti esaminati. Alla luce di tali considerazioni, chiede di poter disporre di tempo ulteriore per esaminare la documentazione inviata dal Governo sul provvedimento in titolo prima dell'espressione del parere sul testo dello stesso.

Maino MARCHI (PD), nel comprendere le ragioni del disagio manifestate dai colleghi negli interventi che lo hanno preceduto, rileva che la Commissione è chiamata a rendere nella seduta in corso il parere di competenza sul provvedimento in esame al fine di rispettare la programmazione dei lavori stabilita nella Conferenza dei presidenti di gruppo, che ha previsto la calendarizzazione in Aula del provvedimento nella giornata odierna. Osserva poi come la documentazione inviata dal Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame sia stata posta, sin da questa mattina, a conoscenza di tutti i commissari, ai quali è stato pertanto garantito di disporre del tempo necessario per effettuare i dovuti approfondimenti e le valutazioni con riguardo alle criticità evidenziate nella documentazione inviata e le conseguenti modifiche richieste al testo del provvedimento per i profili finanziari.

Giulio MARCON (SI-SEL), nel manifestare l'apprezzamento del suo gruppo sul provvedimento in esame, auspicando che lo stesso venga approvato nel più breve tempo possibile, lamenta il poco tempo concesso alla Commissione bilancio al fine di esaminare il testo prima dell'espressione del parere di competenza. Osserva che sarebbe opportuno disporre di ulteriore tempo per approfondire i rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato, in particolare con riguardo all'articolo 10 del provvedimento, recante interventi per la diffusione del commercio equo

e solidale, che, a suo avviso, detta disposizioni di fondamentale importanza per la materia affrontata, la cui modifica richiederebbe una specifica riflessione.

Marco DA VILLA (M5S) ricorda che il gruppo MoVimento 5 Stelle, pur condividendo nella sostanza i contenuti del provvedimento in esame, nel testo approvato dalla Commissione di merito, ne aveva a suo tempo richiesto il trasferimento in sede legislativa, in considerazione del fatto che ciò avrebbe potuto consentire di meglio affrontare talune questioni problematiche che, sia pure con riferimento agli specifici profili di carattere finanziario, sono emerse anche nel corso della presente seduta. Ritiene pertanto che la responsabilità della situazione di stallo che si è venuta ora a determinare sia essenzialmente addebitabile ai gruppi parlamentari della maggioranza che, essendo contrari alla predetta ipotesi di trasferimento in sede legislativa, hanno viceversa optato per una ulteriore accelerazione dei tempi di avvio della discussione del provvedimento in Assemblea.

Gianluca BENAMATI (PD), nel contestare l'esistenza di una presunta volontà di accelerazione dei tempi di esame del provvedimento in Assemblea, rammenta piuttosto che il testo originario della proposta di legge in titolo risulta incardinato nella Commissione di merito sin dal mese di maggio 2014 e che sullo stesso ha avuto peraltro luogo un ciclo di audizioni. Circa il mancato assenso al trasferimento in sede legislativa, osserva come, proprio in ragione della peculiare delicatezza del provvedimento, che interessa una realtà assai rilevante del nostro Paese, il gruppo Partito Democratico ha ritenuto preferibile esaminare lo stesso secondo l'ordinaria procedura parlamentare, che implica appunto il vaglio definitivo da parte dell'Assemblea. Auspica comunque una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, anche alla luce della infruttuosa esperienza della scorsa legislatura, laddove un testo di analogo contenuto e finalità non ha avuto modo di giungere positivamente a termine.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, sottolinea come l'andamento odierno dei lavori in Commissione bilancio rifletta talune criticità che troppo di sovente si riscontrano nello svolgimento delle procedure parlamentari nelle quali la Commissione bilancio è coinvolta nella fase di espressione del parere e di cui la presidenza intende farsi carico, in vista anche di un possibile miglioramento delle stesse. Rammenta al riguardo che, dando peraltro seguito a quanto già preannunciato nel corso della seduta di ieri, la presidenza della Commissione bilancio ha in pari data provveduto ad indirizzare alla presidenza della X Commissione una lettera al fine di valutare l'adozione di eventuali iniziative, riguardo ai tempi di avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, che consentissero alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente. Rammenta, altresì, che, nonostante ciò, la Conferenza dei presidenti di gruppo, nell'autonomo esercizio delle competenze ad essa spettanti, ha successivamente deliberato di confermare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento già a partire dalla giornata di oggi. Osserva, inoltre, che nella mattina di oggi è pervenuta la nota della Ragioneria generale dello Stato concernente la verifica della relazione tecnica redatta dal competente Ministero dello sviluppo economico, sulla base della quale la relatrice ha quindi provveduto ad elaborare una proposta di parere che sarà ora illustrata ai membri della Commissione. Ribadisce, tuttavia, che la questione di una programmazione dei lavori maggiormente attenta delle particolari esigenze istruttorie rimesse alla Commissione bilancio nella valutazione dei singoli provvedimenti in sede consultiva dovrà costituire oggetto di una rinnovata riflessione da parte degli organi competenti, anche al fine di scongiurare in futuro il ripetersi di situazioni analoghe a quella verificatasi nella giornata odierna.

Laura CASTELLI (M5S) precisa che l'invio a tutti i componenti della Commissione della relazione tecnica redatta dal

competente Ministero dello sviluppo economico e della connessa nota di verifica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato è avvenuto sulla base di una specifica richiesta in tal senso avanzata dal gruppo MoVimento 5 Stelle. In risposta all'intervento del deputato Marchi, tiene inoltre a precisare che gli accordi che si realizzano in Conferenza dei presidenti di gruppo a volte costringono di fatto i gruppi di opposizione a convenire rispetto a determinate ipotesi di organizzazione dei lavori, al fine, se non altro, di ottenere la calendarizzazione di provvedimenti considerati nell'ambito della quota spettante ai medesimi gruppi di opposizione. Nel manifestare le proprie perplessità in ordine all'andamento odierno dei lavori, ritiene che ai gruppi dovrebbe comunque essere garantito un margine di tempo congruo al fine di valutare in maniera adeguata la proposta di parere della relatrice.

Gianni MELILLA (SI-SEL) osserva che la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato formula puntuali rilievi dal punto di vista finanziario che, qualora integralmente recepiti sotto forma di condizioni *ex* articolo 81 della Costituzione, rischiano di depotenziare eccessivamente la sostanza del provvedimento, sul quale pure si è registrata presso la Commissione di merito una convergenza pressoché unanime tra i diversi gruppi parlamentari. Intende, in particolare, fare riferimento all'articolo 10, recante interventi dello Stato e delle regioni a sostegno del commercio equo e solidale, che, qualora venisse soppresso, come del resto proposto dalla predetta nota della Ragioneria generale dello Stato, priverebbe di fatto il provvedimento del suo contenuto più qualificante.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, nel ringraziare gli uffici per il lavoro svolto, sia pure in circostanze caratterizzate dalla particolare ristrettezza dei tempi, rimarca come la proposta di parere che si accinge ora a formulare è volta a recepire i rilievi contenuti nella relazione

tecnica e nella relativa nota della Ragioneria generale dello Stato, al contempo mirando a preservare le finalità e la specifica *ratio* del provvedimento, così come approvato dalla Commissione di merito e sul quale si è registrata un'ampia condivisione da parte dei vari gruppi parlamentari. In particolare tiene ad evidenziare, in primo luogo, che nella proposta di parere si prevede la soppressione dei commi 4 e 5 dell'articolo 3, che prevedono anche la concessione di agevolazioni e benefici fiscali alle cooperative ed alle associazioni del commercio equo e solidale, al fine di evitare criticità sia in ordine al sistema tributario attualmente vigente sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre fa presente che all'articolo 10, recante interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, appare necessario introdurre modifiche volte a neutralizzare dal punto di vista finanziario le eventuali iniziative che possono essere attuate dallo Stato e dalle regioni, introducendo comunque una clausola di invarianza finanziaria che preveda che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine tiene ad evidenziare che all'articolo 12 appare necessario prevedere che la Giornata nazionale del commercio equo e solidale non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, precisando che le modalità organizzative della Giornata medesima sono definite con il regolamento di cui all'articolo 13, anche al fine di assicurare che dall'attuazione del predetto articolo 12 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 75 e abb.-A, recante Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica;

rilevato che:

appare necessario sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 3 che prevedono anche la concessione di agevolazioni e benefici fiscali, al fine di evitare criticità sia in ordine al sistema tributario attualmente vigente sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

all'istituzione dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, di cui all'articolo 6, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 7, comma 2, appare necessario sopprimere la previsione relativa alla partecipazione alla Commissione per il commercio equo e solidale di un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale, poiché la medesima partecipazione non può avvenire a titolo gratuito;

all'articolo 7, comma 3, che prevede che il mandato dei membri della Commissione per il commercio equo e solidale sia svolto a titolo gratuito, appare necessario precisare che ai medesimi membri non spettino emolumenti, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese comunque denominati, in relazione alla loro partecipazione alle attività previste;

l'articolo 8, che dispone l'estensione delle tutele e dei benefici previsti dal presente provvedimento alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti, non comporta effetti finanziari, poiché le predette imprese concorreranno con quelle italiane ai benefici previsti nei limiti delle disponibilità destinate a tali misure agevolative e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le attività di controllo e di eventuale irrogazione di sanzioni previste dall'articolo 9, in materia di tutela dei marchi

e norme sull'etichettatura, potranno essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 10, recante interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, appare necessario introdurre modifiche volte a neutralizzare dal punto di vista finanziario le eventuali iniziative che possono essere attuate dallo Stato e dalle regioni, introducendo comunque una clausola di invarianza finanziaria che preveda che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 11, comma 2, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo di prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale, appare necessario prevedere che l'eventuale riconoscimento del rimborso debba avvenire con apposito decreto ministeriale, in modo da assicurare che gli oneri che ne derivano siano contenuti nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo medesimo;

all'articolo 12 appare necessario prevedere che la Giornata nazionale del commercio equo e solidale non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, precisando che le modalità organizzative della Giornata medesima sono definite con il regolamento di cui all'articolo 13, anche al fine di assicurare che dall'attuazione del predetto articolo 12 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 13, che prevede l'adozione di un regolamento di attuazione, avendo carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica;

all'articolo 14, con riferimento alla promozione da parte delle regioni delle buone pratiche del commercio equo e

solidale, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, in modo da assicurare che le attività di promozione si svolgano nell'ambito le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 15 appare necessario prevedere che la dotazione del Fondo per il commercio equo e solidale sia a decorrere dall'anno 2016 anziché per il solo anno 2016, in considerazione del carattere permanente degli oneri posti a carico del Fondo stesso,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sopprimere i commi 4 e 5.

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale;

al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea del comma 1, sostituire le parole: per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con le seguenti: possono, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

alla lettera a) del comma 1, sostituire la parola: sostengono con la seguente: sostenere;

alla lettera b) del comma 1, sostituire la parola: sostengono con la seguente: sostenere;

all'alinea del comma 2, sostituire le parole: sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale con le seguenti: possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale;

alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: promuovono e sostengono con le seguenti: promuovere e sostenere;

alla lettera b) del comma 2, sostituire le parole: promuovono e sostengono con le seguenti: promuovere e sostenere;

alla lettera c) del comma 2, sostituire le parole: concedono, nei limiti con le seguenti: concedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nei limiti;

alla lettera d) del comma 2, sostituire le parole: concedono contributi in conto capitale a termine con le seguenti: concedere contributi in conto capitale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

alla lettera e) del comma 2, sostituire la parola: promuovono con la seguente: promuovere;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 11, comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: In favore delle imprese aggiudicatrici può essere riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento del rimborso, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente periodo.

All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui al comma 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Conseguentemente, al medesimo articolo 12, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: di cui all'articolo 13, anche al fine di assicurare che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 14, aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. All'attuazione del presente articolo le regioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2016 *con le seguenti:* annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: pari a 1 milione di euro per l'anno 2016 *con le seguenti:* pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice. Sottolinea inoltre che, qualora la proposta di parere dovesse essere approvata dalla Commissione, l'impegno finanziario del provvedimento ne risulterebbe accresciuto dal momento che, tra le condizioni *ex* articolo 81 della Costituzione testé illustrate dalla relatrice, ve n'è anche una che prevede il carattere permanente della dotazione del Fondo da istituire presso il Ministero dello sviluppo

economico, secondo quanto stabilito dall'articolo 15.

Laura CASTELLI (M5S) ribadisce l'opportunità che i membri della Commissione siano posti nelle condizioni di valutare in maniera adeguata la proposta di parere della relatrice, giacché le numerose modificazioni al testo del provvedimento in essa contenute potrebbero a suo avviso compromettere, almeno in parte, il conseguimento delle specifiche finalità dell'articolato approvato dalla Commissione di merito.

Maino MARCHI (PD), nel condividere quanto affermato dal Viceministro Morando in merito al maggiore impegno finanziario disposto in favore del settore del commercio equo e solidale che conseguirebbe alla approvazione del parere proposto dalla relatrice, osserva che la formulazione di quest'ultimo consentirebbe anche di superare i rilievi espressi in particolare dalla Ragioneria generale dello Stato, considerato che il testo approvato dalla Commissione di merito risulta allo stato suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, peraltro non quantificati, privi della corrispondente copertura.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Beni 3.50, che prevede che le cooperative del commercio equo e solidale siano considerate a mutualità prevalente ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2005, recante regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;

Allasia 7.50, che prevede che la Commissione per il commercio equo e solidale di cui all'articolo 7 sia composta anche da un rappresentante delle regioni. Al riguardo, considera opportuno che il Governo confermi che anche il mandato dell'ulteriore membro della Commissione sia espletato a titolo gratuito e che allo stesso non siano corrisposti emolumenti, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese comunque denominati;

Schullian 10.50, che è volta, tra l'altro, a estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 10, recante interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, alle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emenda-

mento Beni 3.50 mentre esprime nulla osta sulle proposte emendative Allasia 7.50 e Schullian 10.50, tenuto conto delle specifiche condizioni *ex* articolo 81 della Costituzione contenute nel parere testé deliberato dalla Commissione, finalizzate ad inserire, rispettivamente agli articoli 7 e 10, apposite clausole di invarianza finanziaria. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea e contenute nel fascicolo n. 1.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento 3.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (A.C. 75 e abb.-A).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

10029




Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 3 MAR. 2016
Prot. n. 1-1265

Roma, - 3 MAR. 2016

Prot. nr. 18067
Rif. Prot. Entrata nr. 18050
Allegati: 1
Risposta a Nota



All'Ufficio Legislativo Economia
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 75 e abb - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. **Relazione tecnica**

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico, per le verifiche di competenza, con nota 2 marzo 2016, n. 5484.

In proposito, tenuto conto anche delle osservazioni formulate in ordine al testo con nota n. 16223/2016, la relazione tecnica negli attuali termini non può essere verificata positivamente.

La verifica positiva della relazione tecnica è invece condizionata alle seguenti modifiche da apportare al testo del disegno di legge nonché all'aggiornamento della stessa relazione tecnica al testo modificato, per le motivazioni di seguito riportate:

- *All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: " , fermo restando il trattamento tributario ordinariamente previsto per le attività commerciali, diverse dal commercio equo e solidale, rivolte ai non soci";*

llw

- b) *al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: “, fermo restando l’assoggettamento all’ordinario regime tributario delle attività commerciali, diverse dal commercio equo e solidale”.*

Si prende atto di quanto comunicato nella relazione tecnica sulla sostanziale assenza di effetti sul gettito dell’articolo 3, commi 4 e 5; tuttavia, come segnalato dal Dipartimento delle finanze con nota 2 marzo 2016, n. 4983, occorre modificare la disposizione al fine di evitare criticità sia in ordine al sistema tributario attualmente vigente sia sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il riconoscimento di un trattamento agevolativo a favore di determinati soggetti, infatti, potrebbe dar luogo ad una misura selettiva incompatibile con il mercato interno, anche quando la stessa è destinata a soggetti che operano senza scopo di lucro e per finalità solidaristiche.

- *All’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: “, e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale”;*
 - b) *Al comma 3, le parole “Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai membri della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.*

La modifica è necessaria in quanto, nonostante il comma 3 dell’articolo in esame asserisca che il mandato dei membri della Commissione per il commercio equo e solidale è a titolo gratuito, la partecipazione di un esperto indipendente non può avvenire a titolo gratuito; inoltre, occorre prevedere espressamente che ai membri della Commissione non spetti la corresponsione di emolumenti, indennità, gettoni di presenza né rimborsi spese.

- *L’articolo 10 è soppresso.*

La disposizione prevede che lo Stato e le Regioni adottino misure di sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale tra le quali si rilevano iniziative divulgative e di sensibilizzazione ed interventi relativi alla formazione per operatori e volontari. Il medesimo articolo dispone, inoltre, la concessione di contributi per l’apertura o per la ristrutturazione della sede, per l’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese

ammissibili, nonché contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo.

La relazione tecnica afferma che gli oneri della disposizione sono di difficile e incerta quantificazione, ma che le attività previste dall'articolo *“sono rimesse all'autonomia”* dei soggetti interessati e dovranno essere attuate a risorse umane e finanziarie invariate; in particolare, i contributi previsti dovranno essere concessi *“nei limiti delle risorse già stanziato per finalità analoghe”*.

La relazione tecnica non può essere positivamente verificata in quanto l'articolo in esame determina oneri non quantificati, privi di copertura finanziaria: infatti, la disposizione non è formulata in termini di facoltà per le Amministrazioni interessate e non è corredata da clausola di invarianza finanziaria e, in ogni caso, ai fini di una eventuale riformulazione, la relazione tecnica dovrebbe individuare le risorse, già stanziato, con le quali si dovrebbero realizzare gli interventi ivi previsti.

- *All'articolo 11 comma 2, il penultimo e l'ultimo periodo sono sostituiti con i seguenti periodi: “In favore delle amministrazioni aggiudicatrici può essere riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento del rimborso, nel rispetto del limite di spesa.”*

Si dispongono interventi a sostegno del commercio equo e solidale negli appalti pubblici prevedendo, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi del successivo articolo 15 del testo in esame.


La disposizione comporta oneri a regime che la stessa relazione tecnica afferma essere di difficile e incerta quantificazione, con copertura finanziaria sul Fondo di cui all'articolo 15.

Si rende necessario prevedere che le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 siano individuate come limite di spesa e che siano individuati, con apposito decreto interministeriale, meccanismi per contenere l'onere nell'ambito delle risorse disponibili.

Si segnala, comunque, che il Fondo di cui all'articolo 15 presenta una dotazione di 1 milione di euro per il solo anno 2016, mentre la misura per le sue caratteristiche presupporrebbe una dotazione finanziaria pluriennale.

- *All'articolo 14 aggiungere in fine il seguente comma "4. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*

La clausola di invarianza è necessaria in quanto la disposizione in esame prevede nuove attività in capo alle Regioni che devono promuovere le buone pratiche del commercio equo e solidale, potendo mantenere, istituire e curare la tenuta dei propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

Il Ragioniere Generale dello Stato


NU



Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio del coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo-Tesoro

Oggetto: AC 75 e abb. – Disposizione per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto si fornisce di seguito la relazione tecnica.

- **Articolo 1 (Oggetto e finalità):** la disposizione individua le finalità del provvedimento volto a favorire il più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale e a garantire la concorrenza e l'adeguata protezione dei consumatori. La disposizione di natura ordinamentale non ha alcun impatto sulla finanza pubblica.
- **Articolo 2 (Definizione):** la norma, di natura meramente ordinamentale, reca le disposizioni definitorie e non ha alcun impatto finanziario.
- **Articolo 3 (Organizzazioni del commercio equo e solidale) :** la disposizione reca la disciplina delle organizzazioni del commercio equo e solidale individuate nelle cooperative, consorzi, associazioni ed enti costituiti senza scopo di lucro e che adottino un ordinamento interno a base democratica. In particolare il comma 4 della disposizione prevede l'applicazione, a favore delle cooperative che prevedano quale oggetto sociale le

attività di commercio equo solidale, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 381/1991, in materia di cooperative sociali, e del DLgs 155/2006, in materia di impresa sociale. Analogamente, il comma 5 dispone, a favore delle associazioni che prevedano quale oggetto sociale le attività contemplate nel presente articolo, l'applicazione delle disposizioni di cui al DLgs 460/1997, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e della legge 383/2000, in materia di associazioni di promozione sociale. Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni di competenza di codesto Ministero, si evidenzia che l'applicazione delle normative sopra richiamate -che prevedono, tra l'altro, varie agevolazioni ed esenzioni di natura fiscale- non comportano sostanziali effetti in termini di gettito, atteso che le stesse trovano applicazione per soggetti che già operano nel terzo settore e svolgono attività di tipo non lucrativo.

- **Articolo 4 (Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo solidale):** la disposizione reca la disciplina degli Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale individuati negli enti senza scopo di lucro, a struttura associativa con un ordinamento interno a base democratica i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. La norma, di natura ordinamentale, non determina impatti sulla finanza pubblica.
- **Articolo 5 (Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale):** la disposizione reca la disciplina degli Enti di promozione del commercio equo e solidale individuati nelle organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi. La disposizione di natura ordinamentale non ha impatti sulla finanza pubblica.
- **Articolo 6 (Elenco nazionale del commercio equo e solidale):** la disposizione prevede l'istituzione dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, suddiviso in varie sezioni, con funzione pubblicitaria, tenuto dalla Commissione di cui all'art. 7 istituita presso il MISE e disciplinato nelle sue concrete modalità operative con il successivo regolamento di cui all'art. 13. All'istituzione del predetto elenco si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- **Articolo 7 (Commissione per il commercio equo e solidale):** la norma prevede l'istituzione presso il MISE della Commissione per il commercio equo e solidale composta da un dirigente del MISE, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, da 6 membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti di commercio equo e solidale, dagli enti rappresentativi delle organizzazioni di commercio equo e solidale e dalle associazioni dei consumatori nonché da un esperto indipendente con comprovata esperienza nella materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il comma 3 prevede espressamente che il mandato dei componenti sia svolto a titolo gratuito. Pertanto agli stessi non è dovuta alcuna corresponsione a titolo di emolumenti, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

- **Articolo 8 (Mutuo riconoscimento):** la norma dispone l'estensione delle tutele e dei benefici previsti dalla presente legge alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea. Allo stato non risulta possibile quantificare eventuali effetti finanziari recati dalla presente disposizione attesa l'estensione dei benefici alle imprese di tutti gli Stati dell'Unione. Si rileva comunque che la disposizione in discorso non comporta effetti finanziari limitandosi ad equiparare ai fini del provvedimento, e quindi essenzialmente ai fini dell'utilizzo delle denominazioni ivi disciplinate, le imprese e le merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea, nonché gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea. Relativamente agli eventuali benefici economici tali imprese concorreranno con quelle italiane agli stessi nei limiti delle disponibilità destinate a tali misure agevolative e, pertanto, senza alcun onere aggiuntivo.
- **Articolo 9 (Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura):** la norma dispone che i prodotti del commercio equo e solidale, importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, siano presentati, etichettati e pubblicizzati con specifiche denominazioni. Prevede, altresì, il divieto di uso delle denominazioni previste nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale o di denominazioni simili alle imprese ed enti non iscritti nel predetto elenco. Le violazioni delle precedenti disposizioni costituiscono pratiche commerciali scorrette o ingannevoli oggetto di tutela amministrativa e giurisdizionale ai sensi della normativa vigente. Le relative attività di controllo e irrogazione delle sanzioni possono svolte dalle competenti Amministrazioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, rientrando tali attività nelle funzioni ad esse istituzionalmente attribuite.

- **Articolo 10 (Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale):** la disposizione prevede che lo Stato e le Regioni adottino misure di sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale. Dispone, in particolare, il sostegno ad iniziative divulgative e di sensibilizzazione, a specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione nonché ad iniziative di formazione per gli operatori e i volontari. La disposizione prevede, inoltre, la concessione di contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede, per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino ad un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nonché contributi in conto capitale a termine per la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo. Gli oneri recati dalla presente disposizione, essendo correlati a molteplici adempimenti a carico sia dello Stato che delle Regioni, peraltro legati a fattori variabili e riconducibili a iniziative degli interessati, risultano di difficile e incerta quantificazione. Si fa presente, inoltre, che non è previsto un plafond di spesa per l'attuazione delle suindicate finalità. Fermo restando che l'organizzazione e gli strumenti utilizzabili, oltre alle modalità, sono rimesse alla autonomia dei predetti soggetti, ma dovranno necessariamente restare nell'ambito di quanto possibile ed opportuno a risorse umane e finanziarie invariate, si conferma che la concessione dei contributi prevista dalla disposizione avverrà nei limiti delle risorse già stanziare per finalità analoghe.
- **Articolo 11 (Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici)** la disposizione reca interventi a sostegno del commercio equo e solidale negli appalti pubblici prevedendo, in particolare, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 % dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'art. 15. Sul punto, si fa presente che gli oneri recati dalla disposizione risultano di difficile quantificazione in quanto la norma prevede una mera facoltà a carico delle Amministrazioni di introdurre criteri premiali nei bandi di gara per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. Si rappresenta, inoltre, che l'ammontare del rimborso previsto dalla norma è legato ai maggiori costi di aggiudicazione che possono essere quantificati solo all'esito della procedura concorsuale.

- **Articolo 12 (Giornata nazionale del commercio equo e solidale):** la norma dispone l'istituzione della Giornata nazionale del commercio equo e solidale da celebrare annualmente. Le modalità organizzative della stessa saranno determinate con successivo regolamento. Al riguardo andrebbe specificato che trattasi del regolamento di cui all'art. 13 del testo.
- **Articolo 13 (Regolamento di attuazione):** la norma dispone l'obbligo di adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento di attuazione che prevede, tra le altre cose, requisiti criteri e modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale del commercio equo solidale. La disposizione di carattere meramente ordinamentale non determina impatti sulla finanza pubblica.
- **Articolo 14 (Compiti delle Regioni):** la disposizione prevede che le Regioni promuovano le buone pratiche del commercio equo e solidale, secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione periodica degli interventi di sostegno. Prevede inoltre la possibilità delle stesse di mantenere, istituire e curare la tenuta dei propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni. AL riguardo nel segnalare che le Regioni provvederanno presumibilmente all'attuazione delle previsioni recate dalla norma nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, si rappresenta la necessità di inserire apposita clausola di invarianza finanziaria.
- **Articoli 15 (Fondo per il commercio equo e solidale) e 16 (Disposizioni finanziarie):** le disposizioni in esame recano la copertura finanziaria del provvedimento prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo per il commercio equo solidale presso il MISE con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione dei "Fondi di riserva e speciali".

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, c.1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato
3 MAR 2016
lu

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07988 Paglia: Revisione della normativa che ha esteso le scommesse sportive al settore calcistico dilettantistico, nonché della disciplina sulle agenzie di scommesse	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	74
5-07989 Busin: Monitoraggio circa le differenze esistenti tra i diversi comuni nella determinazione della tassa sui rifiuti	70
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	76
5-07991 Pesco: Elementi in merito all'assemblea degli azionisti della Banca popolare di Vicenza che potrebbe portare alla trasformazione della banca in società per azioni ...	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	77

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che il deputato Ginato ha chiesto di rinviare lo svolgimento della sua interrogazione 5-07990, relativa a iniziative per ripristinare la certezza giuridica nel calcolo degli interessi dei buoni fruttiferi postali.

Il viceministro Enrico MORANDO chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione Sandra Savino n. 5-07992, in considerazione dell'esigenza di acquisire più compiuti elementi di risposta per quanto riguarda la quantificazione delle ricadute sul bilancio dello

Stato e sui bilanci degli enti locali della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla definizione del reddito disponibile rilevante ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente.

Sandra SAVINO (FI-PdL), in relazione alla richiesta di rinvio avanzata dal Governo, ricorda che la sua interrogazione ha ad oggetto una questione già sottoposta all'Esecutivo con la sua interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-05267 svolta l'8 aprile 2015.

Nel sottolineare come l'atto di sindacato ispettivo sia volto a trovare soluzione alla problematica relativa al computo, quale forma di reddito, delle provvidenze economiche previste per i disabili ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e come tale questione sia particolarmente delicata e coinvolga numerose famiglie, nonché i comuni e le regioni coinvolti nell'erogazione dei trattamenti a favore dei disabili, ribadisce il proprio stupore per l'atteggiamento del Governo, il quale non appare intenzionato a individuare correttivi idonei a porre rimedio a tale evidente ingiustizia.

Sottolinea quindi l'esigenza di intervenire al più presto, anche per sanare, in termini retroattivi, la posizione di coloro che hanno ricevuto assegni di accompagnamento negli anni precedenti alla recente sentenza del Consiglio di Stato, la quale ha stabilito che le indennità percepite dai disabili non possono essere conteggiate come reddito, diversamente da quanto previsto dal nuovo sistema di calcolo ISEE.

Ricorda quindi le numerose iniziative del suo gruppo su tale tematica e auspica che il Governo la risolva al più presto attraverso una risposta concreta e puntuale.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel fare presente come sia in stato avanzato l'approfondimento, da parte del Ministero del lavoro, delle questioni di merito connesse alla modifica della disciplina contenuta nel regolamento per il calcolo dell'ISEE, anche con riferimento agli aspetti

toccati dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, ribadisce come la sua richiesta di rinvio sia volta esclusivamente ad acquisire gli elementi necessari a dare risposta al quesito specifico posto dall'atto di sindacato ispettivo, relativo alle ricadute economiche per il bilancio dello Stato e degli enti locali, delle conseguenze della citata sentenza del Consiglio di Stato. Rileva infatti, come, essendo stata emessa tale sentenza molto di recente, occorrono necessariamente alcuni giorni per poter quantificare gli effetti sul bilancio di tale pronuncia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che, a seguito della richiesta del Viceministro, e concorde la presentatrice, l'interrogazione Sandra Savino n. 5-07992 è rinviata ad altra seduta.

5-07988 Paglia: Revisione della normativa che ha esteso le scommesse sportive al settore calcistico dilettantistico, nonché della disciplina sulle agenzie di scommesse.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel prendere atto della risposta, rileva tuttavia come essa eluda il quesito di base, sottostante alla sua interrogazione, volto a sapere dal Governo se l'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponga di strumenti efficaci, ulteriori rispetto a quelli propri della magistratura, per contrastare il fenomeno delle scommesse clandestine, il quale mina la credibilità dell'intero settore del calcio sportivo.

Sottolinea infatti come i fatti criminali connessi alle scommesse illegali, dando l'immagine di un ambiente gravemente inquinato e, quindi, non credibile, abbiano causato gravi danni allo sport, il quale risulta fortemente delegittimato dagli scandali che lo coinvolgono.

5-07989 Busin: Monitoraggio circa le differenze esistenti tra i diversi comuni nella determinazione della tassa sui rifiuti.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo BUSIN (LNA), nel ringraziare il Viceministro per la risposta, rileva come la sua interrogazione ponga in evidenza la necessità, più volte sottolineata dal suo gruppo, che il Governo ponga rimedio alle storture causate dal disorganico succedersi nel tempo di interventi normativi in materia di tributi locali, attraverso una riscrittura complessiva della disciplina.

In tale ambito rileva, infatti, come la forte diversificazione nella determinazione della tassa sui rifiuti tra i comuni abbia forti effetti distorsivi, acuiti dal fatto che spesso la misura del tributo cambia rispetto ad immobili collocati a pochi metri di distanza ma in comuni diversi tra loro confinanti; tali effetti distorsivi si amplificano al crescere delle dimensioni dell'immobile. Considera pertanto interlocutoria la risposta fornita, invitando il Governo a non trascurare il problema e a ripensare, come del resto già anticipato in qualche modo dallo stesso Governo l'intero sistema dei tributi locali.

5-07991 Pesco: Elementi in merito all'assemblea degli azionisti della Banca popolare di Vicenza che potrebbe portare alla trasformazione della banca in società per azioni.

Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale è volta a conoscere l'orientamento del Governo in relazione alle vicende che coinvolgono la Banca popolare di Vicenza. Ricorda innanzitutto che la gestione del predetto istituto di credito è oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Vicenza, la quale sta procedendo all'ac-

certamento di fattispecie di reato molto gravi, quali l'associazione a delinquere, il falso in bilancio, l'aggiotaggio e l'ostacolo agli organi di vigilanza.

In tale ambito, nel rammentare che, per il prossimo 5 marzo, è stata convocata l'assemblea degli azionisti, con, all'ordine del giorno, la trasformazione della banca in società per azioni e le valutazioni in ordine alla sua possibile quotazione in borsa, evidenzia come si renda urgente un intervento del Governo volto a posticipare tale assemblea, in via cautelativa, posto che le vicende che coinvolgono la banca stessa ne minano gravemente la credibilità e pongono a rischio la trasparenza delle decisioni dei soci.

Esprime quindi preoccupazione per il fatto che la Banca centrale europea si stia ingerendo nelle vicende sopra richiamate, minacciando ritorsioni qualora l'assemblea dei soci non deliberi il piano di trasformazione della banca in società per azioni. In tale contesto, nel sottolineare come la procedura di risoluzione avviata con il decreto – legge cosiddetto « salva banche » abbia dimostrato la portata dei poteri delle istituzioni di vigilanza nel sancire quali banche hanno la possibilità di continuare a svolgere la propria attività, denuncia il rischio di tali gravi ingerenze sul sistema bancario da parte della BCE.

Il viceministro Enrico MORANDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Daniele PESCO (M5S), nel ringraziare il Viceministro per la risposta, evidenzia come da essa emerga che il Governo non nutre alcuna preoccupazione circa gli esiti della vicenda richiamata dalla sua interrogazione. In particolare, stigmatizza come l'Esecutivo non ritenga di porre in essere alcuna misura a tutela della trasparenza rispetto alle decisioni che l'assemblea dei soci della Banca popolare di Vicenza si appresta ad assumere circa l'assetto societario della banca stessa, né a tutela dei possibili investitori, i quali si accingono ad affidare i propri fondi a

tale istituto bancario, pur in presenza di indagini della magistratura e dell'autorità di vigilanza relativamente a gravi violazioni.

Ribadisce quindi la richiesta al Governo affinché intervenga, per quanto di competenza, per far rinviare la riunione dell'assemblea degli azionisti, già convocata per il prossimo 5 marzo. In tale contesto rileva come sarebbe possibile ipotizzare soluzioni diverse rispetto alla trasformazione della banca in società per azioni, ad esempio dividendo la banca stessa in una pluralità di banche più piccole, le quali avrebbero una dimensione patrimoniale inferiore al livello che obbliga le banche popolari a trasformarsi in SpA.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Lodolini, nel corso

della precedente seduta di esame del provvedimento, ne ha illustrato il contenuto e ha formulato una proposta di parere favorevole, che è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella giornata di martedì scorso.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte innanzitutto che, secondo quanto convenuto in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha chiesto alla Presidente della Camera che l'inizio della discussione in Assemblea del disegno di legge in esame, attualmente previsto dalla giornata di lunedì 14 marzo prossimo, slitti alla giornata di lunedì 21 marzo.

Avverte altresì che a seguito della richiesta di alcuni gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato

alle ore 17 di lunedì 7 marzo prossimo, è prorogato alle ore 13 di martedì 8 marzo.

Il viceministro Enrico MORANDO prende atto della decisione di rinviare l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, sottolineando tuttavia come tale slittamento comprima oggettivamente i tempi a disposizione del Senato per l'esame in seconda lettura. Tiene quindi a precisare come tale decisione non sia frutto di una richiesta in tal senso del Governo.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come, a fronte di uno slittamento di circa una settimana dell'avvio della discussione in Assemblea, il termine di presentazione degli emendamenti in Commissione sia stato posticipato di meno di 24 ore.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento al rilievo del deputato Pesco, rileva come un ulteriore posticipo del termine di presentazione degli emendamenti in Commissione rischi di pregiudicare la possibilità, per la Commissione stessa, di avviare l'esame degli emendamenti nel corso della prossima settimana, considerato anche che, trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, occorrerà valutare l'ammissibilità per materia delle proposte emendative.

Michele PELILLO (PD) intende innanzitutto sottolineare come il rinvio della seduta della Commissione di ieri, abbia impedito, oltre che di proseguire l'esame, in sede referente, del provvedimento, non abbia consentito alla Commissione di esprimere il proprio parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 75 e abbinata, in materia di promozione e disciplina del commercio equo e solidale, la cui discussione in Assemblea è iniziata nella mattinata di oggi. Rileva pertanto come la mancata espressione di tale parere non sia certo imputabile a negligenza o a una volontà in tal senso, ma alle condizioni nelle quali si è svolta la seduta di ieri della Commissione.

Per quanto riguarda il termine di presentazione degli emendamenti sul disegno di legge in esame, ritiene che la data di lunedì 7 marzo, già fissata, sia congrua, considerando comunque possibile accedere all'ipotesi di spostare ancora brevemente tale termine, per venire incontro alle esigenze segnalate dai gruppi di opposizione.

Sandra SAVINO (FI-PdL) chiede di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti a mercoledì 9 marzo.

Daniele PESCO (M5S) condivide l'ipotesi di spostare il termine di presentazione degli emendamenti a mercoledì 9 marzo. In tale contesto considera fondamentale sapere se il relatore o il Governo intendano, attraverso loro emendamenti, stravolgere il testo del decreto-legge.

Per quanto riguarda l'andamento della seduta della Commissione di ieri, rileva come essa sia iniziata sostanzialmente nei tempi previsti e come il rinvio della seduta stessa sia ascrivibile all'assenza del rappresentante del Governo, e non certo a una volontà in tal senso del gruppo M5S.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ribadisce la proposta di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione alla giornata di mercoledì 9 marzo, ritenendo peraltro che si possa individuare una soluzione di mediazione fissando tale termine alle ore 17 di martedì 8.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di martedì 8 marzo prossimo.

Girolamo PISANO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, con riferimento all'andamento della seduta della Commissione di ieri, riconosce come, nella concitazione del momento, la maggioranza e il Governo si siano trovati nella necessità di decidere in tempi brevi come comportarsi, evidenziando tuttavia come, una

volta conclusa la contestazione del gruppo M5S, sussistesse la disponibilità e la possibilità di svolgere regolarmente la seduta, il cui rinvio non è certamente dipeso dall'atteggiamento del gruppo M5S.

Michele PELILLO (PD), con riferimento alle considerazioni del deputato Pisano, sottolinea come l'atteggiamento tenuto ieri

dal gruppo M5S sia assolutamente inaccettabile.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-07988 Paglia: Revisione della normativa che ha esteso le scommesse sportive al settore calcistico dilettantistico, nonché della disciplina sulle agenzie di scommesse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli onorevoli Paglia e Giordano nel lamentare alcune criticità che sarebbero connesse alle scommesse al calcio dilettantistico, richiamano l'attenzione su una recente inchiesta giudiziaria legata alla presunta esistenza di un'organizzazione delinquenziale specializzata in scommesse illecite su partite di calcio che avrebbero coinvolto anche il Campionato nazionale dilettanti.

Gli onorevoli interroganti ritengono pertanto che le norme che hanno esteso la pratica del gioco delle scommesse anche al delicato settore dilettantistico evidenzino aspetti di criticità con particolare riferimento al sistema delle scommesse « *on line* », ritenuto dagli stessi interroganti un potenziale « veicolo » su cui le organizzazioni criminali potrebbero canalizzare scommesse illecite.

Gli interroganti chiedono pertanto se non si ritenga urgente ed ineludibile, alla luce di quanto premesso, modificare la normativa che ha esteso il gioco delle scommesse al settore dilettantistico del calcio italiano, e rivedere la disciplina delle modalità di concessione e di funzionamento delle agenzie delle scommesse, in particolare quelle « *on line* ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici, si ritiene di osservare preliminarmente come la soluzione proposta (« modificare la normativa che ha esteso il gioco delle scommesse al settore dilettantistico ») non appare in grado di conseguire il risultato perseguito, atteso che le organizzazioni criminali si avvalgono di un sistema di « scommesse illegali » e i relativi flussi

finanziari non transitano, quindi, per il circuito legale dei concessionari di Stato.

È stato ampiamente dimostrato proprio dalla recenti inchieste della magistratura – ivi compresa quella citata nel testo del presente *question time* (« *Dirty soccer* ») – che le scommesse illegali connesse al cosiddetto « *match fixing* » vengono alimentate su reti di *bookmakers* stranieri o su siti illegali, quindi al di fuori del circuito concessorio nazionale.

Pertanto, vietare la raccolta delle scommesse sulla serie D ai concessionari della rete regolare non avrebbe alcuna efficacia in relazione al fenomeno descritto.

Dalle notizie di stampa relative all'inchiesta citata è, infatti, emerso che l'indagine ha preso avvio anche sulla base di una segnalazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardo alla partita Juve Stabia-Lupa Roma, nell'ambito della collaborazione costante dell'Agenzia sia con le Autorità giudiziarie e le forze di polizia sia con l'apposita struttura costituita presso il Ministero dell'interno (UISS). Tale segnalazione è stata possibile solo perché le scommesse relative a partite della lega Pro e della Serie D sono state incluse nel palinsesto ufficiale approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In effetti, i flussi di gioco che transitano nella rete ufficiale dell'Agenzia sono « tracciati » e « monitorati » perché affluiscono al totalizzatore nazionale. Solo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tramite il *partner* tecnologico (SOGEI), possiede il totale della raccolta sulla rete italiana ed è in grado di controllare ogni singola giocata, l'avvenimento oggetto di

scommessa, l'importo giocato, la quota offerta dai concessionari, data ora e luogo di vendita.

Si noti, tra l'altro, come la possibilità di scommettere sulla Lega Pro e sulla Serie D sia stata introdotta dall'Agenzia a partire dal 10 ottobre 2014, mentre tra le partite oggetto della predetta inchiesta risulta un incontro di Serie D giocato nel mese di settembre 2014. Le *combine* erano, quindi, antecedenti all'allargamento del palinsesto ai campionati semiprofessionisti e dilettanti. Del resto, il volume di gioco sulle partite della serie D è estremamente ridotto, a conferma del fatto che i flussi anomali di scommesse sono incanalati o su reti estere o su reti parallele a quella dei concessionari di Stato.

In conclusione, escludere la Serie D dal palinsesto ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avvantaggerebbe soltanto le reti non ufficiali. L'inclusione

della Lega pro e della Serie D nel palinsesto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituisce, invece, un'opportunità per i controlli e un ostacolo maggiore per chi organizza le *combine*, dato che i sistemi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli consentono di conoscere nel dettaglio gli elementi della giocata.

Più in generale, il sistema di monitoraggio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle scommesse sportive (GASS) genera in automatico « *alert* » quando si registrano anomalie in relazione a un gruppo predefinito di parametri. In questi casi, l'Agenzia invia una apposita segnalazione all'UISS (Figc, procura della Figc, osservatorio sportivo). Questa attività è condotta anche in stretta collaborazione con i concessionari della rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che segnalano eventuali anomalie registrate sui propri sistemi.

ALLEGATO 2

5-07989 Busin: Monitoraggio circa le differenze esistenti tra i diversi comuni nella determinazione della tassa sui rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame si evidenzia che i comuni stanno aumentando in maniera consistente la tassa sui rifiuti, anche « distorcendo i coefficienti che determinano il costo del servizio » e si chiede se « non si ritenga opportuno avviare un monitoraggio della situazione e della abnorme differenza esistente, tra comune e comune, nella determinazione della tassa sui rifiuti, attivando altresì, un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti ».

Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si riferisce quanto segue.

Preliminarmente, il Dipartimento fa presente che nella sua competenza rientra esclusivamente la valutazione, effettuata sulla base di un esame a campione e anche attraverso la formulazione di rilievi e osservazioni, degli atti normativi emanati dai comuni e dalle province, con particolare riferimento ai regolamenti di disciplina dei singoli tributi, alle delibere di approvazione delle relative aliquote o tariffe, nonché ai regolamenti in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Tra le competenze del Dipartimento delle finanze, invece, non rientrerebbe il

monitoraggio dei costi e delle differenze che questi generano nella determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti tra comune e comune.

Occorre, peraltro, aggiungere che l'operatività dell'obbligo da parte dei comuni di tenere conto, nella determinazione della tariffa della TARI, delle risultanze dei fabbisogni *standard*, di cui al comma 653 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata differita al 2018 dal comma 27 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).

L'obbligo in questione potrebbe costituire un valido parametro di riferimento per la valutazione dell'operato dei comuni in ordine alla determinazione dei costi.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di attivare un tavolo di confronto fra le diverse componenti interessate al controllo della spesa e alla gestione dei rifiuti, il Dipartimento rileva, infine, di aver avviato gli approfondimenti necessari per individuare più specificatamente i settori in cui indirizzare l'analisi e la metodologia da seguire, all'esito delle quali potrebbe essere attivato detto tavolo.

ALLEGATO 3

5-07991 Pesco: Elementi in merito all'assemblea degli azionisti della Banca popolare di Vicenza che potrebbe portare alla trasformazione della banca in società per azioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Pesco ed altri, con riferimento alla Banca Popolare di Vicenza, chiedono di quali elementi disponga il Governo e quali siano i suoi orientamenti, per quanto di competenza, alla luce del fatto che il 5 marzo 2016 è prevista un'assemblea degli azionisti che potrebbe portare alla trasformazione dell'istituto in società per azioni.

Al riguardo, la Banca d'Italia, ha comunicato che la Banca Popolare di Vicenza, dal 4 novembre 2014, è compresa nel novero delle banche cosiddette *significant* ed è sottoposta alla Vigilanza della BCE, in collaborazione con la Banca d'Italia, nell'ambito del Meccanismo Unico di Vigilanza.

Gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca Centrale Europea nel corso del 2015 e aventi ad oggetto la gestione e la *governance* dei rischi di mercato e i profili connessi con l'operatività in azioni proprie hanno evidenziato diffuse criticità.

Tali criticità hanno comportato riflessi negativi sotto il profilo patrimoniale (quali l'abbattimento della componente patrimo-

niale relativa alle « azioni finanziate » e la svalutazione delle quote di alcuni fondi nei quali la banca aveva investito parte del proprio portafoglio), già registrate nella relazione semestrale al 30 giugno 2015 e nel bilancio di esercizio 2015.

In relazione agli esiti degli accertamenti ispettivi, la BCE ha chiesto alla banca la trasmissione, tra l'altro, di un piano di rafforzamento patrimoniale volto a riportare i coefficienti patrimoniali al di sopra del livello minimo richiesto nell'ambito della decisione sul capitale.

Il Piano che è stato presentato dalla Banca è incentrato su un aumento di capitale che verrà realizzato a seguito della trasformazione in società per azioni e della quotazione in Borsa.

La realizzazione di tutte e tre le misure sopra indicate – all'ordine del giorno dell'assemblea del prossimo 5 marzo – è pertanto necessaria al fine di rispondere alle richieste della Banca Centrale Europea.

Eventuali ritardi non consentirebbero di ottemperare a quanto dalla stessa formalmente richiesto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)	78
5-07974 Coscia: Sulla formazione della <i>task force</i> a protezione dei beni culturali in zone di guerra	78
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	81
5-07975 Borghesi: Sulle strutture territoriali del MIBACT	79
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	83
5-07976 Pannarale: Sugli sviluppi del programma cosiddetto « 500 giovani per la cultura »	79
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	85
5-07977 Luigi Gallo: Sull'incentivazione delle opere di giovani artisti	79
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	87
5-07978 Palmieri: Sulla libertà di pubblicazione di immagini di siti culturali italiani su Internet	79
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione del prof. Franco De Anna, ispettore scolastico, e del dott. Marco Stradiotto, responsabile dei rapporti istituzionali per la spesa pubblica della SOSE	80

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 9.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricordati i termini regolamentari dello

svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, dispone l'attivazione del circuito chiuso.

5-07974 Coscia: Sulla formazione della *task force* a protezione dei beni culturali in zone di guerra.

Gianna MALISANI (PD), illustra l'interrogazione in qualità di cofirmataria.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI, risponde sintetizzando i contenuti di un documento che deposita (*vedi allegato 1*).

Gianna MALISANI (PD) è soddisfatta della risposta, ma si augura che la *task*

force impegnata in Siria e in Iraq coinvolga in modo autentico i docenti universitari che hanno operato in quelle zone e che non si disperda il patrimonio di relazioni culturali, politiche e sociali che essi vi hanno costruito proficuamente negli anni.

5-07975 Borghesi: Sulle strutture territoriali del MIBACT.

Stefano BORGHESI (LNA), illustra la sua interrogazione.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI, risponde offrendo ragguagli che più specificamente sono contenuti nel documento che deposita (*vedi allegato 2*).

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, dà atto al Governo della puntualità e del dettaglio che connota la risposta. Resta tuttavia scettico che una visione organica di insieme sulla tutela dei beni culturali italiani possa essere assicurata da un'articolazione territoriale degli uffici così frammentata.

5-07976 Pannarale: Sugli sviluppi del programma cosiddetto « 500 giovani per la cultura ».

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), illustra la sua interrogazione.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI, risponde nei termini del documento che deposita (*vedi allegato 3*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) sarebbe soddisfatta se sapesse che le strutture amministrative che devono assicurare l'esito favorevole per i giovani interessati dal progetto fossero pronte e competenti. Viceversa ha assistito a un andirivieni di pratiche e procedure che teme prolungheranno la vicenda. Spera davvero che ai giovani che hanno lavorato per pochi spiccioli non si vadano a domandare imposte non dovute e coglie l'occasione per osservare che negli ultimi anni le iniziative

occupazionali sui beni culturali sono state frammentarie e temporanee ed hanno esaltato il carattere precario e parcellizzato delle politiche di tutela e di valorizzazione. Sarebbe invece ora che lo Stato dimostrasse di comprendere l'importanza del patrimonio culturale italiano anche attraverso politiche di reclutamento organiche e complete.

5-07977 Luigi Gallo: Sull'incentivazione delle opere di giovani artisti.

Luigi GALLO (M5S), illustra la sua interrogazione.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI, risponde nei termini dell'elaborato che deposita (*vedi allegato 4*).

Luigi GALLO (M5S), citata una recente frase del Presidente del Consiglio dei ministri, relativa alla messa a disposizione di un immobile pubblico a fini di uso artistico, si rammarica che i tempi di attuazione del decreto legge n. 91 del 2013 si siano così tanto dilatati. Sarebbe davvero un bel giorno quello in cui la Presidente della Commissione cultura, con i membri tutti, potesse tagliare i nastri in occasione della consegna dei beni pubblici dismessi da consegnare a giovani artisti.

5-07978 Palmieri: Sulla libertà di pubblicazione di immagini di siti culturali italiani su Internet.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustra la sua interrogazione.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI, risponde nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando, non può trattenersi dall'ironizzare su alcuni passaggi della risposta: per un verso, vi si fa riferimento alla legge annuale della concorrenza che ormai do-

vrebbe essere ribattezzata come « biennale », anche a motivo della ripetuta *navette*; per altro verso si domanda a chi il Governo abbia chiesto l'autorizzazione a presentare l'emendamento indicato. Si augura comunque che l'Esecutivo abbia colto il senso della sua sollecitazione.

La seduta termina alle 9.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.30 alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 marzo 2016.

Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione del prof. Franco De Anna, ispettore scolastico, e del dott. Marco Stradiotto, responsabile dei rapporti istituzionali per la spesa pubblica della SOSE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-07974 Coscia: Sulla formazione della *task force* a protezione dei beni culturali in zone di guerra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla interrogazione parlamentare a risposta immediata presentata dall'onorevole Coscia e da altri suoi Onorevoli colleghi in merito alla composizione della *task force* incaricata di intervenire a difesa dei beni culturali patrimonio dell'umanità vorrei riferire quanto segue.

Nell'atto parlamentare si fa riferimento all'intesa sottoscritta dal Ministro Gentiloni per conto del Governo italiano e dal Direttore generale dell'UNESCO Irina Bokova, per la costituzione della *task force* italiana nel contesto della coalizione globale Unesco *Unite4Heritage*. L'accordo ha suggellato un percorso cominciato all'Expo, quando il 1° agosto 2015 oltre 80 ministri della cultura siglarono la Dichiarazione di Milano per la difesa dei beni artistici, storici e archeologici minacciati dalla distruzione, proseguito all'Assemblea Generale dell'Onu di settembre con l'intervento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi e formalizzato con l'approvazione della proposta italiana da parte del Consiglio esecutivo Unesco il 17 ottobre.

La sottoscrizione del Memorandum ha sancito, come è noto, la nascita sotto l'egida Unesco di una formazione internazionale tutta italiana pronta a intervenire nelle aree di crisi per la tutela del patrimonio culturale mondiale.

L'iniziativa proposta dall'Italia all'UNESCO si pone a due livelli, distinti ma complementari:

1) offrire supporto all'UNESCO mediante l'approntamento di un meccanismo di rapida mobilitazione (la *Task Force* appunto) per attuare le iniziative dell'U-

NESCO a tutela del patrimonio culturale in aree di crisi, a seguito di danni naturali, distruzioni e saccheggi;

2) offrire esperti nazionali/strutture nazionali per l'Organizzazione delle Nazioni Unite/CDS, con richiesta di inclusione della componente culturale nelle missioni di pace.

L'iniziativa prevede una componente tecnico-specialistica di esperti civili di grande prestigio internazionale, come quelli che operano negli Istituti di ricerca del Ministero, ed una componente militare altamente professionalizzata quale quella del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

La componente di esperti civili potrà essere arricchita con esperti provenienti dalle Università e Istituti di Ricerca e da esperti segnalati da Associazioni *no profit* particolarmente qualificate a svolgere attività di cooperazione culturale all'estero, con esperienza nel campo.

L'unicità di questa integrazione rappresenta un indubbio punto di forza esclusivo del nostro Paese, che dispone pertanto di competenze uniche apprezzate in tutto il mondo.

Non si tratta pertanto di fornire soltanto un elenco di esperti nel campo della cooperazione culturale in aree di crisi ma di mettere a disposizione una struttura operativa complessa organizzata con il rispetto di procedure e disciplinari operativi, finalizzati alla gestione delle varie fasi dell'emergenza.

I compiti riguarderanno il censimento dei siti archeologici e monumenti aggrediti o a rischio di aggressione criminale, messa in sicurezza di siti archeologici, monumenti e ricovero di beni culturali mobili di interesse nazionale; catalogazione del patrimonio culturale nazionale; attivazione procedure trasferimento nei ricoveri dei beni culturali mobili.

Per ogni missione al Ministero spetterà l'apprestamento di una sala operativa, la costituzione del magazzino con i materiali personali e gli strumenti e le apparecchiature tecniche nonché un'attività di addestramento di base degli esperti tecnici che sarà effettuata d'intesa con il Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale.

Soltanto dopo il Ministero potrà individuare le professionalità specifiche necessarie e tutti gli altri adempimenti da condividere con i Carabinieri e il Ministero degli esteri.

Per quanto riguarda il personale vorrei precisare che un primo appello è stato rivolto all'interno del Ministero tra i tec-

nici che si ritiene abbiano i requisiti richiesti ed in effetti ci sono state numerose adesioni su base volontaria.

Si sta procedendo per gradi, come dicevo dinanzi la componente di esperti civili potrà essere arricchita con esperti provenienti dalle Università e Istituti di Ricerca e da esperti segnalati da Associazioni no profit. Proprio a tale proposito si sta in particolare valutando su quale modello di accordo avvalersi del personale.

Non intendo entrare in tediosi argomenti ma mi limito a riferirvi che l'UNESCO utilizza, per l'impiego di personale civile a scopi umanitari, dei modelli di accordo che potrebbero non essere utilizzabili dal nostro personale o dal personale militare come i Carabinieri del Comando tutela o da altro personale esterno che si muove in situazioni di emergenza riferite però al settore del patrimonio culturale (e non quindi a quello umanitario).

Stiamo lavorando agli opportuni adattamenti e mi impegno sin d'ora a tenervi informati, se ritenete, sul procedere del nostro lavoro.

ALLEGATO 2

5-07975 Borghesi: Sulle strutture territoriali del MIBACT.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla interrogazione parlamentare a risposta immediata presentata dagli onorevoli Borghesi e Caparini in merito alla recente riforma che ha interessato il Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo vorrei riferire quanto segue.

Gli onorevoli Borghesi e Caparini si riferiscono alla recente riorganizzazione del Ministero, attuata ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).

Tale previsione è stata introdotta in Parlamento per adeguare in tempi rapidi la struttura del Ministero alle importanti novità in materia di silenzio-assenso nei procedimenti di tutela del patrimonio culturale e di disciplina della conferenza di servizi, introdotte dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché per completare il complesso ed articolato processo di riorganizzazione avviato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 e proseguito con i successivi provvedimenti attuativi.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 aveva già compiuto due passi fondamentali, da una parte sottraendo alle Soprintendenze i compiti di valorizzazione e gestione delle sedi museali, consentendo di conseguenza un rafforzamento della funzione di tutela nel territorio, e dall'altra parte riconoscendo dignità giuridica ai musei statali.

Il successivo passo della riforma, consiste nell'accorpamento, su tutto il territorio nazionale, delle Soprintendenze Archeologia e delle Soprintendenze Belle arti

e paesaggio e nella conseguente fusione della Direzione generale Archeologia e della Direzione generale Belle arti e paesaggio in una sola struttura dirigenziale di livello generale. Saranno così presenti sul territorio nazionale 39 Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), oltre alle 2 Soprintendenze speciali di Pompei e di Roma (i cui soprintendenti esercitano i compiti spettanti ai soprintendenti ABAP).

Alle 32 strutture risultanti dalla trasformazione delle Soprintendenze BAP in Soprintendenze ABAP, inclusa la Soprintendenza dell'Aquila, infatti, sono state infatti aggiunte 7 Soprintendenze, individuate in base alla presenza di Città metropolitane, alla dimensione territoriale e alla numerosità della popolazione. La distribuzione degli Uffici è stata quindi valutata sulla base delle esigenze e delle caratteristiche del territorio e non semplicemente ricalcando i confini regionali.

L'organizzazione interna di ogni Soprintendenza, vedrà la presenza di tutte le specifiche professionalità tradizionalmente presenti nel Ministero, così da assicurare l'assolvimento dei compiti di tutela. Ogni Soprintendenza ABAP infatti sarà articolata (almeno) nelle seguenti 7 aree funzionali: organizzazione e funzionamento, patrimonio archeologico, patrimonio storico e artistico, patrimonio architettonico, patrimonio demotnoantropologico, paesaggio, educazione e ricerca), cui sarà preposto un funzionario responsabile.

Con la stessa logica, è stata definita l'organizzazione della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, che, anche al fine di garantire una migliore integrazione tra i diversi settori e tra le

diverse competenze, sarà articolata nei seguenti servizi: organizzazione e funzionamento, scavi e tutela del patrimonio archeologico, tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, circolazione, tutela del paesaggio, tutela del patrimonio demotnoantropologico e immateriale.

Inoltre, il decreto di riorganizzazione ha individuato 10 ulteriori istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, a cui potrà altresì essere riconosciuta l'autonomia speciale. Tra questi, proprio per la particolare attenzione posta alla valorizzazione del patrimonio archeologico, oltre al Museo Nazionale Romano, vi sono il Parco archeologico dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dell'Appia an-

tica, il Parco archeologico di Ercolano, il Parco archeologico di Ostia Antica e il complesso di Villa Adriana a Tivoli.

Infine, con la imminente istituzione dell'istituto centrale per l'archeologia, il Ministero si doterà, per la prima volta, di una specifica struttura dedicata alla ricerca nel settore dell'archeologia. Quanto sopra si confida possa dissipare i timori espressi dagli onorevoli interroganti circa una attenuazione dell'azione di tutela del patrimonio archeologico sul territorio; al contrario, l'obiettivo della riforma, perseguito attraverso la razionalizzazione delle strutture periferiche e centrali – cui si accompagna come è noto il reclutamento di 500 nuovi funzionari tecnici – è quello di meglio coordinare e rafforzare anche la fondamentale azione di tutela.

ALLEGATO 3

**5-07976 Pannarale: Sugli sviluppi del programma
cosiddetto « 500 giovani per la cultura ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla interrogazione parlamentare a risposta immediata presentata dall'onorevole Pannarale e da altri suoi onorevoli colleghi in merito al mancato pagamento delle spettanze ai giovani selezionati per partecipare al programma « 500 giovani per la cultura », vorrei riferire quanto segue.

L'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha previsto un programma formativo, denominato, appunto, « 500 giovani per la cultura », per la durata di 12 mesi, nelle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano presso gli istituti e i luoghi della cultura statali sul territorio nazionale.

Il programma, come correttamente riferito dall'onorevole Pannarale, è stato avviato con decreto direttoriale della Direzione generale allora competente il 6 dicembre 2013.

L'articolo 6 del bando di concorso prevede che, ai candidati selezionati che parteciperanno al programma formativo, è corrisposta una indennità di partecipazione, al lordo, di euro 5.000 annui onnicomprensiva. Il tirocinio è iniziato nel mese di maggio 2015.

La copertura finanziaria finalizzata al procedimento formativo in parola, prevista dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 91 del 2013, ammonta ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2014 ed è stata impegnata mediante decreto direttoriale del 17 dicembre 2014, registrato presso l'ufficio centrale del Bilancio il successivo 18 dicembre 2014.

Al fine di semplificare la procedura, si è ritenuto opportuno provvedere al pagamento dell'indennità di tirocinio correlata al procedimento formativo mediante il sistema « NOI PA » e, con nota del 4 giugno del 2015 tale richiesta è stata formalizzata e inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei servizi.

La procedura di liquidazione mediante sistema NOI PA ha generato tuttavia una non corretta imputazione dei costi in quanto il pagamento delle indennità di formazione è stato effettuato in conto competenza 2015 anziché in conto residui, tenuto conto che la copertura era del 2014.

Al fine di provvedere alla tempestiva risoluzione di tale criticità, sentito anche il competente Ufficio centrale del Bilancio, si è modificata la procedura di liquidazione dell'indennità di formazione (con una conseguente inevitabile interruzione tecnica) individuando nei segretariati regionali e negli Istituti autonomi interessati gli organi preposti.

L'Amministrazione sta pertanto procedendo alla copertura finanziaria utile ad effettuare la liquidazione dell'indennità di tirocinio e le correlate spettanze IRAP ed INAIL mediante ordini di accreditamento e pagamento alle strutture interessate e a tal riguardo si è provveduto ad una puntuale ripartizione degli oneri in riferimento alle spettanze.

Concludo rassicurando gli Onorevoli interroganti, e quindi gli interessati, circa la immutabilità del regime fiscale applicato

ai partecipanti al regime formativo, considerando l'indennità in parola quale reddito assimilato a quello del lavoratore dipendente come da articolo 50, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi).

In ogni caso, per completezza di informazione, considerato il reddito annuale di 6.000 euro, inferiore agli 8.000 previsti normativamente, si evince una condizione per cui la detrazione d'imposta per lavoro dipendente azzerava l'imposta IRPEF, con una conseguente esenzione piena.

ALLEGATO 4

5-07977 Luigi Gallo: Sull'incentivazione delle opere di giovani artisti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla interrogazione parlamentare a risposta immediata presentata dall'onorevole Gallo e da altri suoi Onorevoli colleghi in merito all'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, relativo alla concessione a giovani artisti di immobili statali dimessi, tra i quali anche caserme e scuole militari inutilizzate, vorrei riferire quanto segue.

La mancata definizione del decreto di attuazione della disposizione normativa richiamata dipende da molti fattori, *in primis*, non lo si può negare, dalla formulazione complessa e poco funzionale della norma primaria, come emersa dalla legge di conversione n. 112 del 2013.

Tale disposizione, che prevede il coinvolgimento di molti soggetti istituzionali, ha in primo luogo determinato un non perfetta sintonia nella interpretazione della norma (nei contenuti e nella tempistica di adozione dei provvedimenti citati dai commi 1 e 3 dell'articolo). Essa, inoltre, ha disegnato un *iter* molto complesso delle procedure di assegnazione degli immobili, che si è inevitabilmente riverberato nello schema di provvedimento attuativo. A tali problematiche interpretative e applicative si è aggiunta la difficoltà di reperimento dei beni destinati allo scopo, tra i quali peraltro mancano quelli confiscati alla criminalità organizzata, la cui individuazione è stata rinviata ad un successivo decreto per esplicita richiesta dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attesa la impossibilità di un'assegnazione diretta di tali beni a soggetti privati e non a enti pubblici, come previsto dalla disciplina propria dell'Agenzia. La norma pri-

maria, inoltre, non consente di chiarire bene se e in che misura i lavori di ristrutturazione, spesso necessari e posti a carico dei giovani artisti che si dovessero rendere concessionari, possano, e in che modo, essere defalcati dal canone di concessione, con conseguente incertezza sulla convenienza della concessione e sui costi effettivi posti a carico dei concessionari.

Nonostante queste difficoltà il Ministero, dopo numerose riunioni di coordinamento, anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio attuazione programma di Governo, aveva provveduto a proporre uno schema di decreto al Ministero dell'economia, per il previsto concerto, in data 4 agosto 2015. Sennonché il successivo 26 ottobre 2015 il provvedimento è stato restituito non controfirmato in considerazione delle osservazioni fatte pervenire dall'Agenzia del Demanio il 22 settembre 2015, con riferimento a tre degli immobili inclusi nell'elenco, che presentavano talune criticità in atto (contenziosi pregressi, interventi di bonifica, e altro) e che sono stati conseguentemente espunti dall'allegato, così riducendo ulteriormente il già non cospicuo numero degli immobili da destinare alle finalità della norma.

Il decreto, così corretto, in data 17 novembre 2015 è stato nuovamente inviato all'amministrazione finanziaria, che lo ha restituito, firmato, il 22 dicembre 2015. Il provvedimento è stato quindi inoltrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2016. L'Organo di controllo ha tuttavia formulato il 16 febbraio scorso alcuni rilievi, legati, anch'essi, alla macchinosità della norma primaria (in particolare per la necessità di prevedere la costituzione, presso il MEF,

di un apposito fondo in cui far confluire i proventi dei canoni, ancorché ridotti e ammontanti, nel complesso, a una somma esigua, dovuti dalle cooperative che si sarebbero rese concessionarie dei beni).

Quanto in particolare alle caserme dismesse, vorrei precisare che il Ministero della Difesa ha individuato i seguenti immobili:

Gorizia – Località Lucinico – via degli Eroi, 14 Ex fabbricato uso servizi Lestizza (UD) – Località – Santa Maria Scaunicco – via Isonzo Ex alloggio Pordenone – via San Quirino, 84 Ex alloggio Campo Calabro (RC) – Località Matiniti – Aliquota di ex fortino Messina Contrada Campo Italia – Aliquota di area addestrativa e deposito munizioni.

Ho illustrato questo breve resoconto per rendere evidente, ad oltre due anni dalla emanazione della norma, come la sua concreta attuazione appaia irta di problemi e non realizzabile in tempi brevi.

Occorrerà fare una riflessione, anche in considerazione del precario stato di conservazione dei beni immobili individuati e del tempo intercorso dall'emanazione della norma primaria, sulla possibilità e opportunità di introdurre un rafforzamento e una chiarificazione dell'impianto normativo primario, in modo da consentire un'attuazione più spedita e, soprattutto, che possa essere meglio corrispondente alle attese ingeneratesi presso i soggetti possibili beneficiari della previsione normativa.

ALLEGATO 5

5-07978 Palmieri: Sulla libertà di pubblicazione di immagini di siti culturali italiani su *Internet*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla interrogazione parlamentare a risposta immediata presentata dall'onorevole Palmieri in merito alla possibilità di pubblicare immagini di siti culturali italiani su internet anche a fini di valorizzazione e promozione vorrei riferire quanto segue.

Questo Ministero è consapevole dell'importanza di garantire il diritto alla libera manifestazione del pensiero e, allo stesso tempo, di consentire adeguata valorizzazione del patrimonio culturale italiano, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, ed intende certamente proseguire il percorso di liberalizzazione della riproduzione dei beni culturali e della divulgazione delle immagini, avviato con le modifiche apportate all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dal decreto-legge n. 83 del 2014, cosiddetto « art-bonus ».

Per queste ragioni, nell'ambito del disegno di legge Atto Senato n. 2085, « legge annuale per il mercato e la concorrenza », è stata richiesta l'autorizzazione a presentare un emendamento, che non soltanto

garantisca la libera riproduzione di beni culturali, anche bibliografici ed archivistici – che, nella normativa vigente, sono ancora soggetti ad autorizzazione – ma che, più in generale, accentui la liberalizzazione di una serie di attività, ivi inclusa la divulgazione, a condizione che ciò avvenga senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, e dunque, proprio le finalità che la divulgazione su Wikipedia intende perseguire.

Si aggiunga per completezza che questo Ministero ha già, il 4 settembre 2012, firmato un Accordo Quadro con Wikipedia per la valorizzazione dei beni culturali attraverso le voci di Wikipedia. Anche prima degli interventi normativi di cui si è fatto cenno, pertanto, si è proceduto ad avviare e consolidare interlocuzioni con i più importanti *players* del settore digitale, ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e che tali attività certamente proseguiranno nell'ambito del quadro disciplinare che si va delineando.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00786 Carrescia: Sulla regolamentazione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi ormeggiate (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	90
Sui lavori della Commissione	90

RISOLUZIONI

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00786 Carrescia: Sulla regolamentazione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi ormeggiate.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta del 23 febbraio scorso.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, comunica che è stata presentata la risoluzione n. 7-00627, a prima firma della deputata Giovanna Sanna, vertente su materia analoga a quella della risoluzione in esame. Avverte pertanto che, se non vi sono obiezioni, la discussione delle due risoluzioni proseguirà congiuntamente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, con riferimento al provvedimento recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento (C. 2212 Daga), è stato presentato dal relatore l'articolo aggiuntivo 9.02.

Avverte, pertanto, che il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo testé citato è fissato per lunedì 7 marzo alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75, C. 241,
C. 811 e C. 2726-A

91

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 3 marzo 2016.

**Disposizioni per la promozione e la disciplina del
commercio equo e solidale.
C. 75, C. 241, C. 811 e C. 2726-A.**

Il comitato si è riunito dalle 14.25 alle
14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	92
---	----

INTERROGAZIONI:

5-05712 Maestri: Adeguamento all'aspettativa di vita dell'età di pensionamento degli addetti all'assistenza di base di anziani e disabili	93
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	95
5-06291 Rizzetto: Utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo per misure in favore dei lavoratori esodati	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-07430 Ciprini: Conseguenze sul piano occupazionale dell'eventuale esternalizzazione di attività della società Eskigel	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Atto n. 266.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 25 febbraio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, si sono svolte le audizioni informali dei rappresentanti di associazioni sindacali, allo scopo di acquisire elementi di approfondimento sulle modalità di attuazione del trasferimento di risorse previsto dal provvedimento in esame.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, ai fini della formulazione della sua proposta di parere, reputa opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, anche allo scopo di approfondire gli elementi di riflessione

offerti alla Commissione dai soggetti auditi nella giornata di ieri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.10.

5-05712 Maestri: Adeguamento all'aspettativa di vita dell'età di pensionamento degli addetti all'assistenza di base di anziani e disabili.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Patrizia MAESTRI (PD) ringrazia il sottosegretario della risposta fornita, che conferma la disponibilità del Governo ad approfondire il tema. Ricorda che il progressivo invecchiamento della popolazione rende urgente affrontare il problema dei lavoratori che si occupano di assistenza degli anziani e dei disabili. Osserva, infatti, che si tratta di un settore che offre buone opportunità di impiego, che, tuttavia, sono estremamente faticose, soprattutto se si pensa che gli addetti sono principalmente donne. Auspica che le residue risorse del fondo costituito dall'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007, per consentire l'accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori impiegati in attività usuranti, siano utilizzate anche per estendere l'applicazione della disciplina prevista dalla medesima legge alle lavoratrici addette all'assistenza degli anziani e dei disabili.

5-06291 Rizzetto: Utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo per misure in favore dei lavoratori esodati.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenza LABRIOLA (Misto), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, prende atto della risposta fornita dal sottosegretario, che dimostra come il problema dei lavoratori esodati sia ancora lontano da una soluzione. Auspica, pertanto, che il Governo si impegni a esaurire la platea dei lavoratori che ancora non hanno potuto avere accesso al pensionamento con i requisiti previsti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, superando definitivamente i problemi creatisi con l'adozione di tale provvedimento.

5-07430 Ciprini: Conseguenze sul piano occupazionale dell'eventuale esternalizzazione di attività della società Eskigel.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tiziana CIPRINI (M5S), dichiarandosi del tutto insoddisfatta della risposta del sottosegretario, osserva che il caso della società Eskigel può essere considerato un riferimento su scala nazionale. Si tratta, infatti, di lavoratori licenziati e poi nuovamente assunti da cooperative, che godono dell'appoggio politico dei vertici della Regione Umbria, con paghe e diritti ridotti, in relazione alle medesime attività svolte in Eskigel. Sottolinea che tale deriva è estremamente diffusa in Umbria grazie alla connivenza tra la classe politica e le multinazionali, come la R&R Ice Cream, che ha acquisito la Eskigel. A suo avviso, si registra anche una complicità dei sindacati, che permette lo sfruttamento dei lavoratori attraverso, tra l'altro, il ricorso

a contratti di lavoro di durata estremamente breve, anche di pochi giorni. Denuncia lo stato di soggezione e di paura in cui versano i lavoratori, che non prendono iniziative di denuncia per paura di perdere il lavoro. Chiedendo, pertanto, l'intervento del Governo con precise azioni di controllo, preannuncia che i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle proseguiranno la loro azione di sensibilizzazione e protesta, che li ha portati in passato anche a incatenarsi di fronte ai cancelli dello stabilimento della Eskigel.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-05712 Maestri: Adeguamento all'aspettativa di vita dell'età di pensionamento degli addetti all'assistenza di base di anziani e disabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Maestri e altri concernente l'adeguamento all'aspettativa di vita dell'età di pensionamento degli addetti all'assistenza di base di anziani e disabili e la richiesta di qualificazione di tale attività lavorativa tra quelle cosiddette usuranti, ricordo che la disciplina sull'accesso al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente revisionata con il decreto legislativo n. 67 del 2011 e, successivamente, con l'introduzione dell'articolo 24, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Attualmente il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, è riconosciuto esclusivamente alle seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 1999 (esempio: lavori nelle gallerie, lavori svolti dai palombari);

b) lavoratori notturni;

c) lavoratori addetti alla cosiddetta « linea catena »;

d) conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti, compreso il conducente, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per poter approfondire la questione sollevata dagli onorevoli interroganti e

quindi valutare la possibilità di estendere le disposizioni normative in materia di lavori usuranti anche alla categoria dei lavoratori addetti all'assistenza di base del settore anziani è necessario analizzare anche i conseguenti oneri finanziari che tale modifica comporterebbe.

Con riferimento, dunque, ai profili finanziari dell'intervento auspicato, segnalo che la legge di stabilità per il 2016 ha già previsto la destinazione di parte delle risorse finanziarie disponibili sul cosiddetto « fondo usuranti » ad altre finalità (esempio concorso alla copertura delle minori entrate derivante dalle misure di riduzione della pressione fiscale a favore dei pensionati). Pertanto, ad oggi, le risorse finanziarie disponibili sul citato fondo risultano sufficienti a garantire solo la programmazione dell'erogazione dei benefici in favore degli addetti alle lavorazioni usuranti attualmente individuate dalla normativa vigente.

Concludo sottolineando l'impegno del Ministero che rappresento a voler approfondire la questione sollevata nonché quella più generale legata ad una rivisitazione dei criteri di adeguamento dell'aspettativa di vita, tenendo sempre presente l'esigenza di rispettare i vincoli di finanza pubblica nell'ottica di garantire, altresì, la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico.

Confermo, infine, la disponibilità dell'INPS per l'avvio di tavoli tecnici volti ad esaminare le problematiche connesse alla revisione dell'aspettativa di vita in funzione di una diversa qualificazione e individuazione dei lavori usuranti.

ALLEGATO 2

5-06291 Rizzetto: Utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo per misure in favore dei lavoratori esodati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Rizzetto, inerente all'utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) per l'adozione di misure in favore dei cosiddetti esodati faccio presente quanto segue.

La selezione degli interventi da finanziare mediante il Fondo sociale europeo viene effettuata dagli Stati membri dell'Unione europea sulla base dell'accordo di partenariato e dei programmi operativi convenuti con la Commissione europea.

In particolare, il Ministero che rappresenta ha presentato due Programmi operativi nazionali (PON) cofinanziati dal Fondo sociale europeo: il PON Iniziativa Occupazione giovani, approvato dalla Commissione europea con decisione dell'11 luglio 2014, e il PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014.

Tali Programmi prevedono – in coerenza con le finalità proprie del Fondo sociale europeo – interventi di politica attiva del lavoro finalizzati all'inserimento, ovvero al reinserimento, di determinati soggetti nel mercato del lavoro.

Nello specifico, il PON Iniziativa Occupazione giovani individua quale *target* di riferimento i giovani NEET di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, mentre il PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione ha come destinatari, tra l'altro, i disoccupati di lunga durata, i giovani fino ai 35 anni di età, le donne, gli immigrati.

Pertanto, tra i destinatari degli interventi di politica attiva previsti dai due Programmi operati nazionali non rientrano i cosiddetti esodati intendendosi per tali quei lavoratori che, prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, hanno lasciato il mondo del lavoro in forza di specifici accordi tra le Parti sociali che prevedevano l'accompagnamento alla pensione sulla base della normativa previgente la cosiddetta « Riforma Fornero ».

Tali soggetti infatti, per le loro peculiari caratteristiche, si prestano invece ad essere destinatari di interventi di politica passiva del lavoro che, com'è noto, mirano a contrastare la disoccupazione e i disagi ad essa connessi attraverso misure di supporto come il sostegno al reddito.

In ogni caso, voglio ricordare che il Governo – sin dal suo insediamento – ha dimostrato particolare sensibilità alle problematiche degli esodati attraverso interventi di salvaguardia finalizzati a consentire a tali lavoratori l'accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici previgenti alla cosiddetta « Riforma Fornero ». Da ultimo, infatti, la legge di stabilità per il 2016 ha previsto un ulteriore intervento (il settimo) in favore di tali soggetti, garantendo l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie.

ALLEGATO 3

5-07430 Ciprini: Conseguenze sul piano occupazionale dell'eventuale esternalizzazione di attività della società Eskigel.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – pone all'attenzione del Governo la situazione occupazionale della società Eskigel srl di Terni.

A tale proposito, faccio presente che la società Eskigel, che opera nel settore dell'industria alimentare e, in particolare, nella produzione del gelato, occupa attualmente 208 dipendenti a tempo indeterminato; ogni anno, inoltre, per far fronte ai picchi produttivi, si avvale delle prestazioni di lavoro di personale stagionale.

In particolare, da gennaio, la società Eskigel ha fatto ricorso all'agenzia di lavoro interinale Randstad per reperire – in più riprese – 247 lavoratori con contratti a tempo pieno della durata variabile da un minimo di una settimana a due mesi.

Da informazioni assunte dalla Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria è emerso che nell'ambito del predetto contratto di somministrazione di lavoro sono stati occupati tutti i lavoratori stagionali che negli anni precedenti venivano assunti direttamente dall'azienda, oltre a 5 nuovi lavoratori, garantendo quindi il diritto di precedenza sia pure con una tipologia contrattuale differente. La società ha giustificato il ricorso al contratto di somministrazione con la necessità di adeguare la produzione alle richieste del mercato che nel corso della stagione possono essere altalenanti.

Rappresento, inoltre, che non si può imputare alla società Eskigel la violazione del comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015 poiché il CCNL industria alimentare – applicato dalla società – non stabilisce il numero massimo

dei lavoratori che possono essere utilizzati con contratti di somministrazione a tempo determinato.

Parimenti la società non ha violato il comma 3 dell'articolo 36 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2015 che, com'è noto, prescrive all'utilizzatore di comunicare, ogni dodici mesi, alle organizzazioni sindacali una serie di dati tra cui in particolare il numero e la durata dei contratti di somministrazione conclusi. Preciso a riguardo che ad oggi tale termine non è ancora decorso in quanto la somministrazione dei lavoratori ha avuto inizio, come detto poc'anzi, lo scorso mese di gennaio.

La Direzione territoriale del lavoro dell'Umbria ha inoltre riferito che da quest'anno Eskigel ha appaltato ad una società consortile i servizi relativi alla pallettizzazione e sistemazione del prodotto finito, alla raccolta degli scarti produttivi ed alle pulizie degli uffici e degli spogliatoi. Il consorzio ha a sua volta affidato i lavori a due società nelle quali è confluito anche parte del personale stagionale già dipendente di Eskigel.

In conclusione, nel rilevare che, ad oggi, non è stato richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale – né è pervenuta altra segnalazione al riguardo – sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla vicenda in parola e di garantire il monitoraggio della corretta applicazione delle disposizioni di legge e del contratto collettivo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07979 Fucci: Iniziative per sanare le difformità nell'applicazione del decreto n. 70 del 2015, con particolare riferimento alla regione Puglia	98
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	100
5-07980 Nizzi: Iniziative per sanare le difformità nell'applicazione del decreto n. 70 del 2015, con particolare riferimento alla regione Abruzzo	99
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102
5-07981 Lenzi: Competenze dell'Ordine dei medici con riguardo all'organizzazione aziendale, in particolare all'area dell'emergenza	99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	104
5-07982 Colonnese: Misure per il contenimento dell'eccessivo ricorso ai parti chirurgici ..	99
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	105

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07979 Fucci: Iniziative per sanare le difformità nell'applicazione del decreto n. 70 del 2015, con particolare riferimento alla regione Puglia.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la puntuale risposta ma si dichiara perplesso circa la soluzione prospettata, posto che la costruzione di un

nuovo ospedale nella provincia Barletta-Andria-Trani è per il momento solo una volontà dichiarata, mentre la situazione attuale vede un numero di posti letto decisamente inferiore alla media nazionale, ed insufficiente rispetto alle esigenze sul territorio.

5-07980 Nizzi: Iniziative per sanare le difformità nell'applicazione del decreto n. 70 del 2015, con particolare riferimento alla regione Abruzzo.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che si limita a riferire quanto comunicato dalla regione Abruzzo. Sottolineando l'illiceità dei fatti richiamati nell'atto di sindacato ispettivo in titolo, insiste per avere una valutazione del Governo su questo aspetto e comunica che, in ogni caso, intende trasmettere la risposta acquisita alla procura competente, presso la quale risulta già aperto un fascicolo sul caso segnalato.

5-07981 Lenzi: Competenze dell'Ordine dei medici con riguardo all'organizzazione aziendale, in particolare all'area dell'emergenza.

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donata LENZI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta interlocutoria, che dimostra l'interesse per una questione che assume oramai una rilevanza a livello nazionale. Ricorda, in proposito, che l'efficacia del Servizio sanitario nazionale è strettamente legata a relazioni corrette tra i diversi settori professionali.

5-07982 Colonnese: Misure per il contenimento dell'eccessivo ricorso ai parti chirurgici.

Vega COLONNESE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vega COLONNESE (M5S), replicando, nel ricordare che spesso i parti cesarei sono utilizzati per poter eseguire più parti in un determinato lasso di tempo, apprezza il riferimento contenuto nella risposta del sottosegretario al ruolo delle ostetriche. Esprime, invece, perplessità per il richiamo alle donne che partoriscono in età avanzata, posto che anche un intervento chirurgico rappresenta un fattore di rischio. Sottolineando che frequentemente i parti cesarei costituiscono un fattore di complicazione per le gravidanze future, auspica che la Commissione possa procedere rapidamente all'esame delle proposte di legge sul parto fisiologico.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

5-07979 Fucci: Iniziative per sanare le difformità nell'applicazione del decreto n. 70 del 2015, con particolare riferimento alla regione Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, si segnala che la Regione Puglia, in Piano di rientro dal 2010, nel corso dell'ultima riunione per la verifica degli adempimenti regionali e dei Livelli essenziali di assistenza del 5 novembre 2015, è stata invitata a valutare quanto previsto dall'articolo 15, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, in materia di prosecuzione dei Programmi operativi.

Infatti, in caso di valutazione negativa del raggiungimento degli obiettivi previsti, la prosecuzione ed il completamento del Piano di rientro sono condizioni per l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione dello stesso Piano.

Ad oggi, la Regione non ha fornito alcun riscontro in ordine all'intenzione di completare il Piano di rientro con la definizione di un nuovo Programma Operativo.

In particolare, si è in attesa di ricevere il provvedimento definitivo di riorganizzazione della rete ospedaliera, in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 1, commi 541 e seguenti della legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016), che demanda la valutazione delle reti ospedaliere e del relativo fabbisogno di personale, alla verifica congiunta del Tavolo tecnico di verifica e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016, anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Ta-

volo per il monitoraggio dell'attuazione del Regolamento, di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

Infatti, spetta a detto Tavolo di effettuare l'esame della conformità di provvedimenti regionali ai criteri previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, al fine di verificare il soddisfacimento del fabbisogno assistenziale di una data area geografica, le cui strutture ospedaliere dovranno erogare prestazioni con elevati standard qualitativi e di sicurezza per i pazienti.

Con nota del 4 gennaio 2016, la Regione Puglia ha inviato una proposta di riordino della rete ospedaliera, completa di una relazione tecnica molto articolata, di natura descrittiva, delle condizioni epidemiologiche, dei territori e di applicazione dei criteri previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015.

Nell'ambito delle attività di affiancamento tecnico svolte da parte dei Ministeri affiancanti alle Regioni in Piano di rientro, su istanza della Regione stessa, il 21 gennaio 2016 si è tenuto un Incontro Tecnico di Affiancamento, nel corso del quale è stata rappresentata la necessità, ai fini della valutazione di cui alla citata legge n. 208 del 2015, di integrare la documentazione sulla rete ospedaliera con una relazione di impatto, atta ad evidenziare le unità di personale da impiegare ed il relativo costo.

Sono stati, altresì, forniti ulteriori suggerimenti di ausilio, al fine di identificare chiaramente i posti letto necessari a soddisfare i fabbisogni di salute della popolazione ed identificare l'assetto organizza-

tivo in termini di nodi della rete, discipline articolate sulla base dei bacini e reti tempo-dipendenti.

La documentazione richiesta nel corso della riunione non è, ad oggi, tuttavia pervenuta.

Quanto al programma di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie *ex* articolo 20, legge n. 67 del 1988, la Regione Puglia ha trasmesso, in data 20 agosto 2012, la proposta di un documento programmatico relativo al II accordo di programma integrativo.

Il testo prevedeva la realizzazione del nuovo Ospedale di Taranto (ASL TA), l'Ospedale della Valle D'Itria (Monopoli-Fasano), il nuovo Ospedale del Sud-Salento e il nuovo Ospedale di Andria (ASL Bitonto).

Il procedimento non è stato attuato.

La nuova proposta di accordo prevede un importo complessivo pari ad euro 538.080.000,00 per un importo a carico dello Stato pari ad euro 462.976.000,00 a valere sull'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, per la realizzazione di cinque ospedali, necessari a completare il disegno della rete delle strutture di riferimento lungo la dorsale adriatica e lungo la dorsale interna Nord-Sud.

In particolare:

Ospedale di Taranto (TA);

Ospedale di Monopoli-Fasano (BA-BR);

Ospedale di Maglie-Melpignano (LE);

Ospedale di Andria (BT);

Ospedale di Bisceglie-Molfetta (BT-BA).

La Regione Puglia, con la proposta del II Accordo di Programma Integrativo, ha inviato il Regolamento con la programmazione relativa alla costruzione dei nuovi ospedali, facendo presente che si proceda con decorrenza immediata per i nuovi Ospedali di Taranto e di Monopoli-Fasano, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 di cui all'Accordo di Programma Quadro « Benessere e Salute », nonché sui fondi *ex* articolo 20 legge n. 67 del 1988, ovvero sul fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, o altri fondi regionali.

La Regione fa, altresì, presente l'urgenza per la realizzazione dei tre ospedali (Maglie-Melpignano, Andria e Bisceglie-Molfetta), per un importo complessivo di circa 300 milioni di euro, per la rilevazione del fabbisogno e delle infrastrutture ospedaliere e per la riconversione degli ospedali esistenti.

La valutazione del suddetto Accordo di Programma è in corso di istruttoria e, alla data odierna, questo Ministero resta in attesa di ricevere indicazioni da parte della Regione Puglia.

ALLEGATO 2

5-07980 Nizzi e Fabrizio Di Stefano: Iniziative per sanare le difformità nell'applicazione del decreto n. 70 del 2015, con particolare riferimento alla regione Abruzzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riguardo alla questione sollevata, preciso che il decreto del Commissario *ad acta* n. 4 dell'11 gennaio 2016, avente ad oggetto « Cessione del ramo di Azienda Villa Pini dalla società Casa di cura Privata Santa Camilla spa alla società Casa di Cura privata Villa Serena srl e Sinergo srl – Presa d'atto. Voltura dell'accreditamento predefinitivo ed autorizzazione al trasferimento ed alla riorganizzazione delle attività », pervenuto sul sistema documentale Piani di rientro il 15 febbraio 2016, allo stato è in istruttoria, pertanto mi limito a riassumerne i contenuti: fa riferimento alla cessione, da parte della società Santa Camilla S.p.a, del ramo di azienda denominato « Villa Pini », costituito dal complesso dei beni per l'esercizio di attività di assistenza ospedaliera (per acuti e di riabilitazione Codice 56), alle società Synergo S.r.l e Villa Serena S.r.l., nei termini di seguito rappresentati: alla società Synergo S.r.l., 71 posti letto, di cui, 29 per acuti e 42 posti letto ordinari di recupero e riabilitazione funzionale (Codice 56); alla società Villa Serena S.r.l., 71 posti letto, di cui 30 per acuti e 41 posti letto ordinari di recupero e riabilitazione funzionale (Codice 56).

In accoglimento delle istanze delle società cessionarie il decreto voltura alla Synergo l'accreditamento provvisorio delle attività oggetto di cessione, limitatamente al titolo regionale di legittimazione già in capo alla cedente, fermo restando il possesso dei relativi e pertinente titoli, di autorizzazione all'esercizio, autorizzando il trasferimento presso le Case di

Cura Spatocco e Pierangeli, con conseguente riorganizzazione delle relative dotazioni di posti letto.

La Regione Abruzzo, su richiesta del Ministero, per quanto di competenza, con nota pervenuta questa mattina ha osservato quanto segue.

Per esigenze di sintesi, riporto solo parte dei contenuti, e lascio agli Onorevoli interroganti copia della nota.

La Regione osserva, contrariamente a quanto sostenuto nell'interrogazione che il decreto del Commissario *ad acta* in questione non reca alcuna violazione delle norme del decreto ministeriale n. 70 del 2015, per i motivi di seguito sintetizzati:

1 – Il fatto che il decreto ministeriale n. 70 del 2015 preveda la predisposizione di un provvedimento generale di programmazione della rete ospedaliera, non esclude che, nelle more della definizione dello stesso, gli erogatori privati possano organizzarsi conformemente secondo i principi dello stesso decreto ministeriale n. 70 del 2015, ferma restando la possibilità di rivedere in seguito la loro riorganizzazione alla luce o per effetto delle disposizioni del provvedimento, una volta emanato.

La Regione, comunica, altresì, che nelle more di detta ridefinizione, la proposta di riorganizzazione avanzata dai soggetti privati accreditati di che trattasi è stata ritenuta dall'Organo commissariale, coerente con gli obiettivi e le azioni di riordino della rete ospedaliera previsti dal decreto ministeriale n. 70 del 2015.

La proposta, infatti, partendo dal presupposto dell'esistenza di una Casa di Cura privata accreditata (Villa Pini d'Abruzzo) che al 1° gennaio 2015 risultava al di sotto della soglia di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali prevede:

la concentrazione dei punti di produzione medica e chirurgica finalizzata all'accrescimento dei volumi e della casistica, notoriamente fonte di maggiori efficacia, qualità e sicurezza delle cure;

la concentrazione funzionale delle strutture proprietarie, attraverso processi di fusione, e dei luoghi di produzione (cliniche e case di cura) esistenti;

la concentrazione geografica dei punti di erogazione delle prestazioni;

un risultato del processo di riorganizzazione coerente con le previsioni del punto 2.5 dell'Allegato del decreto ministeriale n. 70 del 2015.

In ogni caso, al fine di rendere coerente tale provvedimento, adottato come detto nelle more della definizione della programmazione regionale, il decreto del Commissario *ad acta* n. 4/2016 riserva all'organo commissariale la possibilità di modificare gli atti nel frattempo adottati.

2 – Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 70 del 2015, viene definito un nuovo metodo di calcolo del fabbisogno, su scala regionale, che ribalta la logica adottata, in applicazione del Patto

per la salute precedente, con le due Delibere commissariali di riorganizzazione della rete ospedaliera 45/2010 (rete pubblica) e 25/2010 (rete privata).

Il provvedimento generale di programmazione regionale deve tener conto del metodo di calcolo del fabbisogno previsto nei punti 3.1 e 3.2 del decreto ministeriale n. 70 del 2015.

3 – Come sopra accennato, il processo di fusione delle strutture attuate dal decreto commissariale 4/2015, non ha diviso tra soggetti giuridici (Casa di Cura privata Villa Serena e Synergo) la struttura Villa Pini d'Abruzzo (proprietà Santa Camilla S.p.a.), ma ha anzi accorpato la medesima, nei due soggetti sopra citati, che ne sono comproprietari in quota paritaria, riducendo il numero di soggetti giuridici erogatori da tre (Santa Camilla, Villa Serena e Synergo) a due (Villa Serena e Synergo). La fusione, pertanto, pur non avendo prodotto come previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 un unico soggetto giuridico di riferimento per i rapporti contrattuali e l'accreditamento, si muove sicuramente nella direzione auspicata dal decreto.

4 – L'operazione del passaggio di posti letto in esame, va valutata in una logica complessiva di riorganizzazione di un soggetto privato, che risulta coerente con le previsioni del decreto ministeriale n. 70 del 2015, come sopra accennato, anche sotto il profilo del risultato finale in termini di condizioni di accreditabilità dei soggetti coinvolti.

ALLEGATO 3

5-07981 Lenzi: Competenze dell'Ordine dei medici con riguardo all'organizzazione aziendale, in particolare all'area dell'emergenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che la questione sottoposta dagli Onorevoli interroganti è all'attenzione del Ministero della salute.

Con nota del 1° marzo 2016, a seguito delle recenti notizie di stampa, da cui si è appreso che l'Ordine dei medici di Bologna ha sospeso «alcuni medici per aver predisposto protocolli per l'attività di assistenza e cura svolta dagli infermieri del sistema 118», il Ministero ha chiesto al medesimo ordine di trasmettere una relazione dettagliata in merito ai fatti accaduti.

Con nota di ieri, 2 marzo 2016, in risposta alla nota ministeriale, il Presidente del predetto Ordine ha rappresentato che i primi procedimenti disciplinari avviati «hanno portato a decisioni emesse in forma di dispositivo, all'esito delle sedute disciplinari, con sospensioni per periodi variabili da quattro a sei mesi, non dotate di esecutività sino all'emissione del provvedimento dotato della relativa moti-

vazione», riservandosi di inoltrare «le decisioni in forma motivata, non appena elaborate all'esito dei procedimenti in corso».

Pertanto, allo stato, non sono ancora disponibili le motivazioni sottese ai provvedimenti di sospensione; necessarie per valutare se con l'azione disciplinare attivata dall'Ordine vi sia stata una ingerenza nelle competenze organizzative aziendali.

Da ultimo, per quanto concerne l'attuazione del comma 566 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, al fine della ridefinizione dell'organizzazione del lavoro dei professionisti e della revisione dei processi di cura e di assistenza, si ritiene fondamentale la riapertura del dialogo tra le diverse categorie professionali ed in tal senso saranno promosse iniziative di confronto anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di concertazione tra tutte le parti interessate.

ALLEGATO 4

5-07982 Colonnese: Misure per il contenimento dell'eccessivo ricorso ai parti chirurgici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute è consapevole dell'importanza della promozione di interventi di sanità pubblica finalizzati al contenimento dell'inappropriato ricorso al parto con taglio cesareo, nonché della necessità di pratiche cliniche di comprovata efficacia e appropriatezza.

Al contempo, si è consapevoli che è necessario adottare un approccio complessivo a tali tematiche, che non riguardi solo l'organizzazione delle cure perinatali, ma anche l'intero percorso nascita, di cui il parto costituisce l'evento culminante.

In questa prospettiva, dev'essere valorizzato il ruolo dei vari professionisti sanitari nell'assistenza alla gravidanza e al parto, in particolare quello delle ostetriche, anche attraverso l'implementazione di percorsi alternativi per il parto fisiologico ed il parto a rischio.

Proprio a tali fini, in data 16 dicembre 2010 è stato sottoscritto l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni relativo alle « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo ».

Le 10 linee di azioni delineate in tale documento, tra loro complementari e sinergiche, sono state avviate congiuntamente a livello nazionale, regionale e locale, e vengono qui di seguito elencate:

- 1) misure di politica sanitaria e di accreditamento;
- 2) carta dei Servizi per il percorso nascita;
- 3) integrazione territorio-ospedale;

4) sviluppo di linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo da parte del Sistema Nazionale per le Linee Guida – Istituto Superiore di Sanità;

5) programma di implementazione delle linee guida;

6) elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso nascita;

7) procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto;

8) formazione degli operatori;

9) monitoraggio e verifica delle attività;

10) istituzione di una funzione di coordinamento permanente per il percorso nascita.

Va anche, opportunamente segnalato, che l'eccessivo numero dei tagli cesarei è condizionato anche dal sempre crescente numero di donne che partoriscono in età avanzata, e che vanno incontro a gravidanze ad alto rischio.

Tuttavia, dalla sottoscrizione dell'Accordo del 2010, nei 5 anni di attività del Comitato Percorso Nascita Nazionale deputato a monitorare e a supportare le Regioni per la piena attuazione di tutte le azioni previste, si è potuto assistere ad una lieve inversione del « *trend* » nazionale del fenomeno, da un 38 per cento ad un 35 per cento.

Per dare maggior forza alle attività di monitoraggio che il Comitato Percorso Nascita Nazionale sta conducendo sulle

azioni poste in essere dalle Regioni, finalizzate anche alla razionalizzazione degli interventi di taglio cesareo inappropriato, il decreto ministeriale 11 novembre 2015, integrativo del decreto ministeriale 19 dicembre 2014 di rinnovo del Comitato Percorso Nascita Nazionale, prevede l'integrazione tra i componenti del Comitato, della figura professionale dell'ostetrica ed il conferimento allo stesso Comitato, della funzione consultiva sulla richiesta da parte delle Regioni di deroga alla chiusura di punti nascita con volumi di attività inferiori a 500 parti/anno e in condizioni orogeografiche difficili.

In linea con quanto raccomandato da un recente « *statement* » dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Comitato Percorso Nascita Nazionale ha adottato la classificazione di Robson, con la quale è possibile raggruppare le pazienti sottoposte a taglio cesareo in 10 classi mutualmente esclusive, definite in base alla parità, numero di feti, presentazione fetale, età gestazionale e decorso del travaglio e del parto.

La classificazione di Robson è uno strumento metodologico che permette di definire, monitorare e confrontare nel

tempo i tassi di taglio cesareo nei presidi ospedalieri e in diverse popolazioni di riferimento, e quindi di individuare in maniera più puntuale le sussistenti situazioni di inappropriatazza.

Sulla base dei dati della fonte informativa « CeDAP » (Certificato di Assistenza al Parto) per gli anni 2013 e 2014, curata da questo Ministero, e in esito alle analisi dei « *report* » semestrali regionali che riportano lo stato di attuazione delle azioni regionali previste dall'Accordo del 2010, il Comitato Percorso Nascita Nazionale ha elaborato un documento, nel quale viene analizzato quanto realizzato dalle Regioni al 31 dicembre 2014, sono indicati gli ambiti di intervento ancora da realizzare e vengono inserite specifiche « segnalazioni » come punto di attenzione per le Regioni, e in particolare, le percentuali di taglio cesareo per singola « classe di Robson » in ogni punto nascita attivo.

Del resto, anche che nello stesso Accordo del 2010 vengono consigliate « misure disincentivanti incentrate su rimodulazione tariffaria e abbattimento oltre soglia di appropriatezza (...) » al fine di scoraggiare pratiche di approccio al parto non corrette.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	107
------------------	-----

Giovedì 3 marzo 2016.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:

Variazione nella composizione della Commissione	108
Elezione di un Segretario	108

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Giovedì 3 marzo 2016. — Presidenza del Presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione l'onorevole Tiziana Ciprini, in sostituzione dell'onorevole Azzurra Pia Cancelleri, dimissionaria.

Comunica inoltre che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Maria Grazia Gatti, in sostituzione del senatore Roberto Ruta, dimissionario.

Elezione di un Segretario.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che la Commissione deve procedere alla

votazione per l'elezione di un Segretario e che risulterà eletto Segretario il componente della Commissione che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Indice quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 24

Hanno riportato voti:

Bertorotta 20

Bechis 1

Kronbichler 1

Orrù 1

Schede bianche 1

Proclama eletta Segretaria la senatrice Bertorotta.

Hanno preso parte alla votazione di un Segretario i deputati: Busin, Catalano, Ciprini, D'Alia, Riccardo Gallo, Kronbichler, Mognato, Nardi, Plangger, Simoni, *nonché i senatori:* Bertorotta, Borioli, Cantini, Cardinali, Cotti, Del Barba, Favero, Gatti, Iurlaro, Lanièce, Orrù, Pagnoncelli, Pezzopane, Pignedoli.

La seduta termina alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.35 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	110
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016 (Rel. Liuzzi) (Seguito dell'esame e approvazione)	110
ALLEGATO 1 (Testo riformulato dal Relatore e approvato dalla Commissione)	112
Comunicazioni del presidente	111
ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione - dal n. 407/1964 al n. 411/1974)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, avverte che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016 (Rel. Liuzzi).

(Seguito dell'esame e approvazione).

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 25 febbraio ha avuto inizio la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Dà quindi la parola alla relatrice Liuzzi.

Mirella LIUZZI, *relatrice*, rileva con rammarico che, nonostante le ripetute sollecitazioni dei colleghi rivolte al direttore generale e al direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, la concessionaria non ha ancora adempiuto all'obbligo di legge di informare i cittadini sul referendum indetto da più di 15 giorni per il prossimo 17 aprile.

Fa presente di aver riformulato lo schema di provvedimento (*vedi allegato 1*), apportando una modifica al solo comma 3 dell'articolo 6, nel senso che la comunicazione che la società concessionaria fa alla Commissione e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del numero

giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti e della loro collocazione nei palinsesti deve essere effettuata entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, anziché di tre, come originariamente previsto.

Ciò al fine di armonizzare tale scadenza con quella di cui al comma 3 dell'articolo 10 che fissa appunto in dieci giorni il termine entro il quale la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario di massima delle trasmissioni di comunicazione politica in generale.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare la collega Liuzzi per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Giorgio LAINATI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di provvedimento recante « Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in re-

lazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016 ».

La Commissione approva all'unanimità.

Comunicazioni del presidente.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 407/1964 al n. 411/1974, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

ALLEGATO 1

Documento n. 8 – Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016.

**TESTO RIFORMULATO DAL RELATORE
E APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2016, è stato indetto per il giorno 17 aprile 2016 un referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTI quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

VISTA quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

VISTI quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

VISTO l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

CONSIDERATA l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

CONSULTATA l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATA la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni,

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ARTICOLO 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente

previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte del 17 aprile 2016.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

ARTICOLO 2.

(Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radio-televisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste dall'articolo 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum*, ai sensi dell'articolo 6;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del

decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

ARTICOLO 3.

(Soggetti legittimati alle trasmissioni).

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) i delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario, che devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi al quesito;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *b*), chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

ARTICOLO 4.

(Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione).

1. La Rai cura l'illustrazione del quesito referendario e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e sugli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di *spot* autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 5.

(Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica).

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi del *referendum*, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati dei Consigli regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere per esso l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 16 e domenica 17 aprile 2016.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve essere un

delegato dei Consigli regionali, secondo il criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze.

In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto.

Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base

bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

ARTICOLO 6.

(Messaggi autogestiti).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 del presente provvedimento beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ARTICOLO 7.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il *format* del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione

del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 8.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa negli ul-

timi trenta giorni precedenti la consultazione.

ARTICOLO 9.

(Trasmissioni per persone con disabilità).

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ARTICOLO 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì

precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

ARTICOLO 11.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai).

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impe-

gnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 407/1964 al n. 411/1974)**

NESCI. – *Al Presidente della Rai* –
Premesso che:

il tre febbraio scorso, come si legge da una nota stampa del Parlamento Europeo, « La risoluzione della commissione ambiente che raccomanda al PE (Parlamento Europeo, nda) di porre il veto al progetto di atto delegato della Commissione europea che istituisce la procedura per i test sulle emissioni degli autoveicoli in condizioni reali di guida (RDE) non ha ottenuto, mercoledì, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, necessaria per la sua approvazione »;

la proposta di risoluzione della commissione ambiente, che raccomandava all'assemblea di porre il veto al progetto della Commissione europea che « aggiorna » (raddoppiandoli) i limiti in vigore necessari per la omologazione dei veicoli, è stata respinta con 323 voti contrari, 317 a favore e 61 astensioni;

continua la nota stampa: « Secondo la Commissione europea, l'aumento temporaneo dei limiti, oggetto dell'obiezione votata oggi (mercoledì tre febbraio, nda), è giustificato dalla necessità di considerare i dubbi tecnici relativi all'uso dei nuovi dispositivi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS), così come i limiti tecnici per il miglioramento – nel breve termine – della performance, in condizioni reali di guida, del rilevamento delle emissioni per le autovetture a diesel attualmente prodotte »;

a prescindere da quanto dichiarato dalla nota stampa, però, nei fatti si è deciso per l'aumento dei limiti di emissioni di Nox, gli ossidi di azoto, per le auto;

secondo quanto dichiarato dal direttore generale di Legambiente, Stefano Ciafani, la decisione comunitaria è una « scelta assurda e insensata che va contro la salute dei cittadini e l'ambiente. Un vero e proprio condono che premia i furbi e non l'innovazione e la qualità [...] In piena emergenza smog e con i livelli di inquinamento alle stelle – dichiara Ciafani – il Parlamento europeo dà il via libera al raddoppio dei limiti delle emissioni per i veicoli, proposto dalla commissione Europea quello che è avvenuto è veramente assurdo, ed è solo a favore delle lobby automobilistiche »;

a prescindere dalle posizioni in campo, a parere dell'interrogante è indubbio che la decisione del Parlamento europeo avrà effetti immediati sulla salute dei cittadini, visto lo scandalo « Dieselgate » che ha investito anche l'Italia e l'allarme inquinamento aereo che per settimane ha toccato numerose città del nostro Paese;

secondo quanto specificato nel « Testo unico della Radiotelevisione » (d.lgs. n. 177/2005) « sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva » e « la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale »;

desta stupore, per quanto sin qui precisato, che il servizio pubblico, nei suoi telegiornali nazionali (Tg1, Tg2 e Tg3) non abbia dato notizia della decisione del Parlamento europeo;

secondo quanto risulta all'interrogante, infatti, nessuna delle edizioni principali dei tre telegiornali (ore 13,30 e 20,00

per il Tg1; ore 13,00 e 20,30 per il Tg2; ore 14,20 e 19,00 per il Tg3) ha dedicato, il tre febbraio e nei giorni seguenti, un servizio a tal proposito, precisando e spiegando ai telespettatori le conseguenze della bocciatura della summenzionata risoluzione, contravvenendo – a parere della sottoscritta – al principio secondo il quale il servizio pubblico garantisce la libertà « di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione »;

si chiede di sapere:

quali azioni intenda intraprendere affinché il servizio pubblico, in ottemperanza ai principi summenzionati e specificati nel c.d. « Testo Unico della Radiotelevisione », dia il giusto e doveroso spazio a quanto precisato in premessa, tenendo conto degli effetti della decisione europea sulla salute dei cittadini, vista anche l'emergenza smog ricordata in premessa.

(407/1964)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale Rai è impegnata a fornire una offerta informativa improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati, adottando una linea editoriale incentrata su attualità e notiziabilità; in tale quadro i Direttori responsabili delle Testate operano – in piena coerenza con le previsioni normative dell'ordinamento della professione giornalistica, riconducibili all'articolo 21 della Costituzione – nell'ambito della propria autonomia e libertà editoriale.

Ciò premesso, sul tema oggetto dell'interrogazione di cui sopra, si ritiene opportuno evidenziare che:

il Tg2 ha trattato l'argomento con un servizio di Adriano Conte andato in onda il 4 febbraio nell'edizione delle 13,00. Sulla notizia è stato fatto anche il titolo scritto: « Per combattere lo smog l'Europa raddoppia i limiti delle emissioni delle automo-

bili », e come testo « Fa discutere la decisione del Parlamento Europeo di raddoppiare i limiti delle emissioni delle autovetture come mezzo per combattere il problema dello smog e dell'inquinamento »;

il Tg3 ha dato spazio alla notizia proprio all'indomani del voto, e cioè il 4 febbraio 2016, con un servizio ad hoc andato in onda nell'edizione delle ore 12, a firma di Maria Grazie Fiorani. Per quanto riguarda, più in generale, le questioni relative alla salute dei cittadini – soprattutto dopo il caso « Dieselgate » –, si ritiene opportuno porre in evidenza il fatto che la testata ha dato ampio spazio a questo tipo di problematiche, trattando l'argomento in molti servizi.

NESCI, MASSIMILIANO BERNINI, TERZONI. – *Al Presidente della Rai – Premesso che:*

nel corso della puntata de « L'ARENENA », andata in onda su RAI1 lo scorso 24 gennaio, il conduttore Massimo GILETTI, incalzato dal Segretario PRC Paolo Ferrero ha trattato dell'argomento riguardante l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato con i Carabinieri;

dal minuto 35:50 circa della trasmissione è possibile ascoltare le seguenti parole di Giletti « [...]quello forestale è un altro problema, guardi sui forestali, io mi occuperei sui forestali di Sicilia che sono trentamila e forse sono un po' troppi [...] »;

tali dichiarazioni esulano da quanto trattato all'interno del cosiddetto decreto Madia perché questo non va a incidere sui Corpi Forestali delle regioni/province autonome tra le quali la regione Sicilia e denotano la superficialità con la quale è stata resa al pubblico un'informazione fuorviante che tende a far percepire ai cittadini il Corpo Forestale dello Stato un'unica entità;

a causa di queste dichiarazioni del conduttore è stato emanato un comunicato stampa da parte di tutte le sigle sindacali del Corpo Forestale dello Stato nel quale

si lamenta una mancanza di giusta informazione passata sulla televisione pubblica;

in particolare sul comunicato si può leggere che « il conduttore Massimo GILETTI per l'ennesima volta ha informato i telespettatori facendo intendere che gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, 7.500 dipendenti, agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, siano la stessa cosa degli operai calabresi e siciliani, che invece hanno una consistenza numerica nettamente superiore e vengono presi sovente ad emblema degli sprechi e del "fannullonismo" »;

l'errata informazione data dal conduttore viene considerata dalle donne e gli uomini del Corpo Forestale dello Stato come un'azione che « ha offeso la reputazione ed il prestigio di queste poche migliaia di unità, peraltro dislocate su tutto il territorio nazionale, che con grande fatica e pochi mezzi, cercano in tutti i modi di preservare il nostro immenso patrimonio naturalistico »;

da quanto si evince dal comunicato il Corpo Forestale dello Stato, che avvierà « le iniziative giudiziarie a tutela della dignità e dell'onore di tutto il personale del Corpo Forestale dello Stato, in forza delle pressanti richieste giunte dagli associati, si chiede a codesto Consiglio di valutare, ai fini disciplinari, la condotta del Dr. Massimo GILETTI », richiede « al Presidente della RAI [...] di offrire alle scriventi l'opportunità di esercitare, nella stessa forma, il diritto di replica »;

si chiede di sapere:

se è a conoscenza dei fatti in premessa;

se intenda agire affinché sia concesso il diritto di replica auspicato dal Corpo Forestale dello Stato;

quali azioni intenda intraprendere, in merito al lamentato ripetersi degli errori commessi nelle varie trasmissioni, affinché in futuro sia data giusta informazione sui numeri dei componenti del Corpo Forestale dello Stato. (408/1965)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

Si ritiene opportuno mettere in evidenza come nella puntata de L'Arena trasmessa il 24 gennaio 2016 non fossero in scaletta temi e argomenti afferenti il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.), per tale ragione nel corso della puntata quando ad un certo momento l'ospite Paolo Ferrero, tra i protagonisti del dibattito, ha cercato di trattare il tema dell'accorpamento del C.F.S. nei Carabinieri, il conduttore Giletti ha tagliato corto sul tema, in quanto non pertinente, e in un intercalare tranchant ha detto: «...quello forestale è un altro problema, guardi sui forestali, io mi occuperei sui forestali di Sicilia che sono trentamila e forse sono un po' troppi... ».

Ciò premesso si ritiene emergesse con sufficiente evidenza come l'intento di Giletti non fosse quello di affrontare il tema del C.F.S., e come il conduttore — con la frase sopra riportata — non intendesse riferirsi all'organico degli agenti del C.F.S. bensì alla manodopera impiegata a tempo determinato dalle regioni (i così detti « lavoratori forestali ») da tempo oggetto di polemiche cui fu dedicata la puntata del 26 ottobre 2014.

PELUFFO, COMINELLI. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:*

dallo scorso 8 gennaio va in onda in seconda serata su Rai Tre un nuovo programma televisivo dal titolo « Chiedi a papà ». Il format per la TV, che avrà durata complessiva di 10 puntate, è prodotto da Indigo Film e 21;

come si legge direttamente sul sito della Rai il tema del programma è: « Cosa succede se due mamme vanno improvvisamente in vacanza e i papà devono restare a casa a occuparsi dei figli ? »;

e sempre dal sito Rai: « In ogni puntata verranno coinvolte due famiglie di diverse regioni italiane: alle madri verrà offerto un soggiorno di cinque giorni in un lussuoso resort del gruppo Leading Hotel,

mentre i papà, di conseguenza, dovranno organizzarsi per fare tutto da soli: dal portare i bambini a scuola a far fare loro i compiti a casa; dalla spesa al mercato al racconto della buonanotte. Non sarà permesso alcun contatto con le mamme che, nel frattempo, avranno modo di entrare in confidenza vivendo praticamente insieme e in totale relax nell'hotel di lusso che le ospita. Il programma metterà in evidenza i diversi modi di reagire a questa inedita situazione familiare: dallo stile che adotterà ogni papà nella gestione dei figli e nella realizzazione delle faccende quotidiane, alla capacità delle mamme di reggere emotivamente l'assenza di comunicazione con la famiglia, fino alla reazione degli stessi figli di fronte a tale novità »;

la tesi del programma dunque è che per un padre italiano il doversi occupare in autonomia della gestione della famiglia e dei figli è una situazione « inedita », anomala e complessa. Andrebbe a rivestire in altri termini un ruolo esclusivamente femminile, che vede l'uomo casalingo come un pesce fuor d'acqua, alle prese con impegni estranei, sconosciuti e così insoliti da giustificare addirittura la creazione di una trasmissione televisiva;

secondo l'interrogante si tratta di una visione della società italiana quantomeno retrograda, che alimenta uno stereotipo di genere rispetto all'immagine della donna tanto più grave e diseducativo se teniamo conto che a proporla è proprio il servizio pubblico televisivo che dovrebbe, al contrario, dare spazio a ben altri modelli familiari e darsi più ambiziosi obiettivi pedagogici;

il quadro familiare proposto da una trasmissione che sancisce come « normale » una struttura che relega la donna agli impegni casalinghi e familiari ed il padre invece a quelli lavorativi, può infatti risultare offensiva per milioni di cittadini italiani di entrambi i sessi: le madri, che ogni giorno sono impegnate tra mille sacrifici fra casa e lavoro, i padri che pure collaborano quotidianamente alla gestione della casa e dei figli. Per tacere dei tan-

tissimi genitori separati o divorziati che ogni giorno affrontano tali impegni da soli;

per di più tale *format* televisivo viene proposto in un momento in cui nel Paese è acceso il dibattito sulle unioni civili, una riforma di civiltà che finalmente pone la famiglia e la società italiana sulla strada del futuro;

ma non solo. Questa è una legislatura caratterizzata da un alto numero di presenze femminili e da un'età media molto più bassa rispetto al passato, presupposti questi che fin da subito hanno fatto pensare ad un cambio di marcia sulle questioni riguardanti la parità di genere. Infatti si è da subito impegnata in quella direzione, già nei primi atti, come la ratifica della Convenzione di Istanbul, fino a provvedimenti più recenti come la parità di genere nei consigli regionali deliberata la scorsa settimana;

è opinione dell'interrogante che trasmissioni come queste siano invece un passo indietro rispetto a quanto fatto anche nelle aule parlamentari;

si chiede di sapere:

quali logiche siano state seguite dalla Rai per l'acquisto del suddetto programma e come questo si possa collocare nella programmazione di servizio pubblico;

se la Rai ritenga che il contenuto della trasmissione rappresenti correttamente la realtà familiare italiana in tutta la sua complessità;

se sia coerente con la missione del servizio pubblico veicolare una visione stereotipata dei rapporti di genere, non più aderente alla realtà che vivono milioni di famiglie italiane;

se, in relazione alle prossime puntate ancora da trasmettere non ritengano necessario, pur nel rispetto della libertà e dell'autonomia delle scelte aziendali, modificarne i contenuti editoriali al fine di renderli più rispondenti alla realtà familiare.

(409/1967)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale Rai Tre ha, all'interno del ruolo di servizio pubblico, la missione intrinseca di raccontare i cambiamenti della società, quindi i cambiamenti dell'individuo, delle relazioni sociali, del lavoro, dell'uso dello spazio extra lavorativo, i cambiamenti imposti dai nuovi strumenti di comunicazione e altre trasformazioni in atto nel nostro Paese. Una particolare attenzione viene riservata agli sviluppi socio-antropologici della struttura familiare e quindi all'evoluzione della figure materne e paterne. Rai Tre, con alcuni programmi che attraversano ogni genere, da sempre segue la lenta rivoluzione che si sta compiendo dentro la famiglia italiana.

Nel quadro sopra sintetizzato il nuovo format « Chiedi a Papà » nasce dalla volontà di approfondire in modo mirato la figura paterna, nella convinzione che la nuova figura paterna (il padre non autoritario, il padre ludico, il padre materno, il padre evanescente) sia una realtà psico-socio-antropologica nuova che deve essere ancora raccontata, sviscerata e compresa; con gli strumenti tecnici narrativi a disposizione per il genere dell'intrattenimento (come « Cosa succede se due mamme vanno improvvisamente in vacanza e papà devono restare soli? »), è stata creata la condizione del contatto unico e diretto del papà con i propri figli per registrarne la reazione e raccontare le storie che si sono sviluppate e le conseguenze che si sono verificate.

Si ritiene che ne sia uscito fuori un quadro molto interessante che conferma la percezione del grande cambiamento della famiglia e in particolare della figura paterna; sono emersi ruoli, atteggiamenti, modalità di relazione in qualche modo attesi ma che si riteneva giusto raccontare con attenzione, dovizia di particolari e anche poesia.

Le famiglie coinvolte sono molto diverse tra loro; in alcuni casi sono famiglie con precedenti matrimoni alla spalle e famiglie allargate, con entrambi i genitori lavoratori e quasi sempre con intense attività sociali esterne al nucleo familiare che riguardano

sia il padre che la madre. Famiglie che, senza la pretesa di esaurire il quadro generale della realtà italiana, possono ampiamente rappresentare la contemporaneità di questa istituzione. Con disappunto si è dovuto rinunciare a raccontare famiglie omogenitoriali per la totale mancanza di adesione da parte di questo tipo di nucleo.

Si ritiene, in definitiva, che il programma sia coerente rispetto alle aspettative di partenza e che possa considerarsi a pieno titolo di servizio pubblico, inquadrandosi nel filone dell'intrattenimento che nella logica editoriale di Rai Tre si occupa anche di temi sociali forti e significativi.

FAUTTILLI. — *Al Presidente e al Direttore Generale della Rai – Premesso che:*

nel 2016, con la scadenza della concessione del Servizio pubblico, scade anche la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai anche in materia di offerta televisiva e multimediale per l'estero;

l'emigrazione italiana, giunta alla terza – se non alla quarta – generazione riguarda circa 60 milioni di persone sparse per tutti i cinque continenti, mentre sono circa cinque milioni gli italiani possessori di passaporto all'estero;

il nostro Paese è interessato a nuove forme di emigrazione sia sotto il profilo delle sue caratteristiche e « qualità », coinvolgendo manager, professionisti e tecnici di grande spessore impegnati nei settori sanitario, finanziario, del commercio, del manifatturiero, oltre a professionisti e tecnici di grande spessore, sia sotto quello temporale, giacché si tratta spesso di forme di trasferimento all'estero non definitive, anche se di lungo periodo;

dopo qualche tentativo iniziale è venuta a mancare quasi del tutto un'auto produzione di programmi e di informazione da e per l'estero;

alla fine degli anni '90 del XX secolo, dando vita ad un'apposita Convenzione tra l'allora Rai International e l'Associazione

delle Camere di commercio all'estero, si era provato a creare i presupposti per un'azione diretta finalizzata a verificare le qualità del segnale, il gradimento dei programmi diffusi, il reperimento di pubblicità;

tale convenzione di fatto non è stata mai attuata completamente;

il progressivo distacco degli obiettivi cui era inizialmente votata Rai International si è ulteriormente aggravato con la trasformazione in Rai World, essendosi questa limitata, salvo rare eccezioni, ad un mero assemblaggio di trasmissioni delle tre reti Rai, trasmissioni che – tra l'altro – oggi gli utenti esteri possono seguire autonomamente grazie ai servizi satellitari e in « streaming » via internet;

la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai prevede tra l'altro « nuove forme di programmazione per l'estero in grado di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale », e la realizzazione, da parte di Rai World, di programmi « tesi a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere », utilizzando anche « la sottotitolatura dei programmi nelle principali lingue per un maggior coinvolgimento dei cittadini stranieri interessati all'Italia », non trascurando le voci e le esperienze degli italiani all'estero;

nella succitata Convenzione, inoltre, si legge che « la Rai riconosce come tratto distintivo della propria missione di servizio pubblico la qualità dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva destinata all'estero in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi Paesi e dei differenti pubblici di riferimento »;

appare evidente, invece, la mancanza di un adeguato piano editoriale per l'estero;

si chiede di sapere:

se, in vista del rinnovo della Convenzione per la « concessione del servizio

pubblico » e di quella tra la Presidenza del Consiglio e la Rai, non ritengano opportuno il completo ripensamento della strategia di comunicazione da e per gli italiani nel mondo, introducendo forme di autonomia produttiva funzionali alla creazione di un palinsesto in grado di soddisfare le aspettative dei nostri connazionali all'estero. (410/1973)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale si ritiene opportuno evidenziare come la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai in materia di offerta televisiva e multimediale per l'estero, scaduta il 31 dicembre 2015, sia stata rinnovata fino al 6 maggio 2016; tale Convenzione ha visto, negli anni, scendere il corrispettivo erogato alla Rai da 35 milioni di Euro/anno a 6,7 milioni di Euro/anno. Sotto il profilo organizzativo nel dicembre del 2014 – in parallelo all'evoluzione del quadro normativo di riferimento – è stato definito il processo di fusione per incorporazione di Rai World SpA in Rai; conseguentemente, le attività commerciali (ie, la distribuzione di Raiuno, Raidue, Raitre, Rai News 24 e Rai Scuola in Europa e la distribuzione di Rai Italia, Rai World Premium e Rai News 24 nel resto del mondo) sono state affidate alla consociata Rai Com SpA, mentre è stata contestualmente deliberata la costituzione della Direzione Rai World.

Nel quadro sopra sintetizzato si segnala che a partire dal giugno 2013 per il canale Rai Italia – nel confermare titoli già consolidati come Cristianità (2h 15' alla settimana) e La giostra dei gol (2h alla settimana) – è stata avviata la produzione di nuovi programmi specificamente progettati e rivolti al pubblico degli italiani all'estero; tra gli altri si segnalano:

Community-L'altra Italia (5h 30' di programmazione alla settimana), centrato sul racconto delle comunità italiane nel mondo e sulle esperienze dei nostri connazionali.

zionali, comprendendo tutte le generazioni e tutti i territori, nonché rubriche di servizio volte alla promozione della lingua italiana e alla risposta su questioni riguardante pensioni, tasse, anagrafe, etc. In merito si segnala che una speciale versione del programma viene riproposta sin dall'estate 2014 anche in Italia e in Europa, realizzando in tal modo quella « informazione di ritorno » più volte auspicata anche dal fronte istituzionale;

Camera con vista (6h alla settimana), programma che risponde specificamente all'esigenza di « promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere », in linea con quanto previsto dalla Convenzione;

Un giorno nella Storia (5h alla settimana);

Campus Italia (30' alla settimana).

Sempre relativamente ai titoli sopra citati, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai abbia confermato – pur a fronte della consistente riduzione dei contributi della Convenzione come sopra riepilogato – l'acquisto dei diritti per le partite di Serie A del Campionato di Calcio, rendendo la Rai l'unico broadcaster pubblico europeo a fornire un servizio analogo ai propri connazionali nel mondo con la diretta di almeno cinque incontri di Serie A a settimana.

Per quanto attiene alla valutazione dei risultati del canale, lo specifico Monitoraggio realizzato dal Ministero degli Affari Esteri presso ambasciate e consolati in tutto il mondo evidenzia, con riferimento sia al 2013 che al 2014, una significativa crescita del consenso e dell'apprezzamento da parte delle comunità italiane all'estero verso la nuova offerta introdotta su Rai Italia nonché, più in generale, sulla composizione del palinsesto.

In linea prospettica si evidenzia che – anche alla luce del nuovo assetto distributivo dei canali Rai nel mondo – è attualmente in corso uno studio di fattibilità per

l'introduzione dei sottotitoli (in italiano, inglese, spagnolo e portoghese) dei programmi.

BONACCORSI. – *Al Presidente e al Direttore Generale della Rai – Premesso che:*

fino all'11 febbraio 2016 il Consorzio Labor, vincitore di un appalto, svolgeva servizi nell'ambito delle attività dei servizi di logistica integrata, facchinaggio, trasporto, servizi montaggio e smontaggio scenografie e servizi vari nell'ambito della RAI nelle sedi di Roma e Torino;

detti servizi svolti, non in esclusiva, vengono effettuati attraverso personale socio lavoratore delle Cooperative aderenti al Consorzio Labor e operanti nell'ambito dei territori interessati, ad oggi più di 160 lavoratori utilizzati, portando il consorzio a creare un'apposita organizzazione per far fronte alle esigenze operative della stessa Rai, che emergono con carattere di urgenza 24 ore su 24 ore, e sette giorni su sette;

fino a tale data l'assegnazione degli appalti, alle varie aziende fornitrici, sono stati aggiudicati attraverso apposite selezioni delle ditte iscritte all'Albo e nel rispetto dei minimi tabellari previsti, per le categorie professionali, dal CCNL della logistica, siglato da CGIL/CISL/UIL;

a dicembre 2013, in osservanza alle norme sui contratti pubblici, la RAI ha indetto delle gare pubbliche di appalto per i servizi di cui sopra (anche se indicando genericamente attività di manovalanza e trasporto) tra cui quella relativa ai Centri di Produzione TV di Roma, suddivisa in lotti;

la gara in questione si è conclusa nel luglio 2015, con l'assegnazione definitiva di 4 lotti su 6 all'azienda Consorzio Stabile MILES, che a sua volta ha designato esecutrice dei servizi il Consorzio Overni&co di Pavia;

il Consorzio Miles assegnatario dei servizi, propone per l'assunzione un con-

tratto stipulato non dalle OOSS maggiormente rappresentative, bensì il contratto stipulato da UGL e Unicoop per i servizi di facchinaggio e trasporto, che però sembrerebbe inammissibile in base alla sentenza della Corte Costituzionale (n. 51 del 2015);

in base alla cosiddetta « clausola sociale » e al disposto dell'articolo 42-bis del CCNL trasporto merci CGIL CISL UIL l'azienda subentrante debba dare preferenza all'assunzione ai lavoratori già impegnati nell'appalto, cosa che allo stato attuale, nonostante sia stato fornito al Consorzio stabile Miles l'elenco del personale impiegato nell'appalto sia alla RAI che all'azienda subentrante che alle OO.SS, non è ancora avvenuto;

il capitolato di gara fatto dalla Rai prevede che ai lavoratori presenti nell'appalto venga data la precedenza nella assunzione;

nonostante quanto sopra, la RAI ha stipulato il contratto di appalto con il Consorzio Miles in data 05 febbraio 2016, mentre il contratto con l'attuale fornitore (Consorzio Labor) è scaduto l'11 febbraio 2016, anche se è ancora pendente al TAR Lazio il ricorso presentato avverso l'aggiudicazione della gara in oggetto;

si chiede di sapere:

come sia stata giudicata congrua una tariffa di Euro 12,50+IVA/ora in quanto si discosta notevolmente dal costo medio orario ufficialmente riconosciuto e determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, venendo meno anche al disposto dell'articolo 86 comma 3-bis del D.Lgs. 163 del 2006 che statuisce l'obbligo delle stazioni appaltanti di valutare l'adeguatezza dell'offerta rispetto al costo del lavoro, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa;

quali siano, alla luce di quanto in premessa, le intenzioni della Rai sull'assorbimento dei dipendenti e le motivazioni per la quale ancora non è stata effettuata *in toto*, ma solo in minima parte di essi, scelti unilateralmente dalla Consorzio Miles. (411/1974)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In via preliminare, si riporta un quadro sintetico della gara, che ha per oggetto l'affidamento del servizio di manovalanza e trasporto, a supporto delle attività di produzione televisiva, per il Centro di Produzione TV di Roma, per una durata di 2 anni + 1. L'importo complessivo della gara è di 25.223.591,25 euro, IVA esclusa, suddiviso in 6 Lotti:

Lotto 1 – euro 4.772.344,49, Saxa Rubra

Lotto 2 – euro 6.799.782,56, Centro Nomentano

Lotto 3 – euro 5.030.124,45, Centro Teulada

Lotto 4 – euro 1.474.537,92, CSS1 e CSS2

Lotto 5 – euro 4.310.716,31, siti vari del CPTV e location esterne, Provincia di Roma

Lotto 6 – euro 2.836.085,52, trasporto pesante nell'ambito della Provincia di Roma.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (20 punti parte tecnica e 80 parte economica).

Per quanto attiene specificamente alla questione delle condizioni economiche offerte, si segnala che il soggetto risultato vincitore ha formulato una proposta complessivamente più elevata e si è quindi aggiudicato la gara in virtù del miglior punteggio tecnico.

Nei quattro lotti a cui si riferisce l'interrogazione di cui sopra, risultavano impiegati circa 190 dipendenti dei fornitori

uscanti, tra cui il Consorzio Labor. Ad oggi, risultano assorbiti dal nuovo fornitore 86 persone, su 137-140 persone reputate necessarie per svolgere le attività ordinarie dell'appalto, quindi circa il 60 per cento della attuale forza lavoro. Il fornitore entrante si era reso disponibile ad assumere ulteriori lavoratori del Consorzio Labor che, tuttavia, non risulta aver trasmesso i documenti richiesti per il cambio appalto, essendosi limitato a trasmettere, solo il 9/2/2016, a ridosso dell'avvio delle prestazioni, l'elenco del personale a loro dire impiegato nel pregresso appalto, comprensivo anche del personale amministrativo. Non risulta, secondo quanto riferito dal fornitore entrante, che il Consorzio Labor abbia trasmesso l'ulteriore documentazione necessaria al cambio appalto, come le buste paga.

In merito al CCNL applicato dal nuovo fornitore aggiudicatario della gara, quest'ultimo applica il CCNL «Autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio» (UN.I.COOP./UGL), regolarmente censito e disponibile sul sito del CNEL. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione, né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l'esclusione, sicché deve negarsi in radice che l'applicazione di un determinato contratto collettivo anziché di un altro possa determinare, in sé, l'inammissibilità dell'offerta. Anche la c.d. clausola sociale di cambio appalto non può imporre all'impresa subentrante in una gara pubblica di prescegliere un determinato contratto collettivo, potendo essa applicare un contratto collettivo diverso, pertinente all'oggetto dell'appalto, che salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo.

Relativamente alle tariffe ministeriali predisposte dalle DTL, esse sono meramente indicative e non vincolanti, a seguito dell'abrogazione delle norme impositive di tariffe minime, tra cui l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/

1994, per effetto dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, nonché dell'articolo 34 del decreto-legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012 (nota ministeriale prot. n. 32/21216 del 9 ottobre 2013). Esse, quindi, non costituiscono parametri inderogabili ma sono indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, rimandato alla valutazione dell'Amministrazione.

Per quanto attiene invece alla tematica della gestione del personale, ancora, si ritiene opportuno mettere in evidenza che proprio nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali la Rai ha previsto – pur tenuto conto del fatto che gli effetti connessi all'espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica non determinano, in nessun caso, l'assunzione da parte della Rai di obblighi di qualsiasi natura o genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari del fornitore uscente – l'inserimento della clausola sociale del «cambio appalto», con la quale il fornitore entrante si obbliga «qualora necessiti di impiegare manodopera per l'esecuzione del servizio, ad utilizzare in via prioritaria le risorse impiegate dal precedente Fornitore (e già indicate in fase di gara nella tabella allegata alla documentazione di gara), nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata dell'appalto, a condizione che il numero e la qualifica delle predette risorse siano compatibili con l'organizzazione d'impresa del Fornitore e del servizio da svolgere».

A tal riguardo, l'articolo 69, D.Lgs. 163/2006, prevede che «le stazioni appaltanti possano esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché queste siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'onere»; tale disposizione, ancora, precisa al comma 2 che dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze

sociali, come nel caso de quo. Più in particolare, la clausola sociale, riportata nella lex specialis della suddetta gara, è pienamente conforme alla normativa vigente in quanto:

a) la Rai ha correttamente incluso la clausola sociale nel Disciplinare di gara e nel Bando, rendendo pertanto manifesta la propria intenzione di coinvolgere nell'esecuzione dell'appalto, con lo scopo di favorirne l'occupazione, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario ed onorando in tal modo gli obblighi pubblicitari richiesti dalla norma;

b) in diretta applicazione del comma 4 dell'articolo 69 D.Lgs. 163/2006, nel Disciplinare di gara e nel fac simile sub allegato 1, « Dichiarazione per la partecipazione alla gara », è stato previsto che gli operatori economici dichiarassero – in sede di offerta – di accettare le condizioni particolari del cambio appalto, per l'ipotesi in cui risultassero aggiudicatari;

c) siffatta clausola sociale è stata, inoltre, prevista nello schema di contratto;

d) detta clausola risulta circoscritta nei limiti di una particolare condizione di esecuzione della prestazione, senza che ne conseguano indebite interferenze in sede di requisiti di partecipazione alla gara.

In conclusione, tenuto conto di quanto previsto dalla clausola sociale di cambio appalto inserita nella documentazione di gara e già accettata dall'aggiudicatario della gara, si ritiene che Rai abbia attivato tutte le procedure, previste dalla normativa vigente, al fine di consentire che l'assorbimento del personale del fornitore uscente avvenga nel rispetto della già citata clausola sociale, fermo restando che l'utilizzo della formula « in via prioritaria » (cfr. lex specialis di gara) esclude un automatico e assoluto obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, che, dunque, sarà posto in essere dall'aggiudicatario compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa e le relative esigenze tecnico-organizzative e di manodopera.

Da ultimo, si segnala che il TAR Lazio ha ulteriormente confermato la legittimità dell'aggiudicazione definitiva della gara al Consorzio Miles, rigettando, con sentenza n. 2109 del 18/2/2016, il ricorso presentato dal Consorzio Labor per l'annullamento della stessa. Il contratto con il Consorzio Miles è stato stipulato il 05/02/2016, con avvio delle prestazioni al 12/2/2016, per consentire l'espletamento delle operazioni di cambio appalto e l'ordinato avvicendamento tra fornitore entrante ed uscente, il cui contratto scadeva l'11/2/2016, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio, essenziale per le esigenze di produzione televisiva.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO APPALTI	129
COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO	129

COMITATO APPALTI

Giovedì 3 marzo 2016.

Il Comitato appalti si è riunito dalle
14.05 alle 15.

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO

Il Comitato infiltrazioni mafiose nel
gioco lecito e illecito si è riunito dalle
15.30 alle 17.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	130
Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	130

Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 11.10.

Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.45.

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Il Comitato procede all'audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), SPERANZA (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	131
Comunicazioni del Presidente	131
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via <i>web</i> e in sede internazionale. Audizione del segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali – FAPAV, Federico Bagnoli Rossi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
Audizione del presidente della Federazione Industria Musicale Italiana – FIMI, Enzo Mazza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
Audizione del presidente di <i>Business Software Alliance</i> – BSA Italia, Paolo Valcher (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	132
AVVERTENZA	132

Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazioni del Presidente.

Mario CATANIA, *presidente*, comunica che nella riunione del 18 febbraio 2016, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di predisporre una relazione tematica avente per oggetto la contraffazione nel settore farmaceutico, incaricando per lo studio

della tematica riguardante questa materia il deputato Paolo Russo.

Comunica altresì che nella stessa riunione, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di affidare alla deputata Susanna Cenni, l'incarico di approfondire il tema dei fenomeni di criminalità organizzata connessi alla contraffazione, riferendone poi in Commissione, anche sulla base di contatti con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via *web* e in sede internazionale.

Audizione del segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali – FAPAV, Federico Bagnoli Rossi.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Federico BAGNOLI ROSSI, *segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali – FA-PAV*, e Egidio VIGGIANI, *consigliere delegato e direttore Affari Generali ed Istituzionali di Prima Tv S.p.A.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando una relazione alla Commissione.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il segretario Bagnoli Rossi e il direttore Viggiani, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del presidente della Federazione Industria Musicale Italiana – FIMI, Enzo Mazza.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Enzo MAZZA, *presidente della Federazione Industria Musicale Italiana – FIMI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando una relazione alla Commissione.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Mazza, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del presidente di Business Software Alliance – BSA Italia, Paolo Valcher.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Paolo VALCHER, *presidente di Business Software Alliance – BSA Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione consegnando una relazione alla Commissione.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Valcher, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 3 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 13.40.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di dare mandato al Presidente di rivedere e redistribuire le deleghe conferite ai magistrati consulenti e ai collaboratori della Commissione, secondo principi di econo-

mia procedurale, allo scopo di dare esito a tutte le deleghe già conferite e di avviare ulteriori filoni di indagine, che affrontino in dettaglio il periodo della detenzione di Aldo Moro nella prigione brigatista, il tema delle trattative, l'azione di polizia svolta.

Propone quindi che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, illustra poi il programma delle prossime audizioni.

Rende infine conto del recente evento celebrativo di Aldo Moro promosso dalla Commissione, che si è svolto al Parlamento europeo il 25 febbraio 2016, e illustra gli ulteriori progetti di valorizzazione della memoria di Moro.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	134
Audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	134

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 3 marzo 2016 – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Carlo MAGRASSI, *Segretario generale del Ministero della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Settimo NIZZI (FI-PDL) e Diego ZARDINI (PD), la deputata Maria AMATO (PD), il deputato Ivan CATALANO (MISTO), le deputate Maria Chiara CARROZZA (PD), Giulia GRILLO (M5S), Donatella DURANTI (SISEL) e Paola BOLDRINI (PD), i deputati Paolo COVA (PD), Gianluca RIZZO (M5S),

Luigi LACQUANITI (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Carlo MAGRASSI, *Segretario generale del Ministero della difesa*, fornisce ulteriori precisazioni e chiarimenti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, rinvia il seguito

dell'audizione ad altra seduta, nella quale il generale Magrassi potrà rispondere anche a tutti i quesiti formulati nel corso dell'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo) (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Seguito dell'esame della posizione del deputato Giancarlo Galan	6
AVVERTENZA	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di eutanasia. C. 2973 Nicchi, C. 1582 d'iniziativa popolare, C. 2218 Di Salvo e C. 3336 Bechis (<i>Esame e rinvio</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Emendamenti C. 75 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della <i>performance</i> delle pubbliche amministrazioni Atto n. 268 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	16
Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	16

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. Nuovo testo C. 2892 Molteni (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	33
AVVERTENZA	32

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato	34
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	41

INTERROGAZIONI:

5-07615 Giuseppe Guerini: Sulla situazione del tribunale di Bergamo	41
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) sui temi dell'estensione agli italiani all'estero delle esenzioni dalle imposte sulla prima casa	45
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46
---	----

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione	46
5-04448 Piras: Sui criteri di punteggio nelle graduatorie di ammissione per il bando di reclutamento, indetto per il 2015, per 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell'Esercito	46
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-07617 Carra: Sull'opportunità che la caserma dell'Arma dei carabinieri del comune di Suzzara torni nell'ambito del comando di compagnia di Gonzaga	47
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	49
5-07891 Duranti: Sull'utilizzo della base di Sigonella per l'invio di droni armati in Libia	47
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	50

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	51
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	59

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07988 Paglia: Revisione della normativa che ha esteso le scommesse sportive al settore calcistico dilettantistico, nonché della disciplina sulle agenzie di scommesse	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	74

5-07989 Busin: Monitoraggio circa le differenze esistenti tra i diversi comuni nella determinazione della tassa sui rifiuti	70
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	76
5-07991 Pesco: Elementi in merito all'assemblea degli azionisti della Banca popolare di Vicenza che potrebbe portare alla trasformazione della banca in società per azioni ...	70
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	77
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
SEDE REFERENTE:	
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT)	78
5-07974 Coscia: Sulla formazione della <i>task force</i> a protezione dei beni culturali in zone di guerra	78
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	81
5-07975 Borghesi: Sulle strutture territoriali del MIBACT	79
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	83
5-07976 Pannarale: Sugli sviluppi del programma cosiddetto « 500 giovani per la cultura »	79
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	85
5-07977 Luigi Gallo: Sull'incentivazione delle opere di giovani artisti	79
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	87
5-07978 Palmieri: Sulla libertà di pubblicazione di immagini di siti culturali italiani su <i>Internet</i>	79
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell'ambito dell'istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione del prof. Franco De Anna, ispettore scolastico, e del dott. Marco Stradiotto, responsabile dei rapporti istituzionali per la spesa pubblica della SOSE	80
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
RISOLUZIONI:	
7-00786 Carrescia: Sulla regolamentazione per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato dalle navi ormeggiate (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	90
Sui lavori della Commissione	90

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75, C. 241, C. 811 e C. 2726-A	91
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	92
---	----

INTERROGAZIONI:

5-05712 Maestri: Adeguamento all'aspettativa di vita dell'età di pensionamento degli addetti all'assistenza di base di anziani e disabili	93
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	95
5-06291 Rizzetto: Utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo per misure in favore dei lavoratori esodati	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	96
5-07430 Ciprini: Conseguenze sul piano occupazionale dell'eventuale esternalizzazione di attività della società Eskigel	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	97

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
---	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	98
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07979 Fucci: Iniziative per sanare le difformità nell'applicazione del decreto n. 70 del 2015, con particolare riferimento alla regione Puglia	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	100
5-07980 Nizzi: Iniziative per sanare le difformità nell'applicazione del decreto n. 70 del 2015, con particolare riferimento alla regione Abruzzo	99
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	102
5-07981 Lenzi: Competenze dell'Ordine dei medici con riguardo all'organizzazione aziendale, in particolare all'area dell'emergenza	99
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	104
5-07982 Colonnese: Misure per il contenimento dell'eccessivo ricorso ai parti chirurgici ..	99
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	105

XIII Agricoltura

AVVERTENZA	107
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:

Variatione nella composizione della Commissione	108
Elezione di un Segretario	108

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 110

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016 (Rel. Liuzzi) (Seguito dell'esame e approvazione) 110

ALLEGATO 1 (Testo riformulato dal Relatore e approvato dalla Commissione) 112

Comunicazioni del presidente 111

ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 407/1964 al n. 411/1974) 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO APPALTI 129

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO 129

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente 130

Audizione dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica 130

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori 131

Comunicazioni del Presidente 131

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via *web* e in sede internazionale.

Audizione del segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali – FAPAV, Federico Bagnoli Rossi (Svolgimento e conclusione) 131

Audizione del presidente della Federazione Industria Musicale Italiana – FIMI, Enzo Mazza (Svolgimento e conclusione) 132

Audizione del presidente di *Business Software Alliance* – BSA Italia, Paolo Valcher (Svolgimento e conclusione) 132

AVVERTENZA 132

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 133

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	134
Audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	134

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,00



17SMC0006170